




# L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

**Sindacale**  
Straordinari: soppresso  
il contributo aggiuntivo



**Welfare**  
Contratto a progetto:  
precisazioni ministeriali



**Ambiente  
Sicurezza  
Politiche  
energetiche**  
Rae: proroga  
per i "nuovi"



**Tributario**  
Finanziaria 2008  
Si conclude l'analisi



**Legale**  
Regione Lombardia  
sui pubblici esercizi


**Bandi e  
finanziamenti**  
Comune di Milano  
Bando Imprendium



**Formazione**  
Voucher aziendali  
per dipendenti



**Commercio  
estero**  
Dichiarazione doganale:  
la casella n. 12



**Economico**  
Economia lombarda:  
marketing e competitività



**Unione**  
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

Organo di Informazione e Documentazione dell'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano  
N° 184 - Marzo 2008 - Anno LII Una copia € 0,568  
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano  
In caso di mancato recapito inviare al CMP di Milano Roeserio per la restituzione al mittente previo pagamento resi



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2008

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

### Indice

#### LEGGI DECRETI CIRCOLARI

##### Imposte sui redditi di lavoro dipendente

- ▶ Lavoro straordinario. Soppressione del contributo aggiuntivo . . . . . **Pag. 1**
- ▶ Decontribuzione. Accordi di secondo livello . . . . . **Pag. 1**
- ▶ Chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nel regolamento concernente le detrazioni per carichi di famiglia ai soggetti non residenti . . . . . **Pag. 2**
- ▶ Modello Cud. Il modello definitivo di certificazione dei redditi (2ª parte). . . . . **Pag. 4**

##### Rapporti di lavoro

- ▶ Lavoratori neocomunitari. Anche per il 2008 il regime transitorio per romeni e bulgari. . . . . **Pag. 17**
- ▶ Inps - Comunicazioni obbligatorie on-line. . . . . **Pag. 17**
- ▶ Tfr. Misure compensative per le aziende che conferiscono il Tfr a forme pensionistiche complementari. . . . . **Pag. 17**
- ▶ Lavoratori extracomunitari - Ancora obbligatorio l'invio del modello Q allo Sportello unico. . . . . **Pag. 19**
- ▶ Contratti di inserimento. Agevolazioni contributive per l'assunzione delle donne **Pag. 20**

dicembre 2007 ma pagate nella busta paga di gennaio 2008. ▼

▶ MESSAGGIO Inps n. 000658 del 9/1/2008. **Articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 247: soppressione del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario.**

L'articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale", dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2008 il contributo di cui all'articolo 2, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso.

Poiché i compensi per lavoro straordinario rientrano tra le componenti variabili della retribuzione (delibera conciliare n. 5 del 26 marzo 1993, e, da ultimo, circolare 136 del 21 dicembre 2007), ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo tali compensi, relativi al lavoro straordinario effettuato nel mese di dicembre 2007, devono essere considerati retribuzione del mese di gennaio 2008 e pertanto, per effetto della norma in oggetto, non sono soggetti alla contribuzione aggiuntiva.

Relativamente all'istituto contrattuale della "banca ore", in caso di "monetizzazione" delle ore non utilizzate come riposi supplementari, si richiamano le indicazioni fornite al punto 2.3. della circolare n. 39 del 17 febbraio 2000 che prevedono che la base imponibile venga determinata al momento della liquidazione delle somme contrattualmente dovute al lavoratore.

Pertanto i residui di "banca ore" monetizzati dal 1° gennaio 2008 non sono soggetti al contributo aggiuntivo.

Nelle ipotesi diverse da quelle sopra contemplate, resta fermo l'obbligo di versamento della contribuzione aggiuntiva in relazione ai presupposti impositivi verificatisi anteriormente al 1° gennaio 2008.

**IN PRIMO PIANO**

### IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

#### Lavoro straordinario Soppressione del contributo aggiuntivo

L'Inps, con messaggio n. 658/2008, in seguito al disposto previsto dal comma 71 dell'art. 1 della legge n. 247/07 (decreto Welfare), ha reso noto che dal mese di gennaio 2008 non è più dovuto il contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario anche se riferito a prestazioni effettuate nel mese di

#### Decontribuzione Accordi di secondo livello

L'Inps, con messaggio n. 2085/2008, ha fornito chiarimenti in seguito all'abrogazione, decorrente dal 1° gennaio 2008, introdotta dall'art. 1, comma 67, della legge 247/2007 (decreto Welfare), della cosiddetta decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali di secondo livello.

▶ MESSAGGIO Inps n. 2085 del 28-1-2008. **Articolo 1, comma 67 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 - Abrogazione del particolare regime contributivo previsto per le erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello - Precisazioni in materia di retribuzione imponibile.**



Sindacale

L'articolo 1, comma 67 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dispone - con effetto dal 1° gennaio 2008 - l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello).

La stessa norma dispone altresì, al comma 69, l'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 27, comma 4, lett. e), del testo unico di cui al Dpr 30 maggio 1955, n. 797.

Quest'ultima costituisce, come noto, la previsione di riferimento in tema di retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a sua volta sostituita dall'articolo 12 della legge n. 153/1969, a sua volta ancora modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

Il testo del citato articolo 12, quale risultante da tale ultima modifica, prevedeva appunto al comma 4, lett. e), una apposita voce di esclusione dalla base imponibile ai fini previdenziali proprio con riferimento alle erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello. Tale apposita voce di esclusione deve intendersi ora abrogata, in coerenza con la disposta abrogazione dell'articolo 2 della legge n. 135/1997 ed in applicazione della particolare tecnica legislativa di modifica utilizzata.

Ne consegue che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non trova più applicazione la specifica esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assistenziali e pensionistici delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello. A partire dalla stessa data, sulle predette erogazioni, è dovuta l'ordinaria contribuzione.

In sostituzione dell'abrogata decontribuzione, il medesimo comma 67 introduce, in via sperimentale per il triennio 2008 - 2011 e a domanda delle aziende, uno sgravio contributivo - nei limiti delle risorse stabilite dalla norma medesima - sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

Per l'attuazione pratica del nuovo beneficio la legge, tuttavia, rimanda all'emanazione di un apposito decreto ministeriale. Le aziende che a seguito delle previsioni di cui ai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, non si fossero adeguate al disposto legislativo che abroga il regime di decontribuzione (ad esempio, le aziende dei settori edile e dell'artigianato che prevedono l'erogazione mensile dei compensi soggetti a decontribuzione), potranno regolarizzare la contribuzione non versata ai sensi della deliberazione n. 5 del consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con Dm 7/10/1993.

Detta regolarizzazione dovrà essere effettuata, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del presente messaggio.

In sede di regolarizzazione, le predette aziende potranno conguagliare gli importi da restituire con le somme loro eventualmente spettanti in base al nuovo regime introdotto legge 247/2007 per le erogazioni di secondo livello, secondo i cri-

# L'Informatore

marzo 2008

## Leggi decreti circolari

teri che saranno definiti nell'emanando decreto.

Sulle modalità operative che dovranno essere seguite dai datori di lavoro, si fa riserva di successive istruzioni.

### Regolamento sulle detrazioni per carichi di famiglia ai soggetti non residenti Chiarimenti

La legge Finanziaria 2007 riconosce anche ai soggetti non residenti, sebbene limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, il diritto di fruire delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del Tuir. Le predette detrazioni spettano a condizione che i cittadini extra comunitari dimostrino che le persone alle quali le stesse si riferiscono non possiedono un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro e di non godere nel paese di residenza di alcun beneficio fiscale connesso a carichi di famiglia. La documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste è stata individuata dal regolamento adottato con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 2 agosto 2007, n. 149. Con la risoluzione n. 6/E dell'8 gennaio 2008 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i cittadini di origine italiana residenti in paesi extra comunitari, la certificazione attestante i requisiti per usufruire delle detrazioni dovrà essere richiesta al consolato italiano del paese straniero (senza la necessità di essere tradotto ed asseverato). Per quanto riguarda, invece, la dimostrazione della circostanza che le persone a carico possiedono quando indicato dalla normativa italiana l'attestato deve provenire dall'autorità fiscale del paese di residenza.

► **RISOLUZIONE n. 6 /E dell'Agenzia delle Entrate dell'8 gennaio 2008. Interpretazione dell'art. 2, del regolamento approvato con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 149, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 210 del 10 settembre 2007 - Italiani residenti in Paesi extracomunitari - Documentazione per fruire della detrazione per carichi di famiglia.**

Alcuni parlamentari della Repubblica hanno chiesto chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nel regolamento concernente le detrazioni per carichi di famiglia ai soggetti non residenti, di cui all'art. 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvato con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 agosto 2007, n. 149, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 210 del 10 settembre 2007.

In particolare, il problema rappresentato concerne la precisa individuazione della documentazione che i soggetti non residenti nell'Unione europea né in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo (See) debbono produrre per ottenere il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia.

Ad avviso degli onorevoli istanti, per quanto riguarda la docu-



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2008

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

mentazione che i soggetti residenti in paesi extracomunitari, come ad esempio i pensionati italiani o i contrattisti alle dipendenze dello Stato italiano, devono produrre ai fini di cui sopra, l'art. 2 del regolamento in esame prevede la produzione di documentazione che sembra riferirsi esclusivamente a soggetti che hanno sì la residenza all'estero ma che lavorano e vivono in Italia.

Nella lista delle attestazioni da produrre, infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e c), si indica ad esempio "documentazione prodotta dall'autorità consolare del paese di origine (...) con asseverazione da parte del prefetto competente per territorio"; tale tipo di richiesta non ha senso nei confronti di chi risiede, vive e lavora in paesi extracomunitari.

Il problema non sarebbe risolto dalla circostanza che l'art. 2, comma 1, lettera b), prevede la possibilità di utilizzare una documentazione semplificata e cioè l'Apostille, in quanto tale possibilità è circoscritta ai paesi che hanno firmato la Convenzione dell'Aja del 1961.

Al riguardo, è necessario fare presente, preliminarmente, che l'art. 1, comma 1324 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 riconosce anche ai soggetti non residenti, sebbene limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, il diritto a fruire delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del Tuir.

La previsione in commento introduce una deroga temporanea, ancorché non esplicita alla disposizione contenuta nell'art. 24 del Tuir, concernente la determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti, il quale stabilisce, al comma 2, che a questi ultimi le detrazioni per carichi di famiglia non competono. Ai sensi del citato art. 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006, infatti, le predette detrazioni spettano a condizione che i soggetti non residenti dimostrino che le persone alle quali le detrazioni medesime si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al predetto art. 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori del territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Il limite reddituale ivi richiamato, pari a euro 2.840.51, è quello che, ai sensi del comma 2 del citato art. 12 del Tuir, va verificato ai fini dell'attribuzione ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia delle detrazioni per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e per i figli.

Per esplicita disposizione normativa contenuta nel citato comma 1324 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, inoltre, la dimostrazione della sussistenza delle condizioni richieste va effettuata mediante idonea documentazione individuata con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze.

In ottemperanza a tale disposizione è stato emanato il decreto n. 149 del 2 agosto 2007 che ha adottato il regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti, di cui all'art. 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006.

In particolare, l'art. 1 del regolamento stabilisce che, ai fini dell'attribuzione delle detrazioni di cui al citato art. 12 del Tuir, i soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo attestano mediante dichiarazione sostitutiva di

atto di notorietà di cui all'art. 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, le condizioni elencate nelle lettere a), b) e c), comma 1, del medesimo art. 1.

L'art. 2 stabilisce, invece, che i soggetti residenti in uno stato diverso da quelli indicati nell'art. 1 attestino le condizioni elencate nel medesimo art. 1 mediante:

- a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- b) documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti provenienti da paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- c) documentazione validamente formata dal paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale, dal consolato italiano nel paese di origine.

Tanto premesso, con particolare riferimento alla specifica problematica esposta dagli onorevoli istanti, si fa presente che la documentazione che i soggetti che risiedono in paesi extracomunitari devono produrre, ai fini di cui sopra, deve essere redatta seguendo le modalità indicate nell'art. 2 del regolamento.

In particolare, la lettera a), dell'art. 2 si riferisce, di norma, ai soggetti non residenti che però vivono in Italia, ad esempio lavoratori dipendenti che soggiornano in Italia per meno di 183 giorni l'anno. Ciò si desume dal fatto che l'asseverazione della traduzione è demandata ad un'autorità italiana, in particolare al Prefetto.

Per quanto riguarda i soggetti non residenti che non vivono in Italia, possono essere più agevolmente utilizzabili le modalità indicate nelle lettere b) e c) dello stesso art. 2.

È di tutta evidenza, peraltro, che il rinvio alla "documentazione validamente formata dal paese d'origine", contenuto nella lettera c) dell'art. 2, nell'ipotesi di soggetti di origine italiana, ad es. dei pensionati italiani o dei contrattisti italiani alle dipendenze dello stato italiano, deve essere in realtà riferito alla documentazione validamente formata nel paese di residenza.

Qualora gli stati civili siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciate dalla competente autorità del paese di residenza del soggetto, in quanto ad esempio il matrimonio è stato contratto nel paese di residenza, la relativa documentazione dovrà essere redatta seguendo le modalità previste dall'art. 2 del regolamento in esame (intendendo il paese di origine come quello di residenza).

È appena il caso di segnalare che gli stati civili di soggetti non residenti di origine italiana, qualora risultanti da atti in possesso di autorità italiane (ad esempio, matrimonio contratto in Italia, figli nati in Italia, ecc.) possono essere documentati anche mediante certificati o attestazioni rese dalla competente autorità italiana.

In tali ipotesi i soggetti non residenti potranno richiedere i relativi certificati anche presso il consolato italiano del paese di residenza.

Naturalmente, in tale evenienza, non emerge la necessità della traduzione in italiano e della relativa asseverazione.

Per quanto riguarda, invece, la dimostrazione della circostanza che le persone a carico non possiedono redditi eccedenti il



Sindacale

limite previsto e che il richiedente non gode, nel paese di residenza, di alcun beneficio connesso ai carichi di famiglia, si ritiene che la stessa debba essere resa mediante certificazione proveniente dall'autorità fiscale del paese di residenza, formata ai sensi dell'art. 2 del regolamento.

Per completezza, si precisa che l'art. 1, comma 1325, della legge n. 296 del 2006, prevede che per i cittadini extracomunitari residenti in Italia che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del Tuir, la documentazione può essere formata da:

- a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- b) documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti provenienti da paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- c) documentazione validamente formata dal paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale, dal consolato italiano nel paese di origine.

## **Modello Cud Il modello definitivo di certificazione dei redditi (2ª parte)**

*Concludiamo la pubblicazione della istruzioni per la compilazione del modello Cud, iniziata sul numero di febbraio dell'Informatore.*

### **PARTE B**

#### **Dati fiscali**

Nel punto 40 l'importo complessivo dei contributi versati dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Si precisa che tale punto deve essere sempre compilato, anche se il lavoratore di prima occupazione abbia indicato al punto 8 della parte A "Dati generali" un valore diverso da 3.

Nel punto 41 va indicato l'intero importo dei premi e contributi versati per i familiari a carico. Nelle annotazioni (cod. AS) dovrà essere fornita distinta indicazione dell'ammontare dei premi e contributi indicati nel punto 41 rispetto ai quali il dipendente ha chiesto al sostituto d'imposta il riconoscimento della deduzione. Di tale ultimo importo occorrerà inoltre specificare la quota parte ricompresa nel punto 38 e quella ricompresa nel punto 39.

Nel punto 43 va indicato il totale degli oneri detraibili per i quali spetta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% e del 20%. Si precisa che gli importi degli oneri detraibili contenuti in tale punto devono essere calcolati tenendo conto degli eventuali limiti e al netto delle franchigie previste dalle

norme che li regolano. Gli oneri, per i quali spetta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%, devono essere analiticamente descritti nelle annotazioni (cod. AT) riportando per ciascuno di essi il codice corrispondente e la descrizione desunti dalla tabella A allegata alle presenti istruzioni ed il relativo importo al lordo delle franchigie applicate. Si precisa che per quanto attiene alle spese sanitarie, qualora l'importo delle stesse sia inferiore ad euro 129,11, l'importo va comunque indicato nelle annotazioni con l'apposita dicitura: "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia". Gli oneri, per i quali spetta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 20%, devono essere analiticamente descritti nelle annotazioni (cod. AZ) riportando per ciascuno di essi il codice corrispondente, la descrizione desunti dalla tabella B allegata alle presenti istruzioni ed il relativo importo.

Nel punto 44 vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Detti contributi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Nelle annotazioni (cod. AU) va indicato che non può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi. Nelle medesime annotazioni (cod. AU) va indicata la quota di contributi che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito e va chiarito che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione d'imposta.

Nel punto 46 barrare la casella in presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del sostituito. L'importo dei premi pagati concorre a formare il reddito di cui al punto 1 e per lo stesso non è riconosciuta alcuna detrazione. Nelle annotazioni (cod. AV) va indicato che può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di dette assicurazioni.

Il punto 47 deve essere barrato qualora il sostituto abbia applicato, a seguito di richiesta del sostituito, una maggior aliquota Irpef rispetto a quella dovuta sui redditi certificati. Nel punto 48 va indicato:

- il codice A qualora, in caso di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 comma 2 del Tuir, alla formazione del reddito complessivo concorrano solo:

- 1) redditi di pensione inferiori o uguali a euro 7.500,00 goduti per l'intero anno;
- 2) redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92;
- 3) reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;

- il codice B nel caso di riconoscimento della detrazione minima di euro 1.380 prevista per i rapporti di lavoro a tempo determinato dall'art. 13, comma 1, lett. a) del Tuir.

I punti 53 e 55 devono essere utilizzati in caso di incapacità



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2008

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

delle retribuzioni erogate fino a febbraio a subire il prelievo a seguito del conguaglio di fine anno. In particolare, nel punto 53 va indicato l'importo dell'Irpef che il sostituto ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 febbraio). L'importo da indicare non deve tener conto degli interessi sulle somme ancora dovute, tuttavia, nelle annotazioni (cod. AW) della certificazione deve essere specificato che sulle somme indicate nel punto 53 sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.

Nel punto 55, che può essere compilato soltanto dai sostituti d'imposta che effettuano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del Dpr n. 600 del 1973, va indicato l'importo dell'Irpef che il sostituto si è impegnato a versare autonomamente.

Nei punti 56 e 57 deve essere indicato l'importo complessivo dei redditi corrisposto da altri soggetti e conguagliato dal sostituto d'imposta (già compreso, rispettivamente, nei punti 1 o 2). Le predette modalità di compilazione devono essere seguite anche qualora:

- si verifichi un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'estinzione del precedente sostituto;
- si verifichi l'interruzione del rapporto di lavoro anteriormente all'estinzione del sostituto d'imposta e la successiva riassunzione da parte del sostituto subentrante;
- nell'ipotesi di successione mortis causa, l'erede prosegua l'attività del sostituto deceduto.

Nei punti da 69 a 73 vanno indicati gli importi complessivi dei redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta e le relative ritenute operate e sospese. In particolare nel punto 69 devono essere riportati:

- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato;
- i compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dall'1/1/2007.

Per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico, si precisa che nel punto 69 deve essere indicato il solo ammontare imponibile della prestazione maturata dall'1/1/2007 evidenziando nelle annotazioni (cod. AX) il periodo di partecipazione alla forma pensionistica maturato a decorrere da tale data.

I compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore ad euro 9.296,22 al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, devono essere indicati nel punto 69 per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta euro 3.098,74. Nelle annotazioni (cod. AX) deve essere, comunque, indicato l'ammontare del predetto reddito escluso dalla tassazione.

In presenza di compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato, nelle annotazioni (cod. AX) si dovrà dare distinta indicazione, oltre che della parte dei compensi esclusi dalla tassazione (quota esente), anche di quella soggetta a tassazio-

ne e compresa nel punto 69 (quota imponibile) nonché dell'importo di ritenute e addizionale riferibili ai suddetti compensi. In presenza delle altre tipologie di reddito assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, nelle annotazioni (cod. AX) dovrà essere data distinta indicazione del tipo di reddito certificato, del relativo importo, delle ritenute operate.

Nei punti da 82 a 85 vanno indicati gli importi complessivi degli emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, e le relative ritenute operate e sospese. Si precisa che nel punto 85 va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel punto 84. I medesimi punti devono essere utilizzati anche nel caso di corresponsione agli eredi di emolumenti arretrati di lavoro dipendente nonché per certificare compensi arretrati erogati dal precedente sostituto d'imposta nel caso di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

Nei punti da 94 a 100 devono essere esposti i dati relativi alle indennità di fine rapporto e alle prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata per le quali si sono rese applicabili le disposizioni recate dal Dpr n. 600 del 1973 e quelle assoggettate a titolo d'imposta. Vanno indicati in particolare:

- il trattamento di fine rapporto, le indennità equipollenti, le altre indennità e somme soggette a tassazione separata erogate a qualunque titolo nell'anno, con le anticipazioni e gli acconti eventualmente erogati in anni precedenti nonché le relative ritenute operate e sospese;
- le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative in cui il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto;
- le prestazioni pensionistiche in forma di capitale, i riscatti e le anticipazioni erogate nell'anno, comprese le anticipazioni eventualmente erogate in anni precedenti. Per i riscatti esercitati ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) del Dlgs n. 124/93 che non dipendano dal pensionamento dell'iscritto, dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, o per altre cause non riconducibili alla volontà delle parti, il sostituto è tenuto ad evidenziare nei punti da 94 a 100 l'ammontare della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2000 integralmente o parzialmente erogata nell'anno di riferimento.

Nell'ipotesi di erogazione dopo il saldo di ulteriori somme assoggettate a tassazione separata con conseguente obbligo di riliquidazione, dovranno comunque essere compilati i predetti punti indicando in particolare nel punto 94 le somme erogate nell'anno, nel punto 95 quelle erogate in anni precedenti, nei punti 96 e 98 rispettivamente, le ritenute operate nell'anno e quelle operate in anni precedenti, nei punti 97 e 99 le ritenute sospese.

I medesimi punti devono essere utilizzati anche per certificare l'ammontare del Tfr erogato dal precedente sostituto d'imposta nel caso di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti. Si precisa che nel punto 94, relativamente al Tfr, compresi suoi acconti e anticipazioni, va indicato l'ammontare complessivo corrisposto ridotto di quanto destinato al



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2008

## Leggi decreti circolari

fondo pensione e comprensivo della rivalutazione maturata a far data dal 1° gennaio 2001, al netto della relativa imposta sostitutiva nella misura dell'11 per cento. Per gli incentivi all'esodo agevolato corrisposti in relazione a rapporti di lavoro cessati prima dell'entrata in vigore del DL 223 del 4 luglio 2006, assoggettati ad aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del Tfr ovvero in relazione a rapporti di lavoro cessati successivamente ma in attuazione di accordi o atti di data certa anteriore all'entrata in vigore del decreto, nel punto 94 va indicato l'ammontare complessivo corrisposto.

In caso di erogazione di una prestazione pensionistica in forma di capitale il punto 94 deve ricomprendere l'importo della prestazione comprensivo dei rendimenti finanziari maturati (se presenti) e del risultato di gestione, al netto della ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento per i rendimenti fino al 31 dicembre 2000 e dell'imposta sostitutiva dell'11 per cento applicata sul risultato di gestione a partire dal 1° gennaio 2001.

Per il Tfr, le altre indennità e somme nonché le prestazioni in forma di capitali erogate, il sostituto deve inoltre dare indicazione nelle annotazioni (cod. AY) degli importi erogati esposti nei punti 94 e 95, distinguendo per il Tfr e le altre indennità e somme quelli maturati fino al 31 dicembre 2000 e dal 1° gennaio 2001; per le prestazioni in forma di capitale quelli maturati fino al 31 dicembre 2000, dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e quelli maturati dal 1° gennaio 2007. Nel caso in cui l'ammontare evidenziato al punto 94 si riferisca ad una anticipazione, si precisa che per quanto riguarda la prestazione maturata dall'1/1/2007 è necessario indicare nelle annotazioni (cod. AY) che trattasi di anticipazione, indicando, altresì, la relativa aliquota applicata. Nel punto 96 va riportato, per il Tfr, l'importo delle ritenute operate dal sostituto in applicazione dell'art. 19 del Tuir mentre non deve essere indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva. Se l'importo delle ritenute risulta inferiore a zero, indicare zero.

Per le prestazioni pensionistiche in forma di capitale nel punto 96 va indicato l'importo delle ritenute operate comprese le ritenute sulle prestazioni maturate dal 1° gennaio 2007. In tale punto non devono essere invece indicate le ritenute nella misura del 12,50 per cento sui rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000 e l'imposta sostitutiva dell'11 per cento sul risultato di gestione del fondo pensione a partire dal 1° gennaio 2001.

Nel caso di erogazione di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero in caso di eredità (Tfr, prestazioni in forma di capitale, ecc.), deve essere consegnata una certificazione per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità, tenendo presente che:

- nella parte A devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede;
- nel punto 100 deve essere indicata la percentuale spettante all'avente diritto o erede al quale è consegnata la certificazione, mentre gli altri punti devono essere compilati evidenziando l'indennità complessivamente erogata nell'anno o in anni

precedenti a tutti i coeredi o al de cuius;

- nelle annotazioni (cod. AB) devono essere indicati il codice fiscale, i dati anagrafici del deceduto e se trattasi di eredità ovvero di erogazioni di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti.

Il sostituto deve invece rilasciare all'erede distinte certificazioni in caso di erogazione di quote di Tfr provenienti da più de cuius ovvero in caso di erogazione di somme di spettanza del de cuius e di somme spettanti all'erede in qualità di lavoratore. Nel punto 101 indicare l'ammontare di Tfr maturato al 31/12/2006 trattenuto presso il datore di lavoro.

Nel punto 102 indicare l'ammontare di Tfr maturato al 31/12/2006 destinato a forme pensionistiche complementari.

Nel punto 103 indicare l'ammontare di Tfr maturato dal 1/1/2007 al 31/12/2007 trattenuto presso il datore di lavoro, ovvero destinato al fondo istituito dall'art. 1 comma 755 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Nel punto 104 indicare l'ammontare di TFR maturato dal 1/1/2007 al 31/12/2007 destinato a forme pensionistiche complementari. Si precisa che i punti da 101 a 104 vanno sempre compilati, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'erogazione di somme da indicare nel punto 94.

### Sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito

L'art. 44 del decreto legge 1° ottobre 2007 n. 159, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 ottobre 2007 n. 229 ha previsto una misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito. A tal fine, in questa sezione, dovranno essere indicati i dati riguardanti il rimborso forfetario attribuito dal sostituto d'imposta con riferimento al sostituto ed ai familiari a carico. In particolare, va indicato:

- nel punto 255 l'importo di euro 150 erogato al sostituto quale rimborso forfetario, nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia avuto con riferimento all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2006 un'imposta netta pari a zero;
- nel punto 256 l'ulteriore somma di rimborso attribuita per coniuge risultato a carico nel periodo d'imposta 2006;
- nel punto 257 l'ulteriore somma di rimborso attribuita per ciascun familiare risultato a carico nel periodo d'imposta 2006. Qualora il familiare nell'anno d'imposta 2006 risulti essere stato a carico di più soggetti, la somma del contributo ulteriore deve essere ripartita in proporzione alla percentuale della deduzione per carichi di famiglia spettante per il 2006. Nel caso in cui nel corso del 2006 siano variate le percentuali di spettanza delle deduzioni per familiari a carico, ai fini del corretto calcolo del bonus, occorrerà calcolare la media aritmetica ponderata delle deduzioni attribuite.

Il punto 258 deve essere barrato qualora, il sostituto non abbia attribuito il rimborso forfetario spettante ai sensi dell'art. 44 del citato decreto legge n. 159 del 2007, in quanto il percipiente ne ha fatto richiesta. Nel caso in cui il suddetto rimborso forfetario non sia stato erogato dal sostituto a causa dell'incapienza del monte ritenute disponibile nel mese di dicembre 2007 indicare nelle annotazioni (cod. BC) tale situazione.



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2008

Leggi decreti circolari

## Istruzioni CUD per il datore di lavoro – dati fiscali

**TABELLA A - ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%**

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Spese sanitarie	18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
2	Spese sanitarie per familiari non a carico	19	Erogazioni liberali ai partiti politici
3	Spese sanitarie per portatori di handicap	20	Erogazioni liberali alle ONLUS
4	Spese per veicoli per i portatori di handicap	21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
5	Spese per l'acquisto di cani guida	22	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	23	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
12	Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza	29	Spese veterinarie
13	Spese per istruzione	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ricosciuti sordomuti
14	Spese funebri	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
15	Spese per addetti all'assistenza personale	32	Spese per l'acquisto di personal computer da parte dei docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine ed altre strutture sportive)	33	Altri oneri detraibili
17	Spese per intermediazione immobiliare		

**TABELLA B - ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 20%**

CODICE	DESCRIZIONE
1	Spese per sostituzione frigoriferi e congelatori
2	Spese per acquisto apparecchi televisivi digitali
3	Spese per acquisto e installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica
4	Spese per acquisto e installazione di variatori di velocità (inverter)

SINDACALE





Sindacale

### Istruzioni CUD per il datore di lavoro – dati fiscali

TABELLA C - CODIFICA ANNOTAZIONI	
CODICE	DESCRIZIONE
AA	Tributi sospesi: alla ripresa della riscossione il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei tributi oggetto di sospensione con le modalità previste dal provvedimento di ripresa.
AB	Somme corrisposte al percipiente in qualità di erede o di avente diritto ai sensi dell'art. 2122 del codice civile. Dati del deceduto: CF (...), dati anagrafici (...). Le somme indicate nei punti 1 e/o 2 del CUD non devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi; le somme indicate nel punto 94 costituiscono: (...). <b>NOTA</b> - Specificare se trattasi di eredità o di indennità ai sensi dell'art. 2122 del codice civile.
AD	Dati relativi al reddito prodotto all'estero: Stato estero (...), reddito (...).
AE	Redditi prodotti in zona di frontiera: importo della quota esente (...).
AF	Quota di retribuzione derivante dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo: importo corrispondente all'ammontare dei contributi a carico del datore di lavoro (...), importo corrispondente all'ammontare dei contributi a carico del lavoratore (...).
AG	Compensi per lavori socialmente utili: il regime agevolato non ha trovato applicazione.
AH	Importo delle erogazioni liberali concesse in occasione di festività e ricorrenze (...) e dei compensi in natura comunque erogati (...) <b>NOTA</b> - L'esposizione di tali importi è sempre obbligatoria in quanto indipendente dall'ammontare erogato.
AI	Informazioni relative al reddito/i certificato/i: tipologia (...), rapporto a tempo determinato/indeterminato (...), data inizio e data fine per ciascun periodo di lavoro o pensione (...), importo (...).
AJ	Redditi totalmente o parzialmente esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette: importo (...).
AK	Le operazioni di conguaglio sono state effettuate sulla base delle comunicazioni fornite dal Casellario delle pensioni. Se non si possiedono altri redditi e le operazioni di conguaglio sono state correttamente effettuate, si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione.
AL	Cessazione del rapporto di lavoro: le addizionali regionale e comunale sono state interamente trattenute.
AM	Rimborsi effettuati dal sostituto a seguito di assistenza fiscale: credito Irpef rimborsato (...), credito addizionale regionale rimborsato (...), credito addizionale comunale rimborsato (...).
AN	La detrazione minima è stata raggiunta al periodo di lavoro. Il percipiente può fruire della detrazione per l'intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia stata già attribuita da un altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante.
AO	Dati relativi agli altri redditi non certificati comunicati dal lavoratore al sostituto per il corretto calcolo delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR: ammontare complessivo degli altri redditi (...), di cui per abitazione principale (...).
AP	Importo della detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida (...).
AQ	Dati relativi al credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero: Stato estero (...), anno di imposta di percezione del reddito all'estero (...), importo del reddito estero (...), imposta pagata all'estero resasi definitiva (...), reddito complessivo tassato in Italia (...), imposta lorda italiana (...), imposta netta italiana (...). L'imposta estera è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero assoggettato a tassazione in Italia ed il reddito estero effettivamente percepito.
AR	Dettaglio oneri deducibili: descrizione onere (...), importo (...). Tali importi non vanno riportati nella dichiarazione dei redditi.
AS	Premi e contributi versati per familiari a carico: importo per il quale è stata richiesta la deduzione (...), importo per il quale è stata riconosciuta la deduzione in quanto escluso dai redditi di lavoro dipendente già compreso nel punto 38 (...), importo per il quale non è stata riconosciuta la deduzione in quanto non escluso dai redditi di lavoro dipendente già compreso nel punto 39 (...).
AT	Dettaglio degli oneri per i quali è prevista la detrazione del 19% al lordo delle franchigie applicate: codice onere (...), descrizione desunta dalla tabella A allegata (...), importo (...). <b>NOTA</b> - Per le spese sanitarie indicare l'importo comprensivo della franchigia di euro 129,11. L'importo delle spese inferiori alla franchigia va indicato con la seguente dicitura: "importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".
AU	Contributi per assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali. Se l'ammontare di detti contributi non è superiore ad euro 3.615,20 l'annotazione deve essere la seguente: "Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi non sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi". Se l'ammontare di detti contributi è superiore ad euro 3.615,20 l'annotazione deve essere la seguente: "Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi in proporzione alla quota di contributi eccedente euro 3.615,20; tale quota è pari a euro ...".
AV	Spese sanitarie rimborsate per effetto di assicurazioni sanitarie: può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative alle spese rimborsate.
AW	Incapienza della retribuzione a subire il prelievo dell'Irpef dovuta in sede di conguaglio di fine anno: sull'Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.
AX	Compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato: quota esente (...), quota imponibile (...), ritenute Irpef (...), trattenute di addizionale regionale all'Irpef (...). Altre tipologie di compensi: tipologia (...), importo (...), ritenute (...) periodo di partecipazione (...).
AY	Trattamento di fine rapporto, altre indennità e somme erogate: importo maturato fino al 31 dicembre 2000 (...), importo maturato dal 1° gennaio 2001 (...); prestazioni in forma di capitale erogate: importo maturato fino al 31 dicembre 2000 (...), importo maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (...), importo maturato dal 1° gennaio 2007 (...), trattasi di anticipazione, assoggettata ad aliquota (...).
AZ	Dettaglio degli oneri per i quali è prevista la detrazione del 20% codice onere (...), descrizione desunta dalla tabella B allegata (...), importo (...).
BA	Dati relativi agli acconti versati in sede di assistenza fiscale. Primo acconto IRPEF: sostituto, importo (...); coniuge, importo (...). Secondo o unico acconto IRPEF sostituto, importo (...); coniuge, importo (...). Acconto addizionale comunale all'IRPEF: sostituto, importo (...); coniuge, importo (...).
BB	Importo dell'esenzione deliberata (...).
BC	Non attribuzione del rimborso forfetario per incapacienza del monte ritenute disponibile nel mese di dicembre 2007.
BD	Presenza di più situazioni rilevanti ai fini della previdenza complementare: codice (...), importo dei contributi e premi escluso dal reddito complessivo (...). In caso di codice 4 indicare l'importo di TFR destinato al fondo (...).
BE	Riscatto volontario della posizione individuale maturata dall'1/1/2001 presso la forma pensionistica complementare: importo del riscatto e degli altri redditi certificati assoggettati a tassazione ordinaria (...), ritenute (...).
BF	Riscatto volontario della posizione individuale maturata dall'1/1/2001 presso la forma pensionistica complementare: eccedenza d'imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma capitale erogate in anni precedenti ed assoggettate a tassazione separata utilizzata in compensazione delle ritenute (...), eccedenza d'imposta non utilizzata in compensazione (...).
ZZ	Altre annotazioni obbligatorie.



Sindacale

**Istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico  
o altro sostituto d'imposta**

**Compilazione dati previdenziali e assistenziali  
Generalità**

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati deve essere compilata ai fini contributivi indicando i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'Inps, all'Inpdap e all'Ipst nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati e/o dovuti agli stessi enti previdenziali, relativi all'anno riportato nell'apposito spazio previsto nello schema. La certificazione va consegnata al contribuente dai datori di lavoro entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo previste nello schema di certificazione unica. Può essere omessa l'indicazione della denominazione e del numero progressivo dei campi non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il datore di lavoro.

Lo schema di certificazione deve essere utilizzato anche per attestare i dati relativi ad anni successivi all'approvazione di un nuovo schema di certificazione. Per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali gli importi delle retribuzioni e delle contribuzioni devono essere esposti in euro, in particolare, gli importi relativi alle voci retributive devono essere arrotondati all'unità inferiore fino a 49 centesimi di euro e all'unità superiore da 50 centesimi in poi, mentre gli importi relativi alle contribuzioni trattenute potranno essere indicati al centesimo di euro.

**Dati generali**

Se la certificazione deve essere rilasciata ai soli fini contributivi, vanno riportati necessariamente:

- con riferimento al soggetto che rilascia la certificazione, il cognome e nome o la denominazione ed il codice fiscale;
- con riferimento al dipendente, il cognome, il nome, il codice fiscale, il sesso, nonché la data di nascita, il comune (o Stato estero) e la provincia di nascita.

**PARTE C**

**1. Dati previdenziali e assistenziali**

**Inps**

Nella presente certificazione i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi. Qualora per lo stesso dipendente debbano essere certificate più situazioni assicurative (variazione nel corso dell'anno di Ente pensionistico di appartenenza e bonus L. 243/2004) può essere consegnata un'unica certificazione compilando ulteriori righi, identificati da una numerazione progressiva (ad esempio rigo uno, rigo due ecc.), ovvero potranno essere consegnate distinte certificazioni. Nelle ipotesi in cui la certificazione venga rilasciata agli eredi del sostituto, la stessa, per la parte previdenziale deve essere intestata al titolare della posizione assicurativa. Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali

**Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali**

I dati previdenziali di competenza dell'Inps devono essere certificati da parte di tutti i datori di lavoro già tenuti alla presentazione delle denunce individuali dei lavoratori dipendenti previste dall'art. 4 del decreto legge 6 luglio 1978 n. 352, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978 n. 467 (modello 01/M), ovvero alla presentazione del Mod. Dap/12. Pertanto, la certificazione, per la parte relativa ai dati previdenziali di competenza dell'Inps, deve essere compilata anche da parte dei soggetti non sostituti d'imposta (ambasciate, organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia).

Inoltre, devono essere certificati i compensi corrisposti durante l'anno 2007 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata Inps di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

**Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato**

Per gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato l'obbligo della certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali viene assolto dall'Inps in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata. Il datore di lavoro è, pertanto, esentato dal certificare i dati previdenziali ed assistenziali già dichiarati e che saranno certificati dall'Inps. Anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle Cooperative previste dalla legge n. 240 del 1984 non dovranno essere certificati i dati previdenziali relativi alle forme assicurative Cig, Cigs, mobilità e Anf versate con il sistema DM10.

**Imponibile ai fini previdenziali**

Per quanto riguarda i dati relativi alle contribuzioni dovute all'Inps per i lavoratori dipendenti, si pone in evidenza che, in materia di previdenza obbligatoria, il dato normativo somme e valori "percepiti", espresso nel comma 1 dell'articolo 51 del Tuir, non esaurisce la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, specificata quest'ultima, più propriamente ed incisivamente, attraverso il concetto di redditi "maturati" nel periodo di riferimento. In altri termini, tale nozione non comprende solo quanto percepito dal lavoratore, ma include, anche se non corrisposti, somme e valori "dovuti" per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale. Tale conseguenza discende dal principio, già largamente affermato in giurisprudenza in correlazione all'automatismo della costituzione del rapporto previdenziale, che si determina al sorgere del rapporto di lavoro, e successivamente codificato in diritto positivo dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni. Premesso quanto sopra, si ricorda che l'imponibile riferito al 2007 dovrà essere rettificato:

- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2007 ma riferiti a dicembre 2006 (tali importi avranno, infatti, rettificato le certificazioni e le dichiarazioni del 2006);
- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2008, ma riferiti a dicembre 2007.

**Casi particolari**

Il quadro dei dati previdenziali deve essere compilato anche nei seguenti casi particolari:



Sindacale

- contribuzione "aggiuntiva" versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 564 del 1996 e successive modificazioni (vedi circolari n. 14 del 23 gennaio 1997, n. 197 del 2 settembre 1998, n. 60 del 15 marzo 1999, messaggio n. 146 del 24 settembre 2001);
- contribuzione "figurativa" versata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997 per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito);
- contribuzione "figurativa" correlata ai periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito) versata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dei decreti ministeriali 28 aprile 2000, n. 157 e n. 158 (Circ. Inps n. 193 e 194 del 22 novembre 2000);
- contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 86 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), per gli amministratori locali.

### SEZIONE 1

#### Lavoratori subordinati

Nel punto 1 - Matricola azienda - deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall'Inps al datore di lavoro. Nel caso in cui nel corso dell'anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole Inps diverse, devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali.

Il punto 2 - Ente pensionistico Inps - va sempre barrato quando i contributi pensionistici sono versati all'Inps (Fpld, ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ex Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'Enel e delle aziende elettriche private, ex Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (dazieri), Gestione speciale ex enti pubblici creditizi).

Il punto 3 - Altro ente pensionistico - deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall'Inps (ad esempio: Inpdap, Inpgi, Enpals).

Nel punto 4 - Imponibile previdenziale - indicare l'importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.) nonché l'importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13a o 14a mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits).

Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali. Nel caso in cui le forme contributive siano versate su basi imponibili diverse (ad esem-

pio, per i lavoratori occupati all'estero in Paesi con i quali vigono convenzioni parziali, per i soci di cooperative ex Dpr n. 602/70, per i lavoratori soggetti al massimale di cui all'art. 2, co.18, della legge n. 335/1995 fissato per l'anno 2007 in euro 87.187,00), la retribuzione da indicare in tale punto deve essere quella assoggettata al contributo IVS. Relativamente ai premi di risultato deve essere indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella soggetta al contributo di solidarietà del 10 per cento, non pensionabile (legge n. 67 del 1997). L'indennità sostitutiva del preavviso va inclusa in tale campo; ai fini del relativo accreditamento contributivo, il periodo di riferimento viene specificato nell'elemento "preavviso" dell'EMens. Gli arretrati di retribuzione da includere in tale punto, sono unicamente quelli spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo; sono invece esclusi gli arretrati riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando le procedure previste per le regolarizzazioni contributive (O1/M-vig, SA/vig ovvero da O1.2005 EMens rettificativo). Per gli operai dell'edilizia e per i lavoratori a domicilio valgono le seguenti disposizioni particolari per la compilazione del punto 4:

#### a) operai dell'edilizia

Le norme contrattuali del settore prevedono che il trattamento economico spettante per ferie, riposi annui e gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale calcolata su alcuni degli elementi della retribuzione. Le stesse norme stabiliscono che le imprese possono, attraverso accordi integrativi locali, prevedere l'assolvimento di detto obbligo mediante versamento alla Cassa edile, in forma mutualistica, di apposito contributo, con conseguente accollo da parte di quest'ultima dell'onere della corresponsione del predetto trattamento. Per quanto riguarda l'evidenziazione dei dati inerenti le predette somme, va tenuto presente, avuto riguardo alla loro finalizzazione, quanto segue:

- i periodi di ferie godute sono da considerare retribuiti e, quindi, devono dar luogo alla relativa copertura contributiva obbligatoria. L'importo assoggettato a contribuzione a titolo di compenso ferie (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale punto;
- i periodi di riposo compensati attraverso la maggiorazione percentuale di cui sopra vanno del pari considerati retribuiti. L'importo assoggettato a contribuzione a tale titolo (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale campo;
- l'importo assoggettato a contribuzione a titolo di gratifica natalizia (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale campo. In tale campo va altresì compreso il 15 per cento delle somme da versare alle Casse edili, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle dovute per ferie, gratifica natalizia e riposi annui soggette a contribuzione di previdenza ed



Sindacale

assistenza (contribuzione istituzionale, contributo scuole edili, contributo per l'anzianità professionale edile ed ogni altra contribuzione con esclusione delle quote di adesione contrattuale);

b) lavoratori a domicilio

I contratti collettivi di categoria prevedono maggiorazioni della retribuzione assoggettabili a contribuzione a titolo sostitutivo, della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali. I relativi periodi vanno evidenziati secondo le modalità previste per l'analoga situazione dei lavoratori del settore edile; in particolare, il datore di lavoro deve seguire le seguenti modalità per la compilazione di tale campo:

- indicare l'importo di maggiorazione della retribuzione prevista a titolo di gratifica natalizia
- indicare gli importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle festività infrasettimanali.

I punti da 5 a 7 - Contributi dovuti - riguardano l'attestazione del versamento intero o parziale ovvero il mancato versamento del complesso dei contributi dovuti, sia per la quota a carico del datore di lavoro, che per quella a carico del lavoratore dipendente, scaduti all'atto della consegna della certificazione.

In caso di contributi omessi in tutto o in parte, potrà essere indicato il motivo dell'omesso versamento nelle annotazioni. In particolare barrare:

- il punto 5 nel caso in cui i contributi siano stati interamente versati;
- il punto 6 nel caso in cui i contributi siano stati parzialmente versati;
- il punto 7 nel caso in cui i contributi non siano stati versati.

Nel punto 8 - Contributi a carico del lavoratore trattenuti - va indicato l'importo dei contributi obbligatori trattenuti al lavoratore. In tale punto non deve essere indicata né la trattenuta per i pensionati che lavorano, né le altre contribuzioni, anche se obbligatorie, non dovute all'Inps (es: contributi Inpdap, ecc.). Di norma devono essere indicati i seguenti contributi a carico del lavoratore:

- 9,19 % (Ivs) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici;
- 0,30% (Cigs);
- 0,125% (contributo lavoratori aziende del credito e credito cooperativo, Dm n. 157 e 158 del 2000);
- 1% (Ivs) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;
- contributo integrativo per i lavoratori in miniera;
- contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi gestiti dall'Inps. Le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione (Dm 7 ottobre 1993), per le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell'anno successivo, non devono essere riportate nel campo in questione.

Nel punto 9 - Bonus L. 243/2004 - per i lavoratori che hanno esercitato la facoltà prevista dall'art. 1, co.12, della legge 29 agosto 2004, n. 243 deve essere riportato l'ammontare del bonus riferito ai contributi pensionistici maturati nell'anno di competenza della certificazione. L'importo va arrotondato all'unità di euro.

# L'Informatore

marzo 2008

## Leggi decreti circolari

I punti 10 e 11 - Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens - riguardano le denunce retributive dei lavoratori dipendenti trasmesse con il flusso telematico EMens, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, come previsto dall'art. 44 del Dl 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326 (circolare Inps n.152 del 22 novembre 2004). In particolare:

- il punto 10 deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia dei lavoratori Emens;
- nel punto 11 (alternativo al punto 10) devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la denuncia EMens.

### SEZIONE 2

#### Collaborazioni coordinate e continuative

Questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante l'anno 2007, ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto, iscritti alla Gestione Separata Inps, di cui all'art. 2, comma 26, legge 8/8/1995, n. 335.

Nel punto 12 - Compensi corrisposti al collaboratore - indicare il totale dei compensi corrisposti nell'anno, nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, co.18, della legge n. 335/1995, pari per l'anno 2007 ad euro 87.187,00). Si rammenta che si devono considerare erogate nel 2007 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2008, ma relative all'anno 2007 (art. 51, co.1, Dpr n. 917/1986);

Nel punto 13 - Contributi dovuti - indicare il totale dei contributi dovuti all'Inps in base alle aliquote vigenti nella Gestione Separata nell'anno 2007;

Nel punto 14 - Contributi a carico del collaboratore - indicare il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti);

Nel punto 15 - Contributi versati - indicare il totale dei contributi effettivamente versati dal committente.

I punti 16 e 17 - Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMENS - riguardano le denunce retributive dei collaboratori trasmesse con il flusso telematico EMens, a partire dalle retribuzioni corrisposte nel mese di gennaio 2005, come previsto dall'art. 44 del Dl 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326 (circolare Inps n. 152 del 22 novembre 2004).

In particolare:

- il punto 16 deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia EMens;
- nel punto 17 (alternativo al punto 16) devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la denuncia EMens.

### PARTE C

#### 2. Dati previdenziali

##### Inpdap

L'art.44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 ha previsto a decorrere dal 2005, con riferimento alle retribuzioni corrisposte a partire dal mese di gennaio dello stesso anno che i sostit-

SINDACALE



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2008

## Leggi decreti circolari

tuti d'imposta, tenuti al rilascio della certificazione di cui ai commi 6ter e 6quater (certificazione unica ai fini fiscali e contributivi) devono trasmettere, in via telematica, i dati retributivi e le informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, riferiti ai dipendenti iscritti all'Inpdap. Pertanto, essendo già state acquisite a decorrere dall'anno 2005 tutte le informazioni occorrenti per la tenuta delle posizioni previdenziali, per l'erogazione delle prestazioni e per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Inpdap, il Cud è stato totalmente modificato divenendo certificazione riepilogativa dei dati contenuti nella Denuncia mensile analitica. Stante quanto sopra specificato i sostituti d'imposta dovranno compilare i campi relativi al totale imponibile e al totale contributi per tutte le Casse gestite dall'Inpdap. I dati previdenziali devono essere certificati da tutte le amministrazioni sostituti d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'Inpdap nonché dagli enti con personale iscritto per opzione all'Inpdap. La certificazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d'imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa Enpdep.

### Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assicurativi

I dati contenuti nel presente schema di certificazione riguardano l'imponibile contributivo, ai fini previdenziali ed assicurativi, dovuto all'Inpdap. La certificazione, pertanto, ha ad oggetto tutti i redditi suddetti corrisposti nel 2007 ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni amministrative dall'Inpdap, secondo le sotto riportate istruzioni:

- Cassa pensioni statali;
- Cassa pensioni dipendenti enti locali;
- Cassa pensioni insegnanti;
- Cassa pensioni sanitari;
- Cassa pensioni ufficiali giudiziari;
- Inadel;
- Enpas;
- Enpdep;
- Cassa unica del credito.

### Regole generali

La certificazione riguarda i dati imponibili e relativi contributi per l'anno 2007, oltre a quelli relativi a corresponsione di retribuzioni afferenti ad anni precedenti, meglio illustrati tra i "Casi particolari". Per la compilazione dei punti occorre fare riferimento alle istruzioni relative alla compilazione ed alla trasmissione della denuncia mensile analitica impartite dall'Inpdap con la circolare n. 59/2004 pubblicata sul sito dell'Istituto. Con le istruzioni che seguono, si illustrano i criteri di riepilogo dei dati già trasmessi nel corso dell'anno di denuncia all'Inpdap dalle amministrazioni iscritte. Ogni punto risulta essere la sintesi dei correlati campi che sono stati esposti dagli enti nelle denunce mensili, già trasmesse secondo le modalità della richiamata circolare n. 59/2004.

Le Amministrazioni iscritte sono tenute alla compilazione di una sezione del quadro "Dati Previdenziali ed Assistenziali Inpdap" per ogni anno di riferimento, senza tenere conto di eventuali variazioni di tipo impiego, tipo servizio ed aliquote contributive avvenute in corso d'anno. Per il personale in regi-

me di TFR gli enti datori di lavoro si atterranno alle disposizioni fornite con circolare n. 30 del 1° agosto 2002. In caso di decesso dell'iscritto, la certificazione riferita al medesimo deve essere compilata anche con riferimento ai dati previdenziali.

### Imponibile previdenziale

Rientrano nella certificazione tutti i redditi di lavoro dipendenti qualificati imponibili, secondo la vigente normativa (Dlgs n. 314 del 1997 - circolare n. 29 del 27 maggio 1998) corrisposti entro l'anno di riferimento della certificazione e, quindi, oggetto di mandati di pagamento emessi entro il 31 dicembre 2007.

### Cassa pensioni statali

Con particolare riguardo agli iscritti alla Cassa pensioni statali, il dichiarante che eroga il trattamento fondamentale di retribuzione dovrà indicare nella parte C "dati previdenziali", al punto 18 il codice fiscale della sede di servizio dell'iscritto. La sede di servizio è la struttura o sede amministrativa dove effettivamente l'iscritto presta servizio. In caso di trasferimento del dipendente, solo qualora l'amministrazione versante sia la stessa, si può indicare l'ultima sede di servizio.

Esempi:

- personale della scuola

Il sostituto d'imposta principale del personale scolastico indicherà al punto 18 il codice fiscale dell'ultima Scuola presso cui è stato prestato il rapporto di lavoro nell'anno 2007. Ove trattasi di personale le cui competenze vengono erogate dall'Istituto scolastico ci sarà coincidenza tra sostituto d'imposta e dichiarante. Pertanto, il codice fiscale indicato al punto 18 coinciderà con il codice fiscale del sostituto d'imposta;

- personale della Difesa

Per la definizione della sede di servizio si fa richiamo alle disposizioni fornite dal ministero della Difesa con direttiva del 23 luglio 2001 prot. n. DGPM/IV/10/92284, All."B", punto 4 lettera b).

### Cassa unica per il credito

Ai fini delle prestazioni creditizie sono imponibili tutte le retribuzioni pensionabili (L.23/12/1996 n.662). Sono da contrassegnare con il codice identificativo della suddetta cassa anche i periodi riguardati dalla contribuzione figurativa, per tutte le tipologie previste dal Dlgs n. 564 del 1996 (cfr. circolare prot. n. 64496 del 29 maggio 1997).

### Casi particolari

#### Ente in liquidazione

Nel caso di liquidazione di un'amministrazione pubblica, quest'ultima è tenuta alla certificazione per il tramite del commissario liquidatore.

#### Successione tra amministrazioni

In caso di incorporazione o fusione tra amministrazioni, il dichiarante è tenuto alla compilazione di distinti quadri per la frazione di anno di competenza, valorizzando il campo 18 con il codice fiscale delle relative amministrazioni. Analogo criterio vige in caso di trasferimento del lavoratore.

#### Competenze arretrate

In caso di corresponsione di arretrati relativi ad anni precedenti va compilata un'apposita sezione, indicando gli imponibili ed i contributi dovuti per l'anno di riferimento.

#### Contribuzioni figurative



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2008

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

Per l'anno 2007 vengono richiesti il totale dell'imponibile ai fini pensionistici ed i relativi contributi, con esclusione dei periodi di servizio riguardati da contribuzione figurativa ai fini pensionistici (Dlgs n. 564 del 1996 - cfr. circolare n. 9 del 14 febbraio 1997), in quanto gli stessi sono stati già acquisiti in sede di Dma. Per i riflessi contributivi in materia di congedi parentali cfr. circolare Inpdap n. 49 del 27/11/2000. *Retribuzioni erogate dalle Oass soggette a contribuzione aggiuntiva*

Le retribuzioni erogate ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del Dlgs n. 564 del 1996 dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti nominati per carica elettiva, iscritti all'Inpdap, in virtù del rapporto di lavoro preesistente, devono essere dichiarate dalle Oass medesime.

*Cariche elettive comunali e provinciali (art. 86 della L. n. 267/2000 di modifica all'art. 26 della L. 265/1999)*

Per i dipendenti pubblici nominati amministratori locali elencati nell'articolo 86 della L. 18/8/2000 n. 267 - Tu delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e collocati in aspettativa non retribuita dall'ente datore di lavoro l'amministrazione, presso la quale il dipendente è chiamato a svolgere il mandato, procederà alla compilazione della certificazione (cfr. Informativa n. 5 del 18/3/2003 della Dcp di fine servizio e previdenza complementare e informativa n. 2 del 23/6/2003 della Dc Entrate).

*Regolarizzazione delle posizioni assicurative dei cooperanti con le organizzazioni non governative, posti in aspettativa senza assegni, riguardati dalla nota operativa n. 5 del 2/2/2005*

Ai dipendenti dello Stato o di enti pubblici, cooperanti con le organizzazioni non governative, collocati in aspettativa senza assegni, è riconosciuto il servizio reso ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza. Pertanto gli enti e le amministrazioni di appartenenza hanno l'obbligo di provvedere al versamento dei contributi a questo Istituto previdenziale ed alla compilazione della relativa denuncia dei redditi ai fini fiscali e contributivi.

### Compilazione dei punti da 18 a 35

Nel punto 18 - C.F. amministrazione - deve essere indicato il codice fiscale della sede di servizio presso la quale il dipendente presta servizio. Nel punto 19 - Codice identificativo Inpdap - deve essere indicato il numero progressivo assegnato dall'Inpdap. Nel punto 20 - Codice identificativo attribuito da SPT del MEF - va indicato, per le sedi di servizio delle amministrazioni statali gestite dal Service personale tesoro del ministero dell'Economia e delle finanze, l'apposito codice attribuito da questo Servizio. Nei punti da 21 a 24 devono essere indicate le gestioni e/o fondi di pertinenza:

- punto 21 - Cassa pensionistica;
- punto 22 - Cassa previdenziale;
- punto 23 - Cassa credito;
- punto 24 - Cassa Enpdep; utilizzando uno dei codici sotto riportati:

Codice	Descrizione
1	Cassa pensioni statali
2	Cassa pensioni dipendenti enti locali
3	Cassa pensioni insegnanti

- 4 Cassa pensioni ufficiali giudiziari
- 5 Cassa pensioni sanitari
- 6 Inadel
- 7 Enpas
- 8 Enpdep (Assicurazione sociale vita)
- 9 Cassa unica del Credito

Si precisa che nella compilazione del punto 22 (Cassa previdenziale) il relativo codice 6 o 7 dovrà essere seguito da: Codice 001 se trattasi di personale in regime di fine servizio Tfr;

Codice 002 se trattasi di personale optante Tfr;

Codice 003 se trattasi di personale in regime di fine servizio TFS.

Nel punto 25 - Anno di riferimento - indicare l'anno cui si riferiscono gli imponibili ed i relativi contributi.

Nel punto 26 (codici Casse 1, 2, 3, 4 e 5) - Totale imponibile pensionistico - indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2007 nel campo 32 dei quadri E0 e/o V1 della Dma.

Nel punto 27 (codici Casse 1, 2, 3, 4 e 5) - Totale contributi pensionistici - indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2007 nei campi 33 e 34 dei quadri E0 e/o V1 della Dms.

Nel punto 28 (codice Cassa 6 o 7) - Totale imponibile Tfs - indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2007 nel campo 35 dei quadri E0 e/o V1 della Dma.

Nel punto 29 (codice Cassa 6 o 7) - Totale contributi Tfs - indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2007 nel campo 36 dei quadri E0 e/o V1 della Dma.

Nel punto 30 (codice Cassa 6 o 7) - Totale imponibile Tfr - indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2007 nel campo 37a dei quadri E0 e/o V1 della Dma.

Nel punto 31 (codice Cassa 6 o 7) - Totale contributi Tfr - indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2007 nel campo 38a dei quadri E0 e/o V1 della Dma.

Nel punto 32 (codice Cassa 9) - Totale imponibile cassa credito - indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2007 nel campo 39 dei quadri E0 e/o V1 della Dma.

Nel punto 33 (codice Cassa 9) - Totale contributi cassa credito - indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2007 nel campo 40 dei quadri E0 e/o V1 della Dma.

Nel punto 34 (codice Cassa 8) - Totale imponibile Enpdep - indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2007 nel campo 39 dei quadri E0 e/o V1 della Dma.

Nel punto 35 (codice Cassa 8) - Totale contributi Enpdep - indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2007 nel campo 41 dei quadri E0 e/o V1 della Dma.

Si precisa che dai totali di cui ai punti da 26 a 35 delle presenti istruzioni, va escluso quanto dichiarato con quadri V1 relativi ad anni precedenti, per i quali va compilata un'apposita sezione (Vedi Casi particolari - Competenze arretrate).



Sindacale

## PARTE C

### 3. Dati previdenziali

#### Ipost

I dati previdenziali devono essere certificati dalla società poste italiane s.p.a., dalle società ad essa collegate e dall'Ipost per il personale iscritto al Fondo di Quiescenza Ipost. I dati contenuti nel presente schema di certificazione riguardano l'imponibile contributivo ai fini previdenziali dovuto all'Ipost. Qualora per lo stesso dipendente debbano essere certificate più situazioni assicurative può essere consegnata un'unica certificazione compilando ulteriori righe, identificati da una numerazione progressiva, ovvero potranno essere consegnate distinte certificazioni.

#### Regole generali

Ogni periodo lavorato deve trovare la corretta correlazione con le indicazioni della corrispondente retribuzione erogata e la specifica posizione di servizio rivestita dall'iscritto. Il periodo deve essere rappresentato nella sezione Ipost in tutti i suoi elementi giuridico-economici.

Le società (Poste Italiane s.p.a., e società collegate) e l'Ipost sono, quindi, tenute in via generale, alla compilazione di distinte sezioni corrispondenti alle frazioni d'anno lavorate, alle variazioni di tipo di impiego, tipo di servizio e aliquote contributive, nonché in occasione di corresponsione di retribuzioni afferenti ad un preciso arco temporale (es: compensi arretrati) meglio illustrati tra i "Casi particolari". In caso di decesso dell'iscritto, la certificazione riferita al medesimo deve essere compilata anche con riferimento ai dati previdenziali.

#### Imponibile previdenziale

Rientrano nella certificazione tutti i redditi di lavoro dipendente qualificati imponibili, secondo la vigente normativa (D.Lgs n. 314 del 1997) corrisposti entro l'anno di riferimento della certificazione e, quindi, oggetto di mandati di pagamenti emessi entro il 31 dicembre 2007. Ai fini pensionistici è necessario indicare separatamente nei punti 55 e 56 le retribuzioni che concorrono alla formazione della prima quota di pensione (quota A) e della seconda quota (quota B). Il premio di produzione la cui erogazione è prevista da contratti collettivi di secondo livello, pur rientrando nella seconda quota di pensione, va indicato, al lordo della percentuale di decontribuzione, separatamente, al punto 60.

#### Casi particolari

##### Trasferimento lavoratore

In caso di trasferimento del lavoratore da società/ente ad altra società/ente, il dichiarante è tenuto alla compilazione di distinti quadri per la frazione di anno di competenza.

##### Competenze arretrate

In caso di corresponsione di arretrati relativi ad anni precedenti va compilata un'apposita sezione, per ogni anno, con l'indicazione del periodo di servizio cui si riferiscono e dell'importo degli emolumenti corrisposti a tal titolo. La compilazione della sezione deve seguire lo stesso criterio di spezzatura del periodo adottato nelle precedenti certificazioni, tenendo presente che non è necessario individuare il tipo di impiego, il tipo di servizio e i giorni utili se già acquisiti precedentemente.

##### Importi recuperati

In caso di recuperi di retribuzioni relativi ad anni precedenti, effettuati nel corso dell'anno 2007, va compilata un'apposita sezione, per ogni anno cui i recuperi si riferiscono, con l'indicazione del periodo di servizio cui si riferiscono, dell'importo degli emolumenti recuperati e relativi contributi precedenti dal segno - (meno). La compilazione della sezione deve seguire lo stesso criterio di spezzatura del periodo adottato nelle precedenti certificazioni, con l'indicazione dei codici di tipo impiego, di tipo servizio ed i giorni utili.

##### Indennità non annualizzabili

Rientrano nella fattispecie: l'indennità sostitutiva del preavviso con carattere risarcitorio e il compenso sostitutivo delle ferie non godute. L'ammontare delle predette indennità va evidenziato nel punto 61. Ove per lo stesso lavoratore ricorrano congiuntamente più situazioni di indennità non annualizzabili, è consentito sommare gli importi.

##### Contribuzioni figurative

Rientrano nella certificazione anche i periodi di servizio coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici (Dlgs n. 564 del 1996). Per tali eventi deve essere compilata apposita sezione, contrassegnando il punto 44 con il relativo codice della tabella "tipo servizio" identificativo della natura del servizio utile.

In caso di astensione facoltativa dal lavoro con retribuzione ridotta per maternità e per assistenza ai figli, il dichiarante deve indicare al punto 55 (retribuzioni fisse e continuative) la retribuzione ridotta effettivamente corrisposta al dipendente. Nei campi relativi alle retribuzioni ai fini del Tfs e Tfr (58 e 59) deve essere indicata la retribuzione virtuale.

##### Retribuzioni erogate dalle Ooss soggette a contribuzione aggiuntiva

Le retribuzioni erogate ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del Dlgs 564 del 1996 dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti nominati per carica elettiva, iscritti all'Ipost, in virtù del rapporto di lavoro preesistente, devono essere dichiarate dalle Ooss medesime.

##### Cariche elettive comunali e provinciali (art. 86 della L. n. 267/2000 di modifica all'art. 26 della L. 265/1999)

Per i dipendenti nominati amministratori locali elencati nell'art. 86 della L. 18/08/2000 n. 267 - Tu delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e collocati in aspettativa non retribuita dall'ente datore di lavoro, l'amministrazione presso la quale il dipendente è chiamato a svolgere il mandato, procederà alla compilazione della certificazione.

##### Compilazione dei punti da 36 a 78

Il punto 36 deve essere utilizzato per l'inquadramento del dipendente: deve contenere i codici comparto (due caratteri), sotto comparto (due caratteri) e qualifica (sei caratteri) per le Società (Poste Italiane s.p.a., e società collegate) e l'Ipost per le quali gli stessi sono previsti.

Nel punto 37 deve essere indicato il codice fiscale delle Società (Poste Italiane s.p.a., e società collegate) o dell'Ipost presso la quale il dipendente presta servizio.

Nel punto 38 per i dipendenti iscritti all'Ipost assunti nel periodo di riferimento deve essere indicata la data della decorrenza giuridica del rapporto di lavoro.

Nei punti 39 e 40 vanno specificate le date di inizio e fine del



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2008

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

rapporto di servizio, con riferimento al periodo di lavoro dell'anno da dichiarare espresso in giorno, mese, anno. Il punto 41 deve contenere il numero dei giorni utili ai fini della prestazione del trattamento di fine rapporto. Nel punto 42 deve essere indicata la motivazione della eventuale cessazione dal servizio, utilizzando i seguenti codici:

Codice	Descrizione
1	Destituzione per motivi disciplinari
2	Licenziamento art. 52 cc. nnl. con preavviso
3	Licenziamento art. 52 cc. nnl. senza preavviso
4	Risoluzione consensuale
5	Invaldit� totale e permanente
6	Giusta causa
7	Giustificato motivo
8	Licenziamento
9	Passaggio ad altra amministrazione
10	Decesso
11	Collocamento a riposo per motivi disciplinari
12	Dispensa servizio
13	Dimissioni
14	Decadenza
15	Cessazione per anzianit� (ante Poste)
16	Cessazione per limite di et� (ante Poste)
17	Cessazione per limite di et�
18	Cessazione per anzianit� contributiva
19	Cessazione periodo prova
20	Fine contratto t. d.
21	Servizio militare
22	Rinuncia assunzione
23	Passaggio a Postecom
24	Passaggio a Egi Spa
25	Passaggio a Postevita

Nel punto 43 va indicato il tipo di impiego, utilizzando uno dei seguenti codici:

Codice	Percentuale sgravio contributivo
1	Tempo indeterminato 0%
2	Tempo indeterminato disoccupato da almeno 24 mesi (anche part-time) 50%
3	Tempo indeterminato disoccupato da almeno 24 mesi (anche part-time) 100%
4	Tempo indeterminato in Cigs da almeno 24 mesi (anche part-time) 50%
5	Tempo indeterminato in Cigs da almeno 24 mesi (anche part-time) 100%
6	Tempo indeterminato disoccup.spec. da almeno 12 mesi (anche part-time) 75%
7	Tempo indeterminato disoccup.spec. da almeno 24 mesi (anche part-time) 75%
8	Tempo indeterminato disoccup.spec. da almeno 36 mesi (anche part-time) 75%
9	Tempo indeterminato lav. da almeno 3 mesi di Cigs (no part time) 100%
10	Tempo indeterminato lav. in mobilit� ass. per max 12 mesi 100%
11	Tempo indeterminato lav.disabili fisc. totale (L:68/99 art. 3/a) 100%

12	Tempo indeterminato lav.disabili fisc. Parz. (L. 68/99 art.3/b) 50%
13	Tempo indeterminato lav. in mobilit� ass. per max 18 mesi 100%
14	Tempo indeterminato assunzioni in partic. territori 100%
15	Tempo indeterminato assunzione partic. Territori dall'1/1/99 0%
16	Tempo indeterminato assunzione partic. Territori dall'1/1/00 0%
17	Tempo indeterminato assunzione partic. Territori dall'1/1/01 al 31/12/01 0%
18	Tempo indeterminato sgravio totale triennale 100%
19	Tempo determinato 0%
20	Contratto formazione lavoro 0%
21	Contratto formazione lavoro Bolzano 0%
22	Contratto di apprendistato 0%

Nel punto 44 va indicato il codice corrispondente allo "stato di servizio" del dipendente, in riferimento al periodo da dichiarare, utilizzando uno dei seguenti codici:

Codice	Descrizione
1	Full time
2	Part time verticale
3	Part time orizzontale
4	Maternit� obbligatoria
5	Maternit� facoltativa 80% 1-2 mesi
6	Astensione facoltativa 30% Legge 53/2000 fino a 3 anni
7	Maternit� facoltativa 30% Legge 53/2000 3-4-5-6 mesi
8	Aspettativa sindacale retribuita
9	Aspettativa Legge 104 retrib. 30%
10	Aspettativa tossicodipend. Retr. 30%
11	Aspettativa malattia figlio non retribuita
12	Aspettativa personale
13	Malattia non retribuita
14	Aspettativa sindacale non retribuita
15	Aspettativa per cariche pubbliche
16	Aspettativa per cariche elettive
17	Aspettativa volontario
18	Aspettativa tossicodipendente non retr.
19	Servizio militare
20	Richiamo militare 1-2 mesi
21	Richiamo militare dopo 1-2 mesi
22	Comando presso altra amm. pubbl.
23	Sospensione cautelare dal servizio
24	Sospensione senza assegno alimentare
25	Cig lunga durata
26	Astensione facoltativa 30% Legge 53/2000 3-8 anni
27	Congedo parentale Legge 53/2000 retribuzione 30%
28	Astensione facoltativa non retribuita Legge 53/2000
29	Congedo parentale Legge 53/2000 non retribuito
30	Congedo parentale straordinario Legge 388/ 2000





Sindacale

# L'Informatore

marzo 2008

## Leggi decreti circolari

Nel punto 45 va indicato:

- "1" per gli emolumenti assoggettati ad aliquota di competenza;
- "2" per gli emolumenti assoggettati ad aliquota di cassa.

Si intende aliquota di competenza quella relativa al periodo di riferimento delle retribuzioni; l'aliquota di cassa è riferita a quella vigente al momento dell'erogazione delle retribuzioni. Nel punto 46 devono essere indicate le giornate lavorative utili per l'erogazione delle prestazioni ai fini pensionistici e di trattamento di fine servizio.

Per l'indicazione dei giorni utili si deve fare riferimento ad un massimo di 312 giorni annui per i lavoratori "giornalieri" e 360 giorni per tutti gli altri lavoratori. In caso di servizio part-time, (Legge n. 554 del 1988) l'indicazione dei giorni utili incide sulla misura della prestazione. Essi si calcolano moltiplicando il periodo determinato ai fini del diritto (punti 39 e 40), per il rapporto tra orario settimanale effettivo e quello a tempo pieno. Diversamente, per il personale ad orario ridotto, i giorni utili ai fini della misura della prestazione sono pari al periodo di servizio svolto. Nei punti da 47 a 54 devono essere indicate le maggiorazioni spettanti, utilizzando i seguenti codici nonché i relativi giorni in cui è stato svolto il servizio utile ai fini delle maggiorazioni:

### Benefici spettanti per maggiorazioni

Codice	Descrizione
1	Servizio in presenza di amianto
2	Non vedente (l. 113/85 e l. 120/91)
3	Lavoratori precoci (l. 449/97)
4	Combattenti e relativi superstiti con eventuali invalidità indotte (l. 336/70 art. 2)
5	Imbarco su mezzi di superficie
6	Servizio a bordo di navi militari
7	Lavoratori precoci (l. 335/95 art. 1 comma 7)
8	Lavoratori sordomuti e invalidi (l. 388/2000, art. 80 comma 3)

Nel punto 55 va indicato il totale delle retribuzioni, compresa l'indennità integrativa speciale, dovute per il periodo di riferimento, che concorrono a formare la quota A della pensione (emolumenti fissi e continuativi).

Nel punto 56 deve essere indicato il totale delle retribuzioni accessorie per il periodo di riferimento (straordinari, indennità, incentivi, compenso per lavoro simultaneo, ecc.) che concorrono a formare la quota B della pensione. In questo punto non deve essere indicato l'ammontare dell'eventuale premio di produzione erogato, (erogazione prevista da contratti collettivi di II livello) da segnalare al punto 60.

Il punto 57 deve essere compilato indicando tutti gli emolumenti fissi e ricorrenti con esclusione della I.I.S. ai fini della determinazione della maggiorazione del 18% assoggettabile a contributo.

Nel punto 58 indicare le retribuzioni imponibili ai fini della buonuscita (Trattamento fine servizio).

Il punto 59 deve essere utilizzato per l'indicazione delle retri-

buzioni utili ai fini della prestazione del trattamento di fine rapporto.

Nel punto 60 deve essere indicato l'ammontare dell'eventuale premio di produzione (previsto da contratti collettivi di II livello) corrisposto nell'anno, sia quale acconto per l'anno medesimo, sia a saldo dell'anno precedente. Le due erogazioni vanno indicate in sezioni separate.

Nel punto 61 vanno indicate le indennità non annualizzabili erogate ai dipendenti di cui al sotto-paragrafo "Casi particolari".

Il punto 62 riguarda il personale iscritto cui si applica il sistema pensionistico misto o contributivo. Deve essere indicato l'importo corrispondente ai 6 scatti stipendiali stabiliti dal Dlgs n. 165 del 1997 art. 4, calcolati sulla maggiorazione figurativa del 15% dello stipendio come previsto dal comma 3 del suddetto art. 4.

Nel punto 63 va indicata la retribuzione erogata per la 13° mensilità.

Nel punto 64 va indicata la data di opzione per il Tfr se esercitata dal lavoratore, già in regime di Tfs, nel corso dell'anno 2007

Nel punto 65 va indicato il codice fiscale delle società (Poste italiane s.p.a., e società collegate) o dell'Ipost obbligati al versamento dei contributi obbligatori gravanti sulla retribuzione fissa e continuativa.

Nel punto 66 va indicato il codice fiscale delle società (Poste italiane s.p.a., e società collegate) o dell'Ipost obbligati al versamento dei contributi obbligatori gravanti sulla retribuzione accessoria.

Nel punto 67 va indicato il totale dei contributi ai fini pensionistici a carico del dipendente, trattenuti dal datore di lavoro.

Nel punto 68 deve essere indicato il totale dei contributi ai fini del trattamento di fine servizio a carico del dipendente, trattenuti dal datore di lavoro.

Il punto 70 va barrato se trattasi di dipendente assunto ai sensi dell'art. 78, comma 6 della L. 388/2000.

Nel punto 71 deve essere indicata l'Indennità Integrativa Speciale annua, conglobata per effetto dei rinnovi contrattuali nella voce stipendio tabellare, già inclusa negli emolumenti fissi e continuativi di cui al punto 55.

Nel punto 73 deve essere indicato l'importo dei contributi obbligatori, a carico degli iscritti, sospesi per l'anno 2002.

Nel punto 74 deve essere indicato l'importo dei contributi obbligatori, a carico degli iscritti, sospesi per l'anno 2003.

Nel punto 75 deve essere indicato l'importo dei contributi obbligatori, a carico degli iscritti, sospesi per l'anno 2004.

Nel punto 76 deve essere indicato l'importo dei contributi obbligatori, a carico degli iscritti, sospesi per l'anno 2005.

Nel punto 77 deve essere indicato l'importo dei contributi obbligatori, a carico degli iscritti, sospesi per l'anno 2006.

Nel punto 78 deve essere indicato l'importo dei contributi obbligatori, a carico degli iscritti, sospesi per l'anno 2007.

Nel punto 79 deve essere indicata la percentuale dell'aspettativa sindacale non retribuita concessa al dipendente in misura parziale.



Sindacale

## RAPPORTI DI LAVORO

### Lavoratori neocomunitari Anche per il 2008 il regime transitorio per romeni e bulgari

I ministeri dell'Interno e della Solidarietà sociale rendono nota la decisione del Governo italiano, già comunicata alla Commissione europea, di mantenere immutato il regime transitorio nei confronti dei lavoratori subordinati neocomunitari bulgari e romeni. Conseguentemente le assunzioni sono liberalizzate solo per il lavoro in alcuni settori (turistico alberghiero, domestico e di assistenza alla persona, dirigenziale e altamente qualificato, etc). In tali ipotesi i contratti di lavoro potranno essere stipulati senza chiedere alcuna preventiva autorizzazione. Per tutti gli altri settori bisognerà chiedere una nulla osta allo Sportello unico per l'immigrazione, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sui siti dei due ministeri.

### Inps Comunicazioni obbligatorie on-line

L'Inps, con messaggio n. 846 del 10 gennaio 2008, fornisce, per il periodo transitorio 11 gennaio - 29 febbraio 2008, le indicazioni operative inerenti la pluriefficacia della comunicazione obbligatoria on-line, anche nei confronti degli enti previdenziali, ribadendo che tale efficacia si ha solo se trasmessa in via telematica mentre nel caso di invio cartaceo ai Centri per l'impiego permane, ove previsto, l'ulteriore obbligo di comunicazione nei confronti degli enti previdenziali.

► MESSAGGIO Inps n. 846 del 10-1-2008. **Comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro relative alle assunzioni, trasformazioni, proroghe e cessazioni dei rapporti di lavoro.**

Con decreto interministeriale del ministero del Lavoro e della previdenza sociale e del ministero per le Riforme e le innovazioni tecnologiche per la pubblica amministrazione del 30 ottobre 2007, pubblicato sulla Guri del 27 dicembre 2007, che entrerà in vigore il giorno 11 gennaio 2008, sono state definite le modalità delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro relative alle assunzioni, trasformazioni, proroghe e cessazioni dei rapporti di lavoro.

Le predette comunicazioni obbligatorie avvengono con le seguenti modalità:

- dall'11 gennaio 2008 per le comunicazioni potranno essere utilizzati esclusivamente i moduli adottati nel decreto citato che sostituiscono ogni altro modello utilizzato in precedenza;

# L'Informatore

marzo 2008

## Leggi decreti circolari

- dal 1 marzo 2008 i moduli dovranno essere trasmessi ai Centri per l'impiego esclusivamente in via telematica. Fino a tale data, la c.d. pluriefficacia della comunicazione anche nei confronti degli enti previdenziali, si applica solo a quelle trasmesse in via telematica.
  - Nel caso di invio cartaceo ai Centri per l'impiego permane, ove previsto, l'ulteriore obbligo di comunicazione nei confronti degli enti previdenziali.
  - Per i datori di lavoro domestico il decreto prevede una deroga all'obbligo generale di invio telematico. In questo caso, la pluriefficacia della comunicazione, a decorrere dall'11 gennaio 2008, è assicurata dai servizi informatici regionali del ministero del Lavoro, attraverso l'inserimento del modulo nei sistemi applicativi dei servizi competenti ed è resa disponibile agli enti previdenziali attraverso il sistema di cooperazione applicativa telematica.
- Con successivo messaggio saranno fornite istruzioni di dettaglio.

### Misure compensative per le aziende che conferiscono il Tfr a forme pensionistiche complementari

L'Inps, con circolare n. 4 del 14 gennaio 2008, ha reso noto le modalità che i datori di lavoro dovranno utilizzare per fruire delle misure compensative dovute dalla destinazione del Tfr alla previdenza complementare o al Fondo di tesoreria dell'Istituto stesso.

► CIRCOLARE Inps n. 4 del 14 gennaio 2008. **Art. 8 del DL 30/9/2005, n. 203. Misure compensative alle imprese che conferiscono il Tfr a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l'erogazione del Tfr. Operatività. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.**

#### Premessa

Nel quadro degli interventi disposti dal legislatore in relazione allo sviluppo della previdenza complementare, dal 1° gennaio 2008, è prevista l'operatività di una nuova misura compensativa, aggiuntiva rispetto a quella disposta dall'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'articolo 1, c. 764, della legge n. 296/2006. A decorrere dal 1° gennaio 2008, infatti, l'articolo 8 del DL 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 - nel testo novellato dal comma 766 della legge finanziaria 2007 - riconosce, a favore dei datori di lavoro, l'esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (allegato 1), per ciascun lavoratore, nella misura dei seguenti punti percentuali:

SINDACALE



Sindacale

Anno	percentuale
2008	0,19%
2009	0,21%
2010	0,23%
2011	0,25%
2012	0,26%
2013	0,27%
dal 2014	0,28%

#### Caratteristiche della misura compensativa

L'esonero contributivo presenta le seguenti caratteristiche:

- compete in funzione della stessa percentuale di Tfr maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e/o al Fondo di Tesoreria;
- si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione.

Nel caso di impossibilità ad esaurire la misura spettante, l'esonero si estende alle altre assicurazioni della "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti", fino ad esaurimento delle singole aliquote interessate (cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia e lapidei, cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, trattamenti economici di malattia). Per espressa previsione legislativa, restano in ogni caso esclusi dalla riduzione contributiva il contributo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (0,20% o 0,40% per i dirigenti industriali), nonché il contributo di cui all'articolo 25, c. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (0,30%).

In caso di ulteriore incapienza, i datori di lavoro potranno trattenere l'importo differenziale - a titolo di esonero contributivo - dall'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'Inps.

Come anticipato, la riduzione in argomento è una misura prevista per compensare le aziende dalla perdita delle quote di Tfr che, a seguito della scelta operata dai lavoratori, sono destinate al Fondo di previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria. La stessa, quindi, riguarda tutti i datori di lavoro che si trovano nelle condizioni sopra descritte e compete in misura totale o parziale in ragione dell'ammontare delle quote di Tfr conferite.

#### Modalità operative

I datori di lavoro che destinano, in tutto o in parte, Tfr a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, a decorrere dal periodo di paga "gennaio 2008", potranno fruire della quota di esonero spettante, in sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti per i dipendenti.

A tal fine, opereranno come segue:

- continueranno ad esporre i contributi nei quadri "B/C" della denuncia DM10;
- determineranno la percentuale di esonero spettante, in misura proporzionale alle quote di Tfr destinate alla previdenza complementare e/o versate al Fondo di Tesoreria;
- riporteranno il relativo importo nel quadro "D" del DM10 con i seguenti codici di nuova istituzione:

Codice	significato
TF13	Rec. Contr. DI 203/2005 - Prev. complementare
TF14	Rec. Contr. DI 203/2005 - Fondo di Tesoreria

Ai fini dell'accesso alla misura compensativa, si conferma che rileva la destinazione delle somme alle forme di previdenza complementare, ancorché l'effettivo versamento ai fondi prescelti sia effettuato alle scadenze fissate dai singoli statuti.

#### Regolarizzazioni

Le aziende che, per il versamento dei contributi relativi ai mesi di "gennaio e febbraio 2008", non fossero nella condizione pratica di fruire delle misure compensative sopra illustrate, potranno recuperare i corrispondenti importi ai sensi della deliberazione n. 5 del consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con Dm 7/10/1993.

A tal fine i datori di lavoro, dopo aver calcolato gli importi relativi ai periodi pregressi, provvederanno a sommarli alle misure spettanti nel mese in cui si effettua il recupero.

Le somme così determinate saranno portate a conguaglio utilizzando i medesimi codici sopra indicati.

Le operazioni di recupero predette dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

#### Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dell'ulteriore misura compensativa in argomento a favore dei datori di lavoro che conferiscono il Tfr a forme di previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, vengono istituiti, nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, i seguenti conti:

GAW 37/184 per sgravi di contributi dovuti alla gestione delle prestazioni temporanee a seguito di conferimento del Tfr a previdenza complementare, di competenza dell'anno in corso, evidenziati nei modd. DM 10/2 con il codice TF13;

GAW 37/114 per sgravi di contributi dovuti alla gestione delle prestazioni temporanee a seguito di conferimento del Tfr a previdenza complementare, di competenza degli anni precedenti, evidenziati nei modd. DM 10/2 con il codice TF13;

GAW 37/185 per sgravi di contributi dovuti alla gestione delle prestazioni temporanee a seguito di conferimento del Tfr al Fondo di Tesoreria, di competenza dell'anno in corso, evidenziati nei modd. DM 10/2 con il codice TF14;

GAW 37/115 per sgravi di contributi dovuti alla gestione delle prestazioni temporanee a seguito di conferimento del Tfr al Fondo di Tesoreria, di competenza degli anni precedenti, evidenziati nei modd. DM 10/2 con il codice TF14.

In considerazione che tali benefici decorrono dall'anno 2008, i conti relativi alla competenza degli anni precedenti devono essere movimentati a partire dall'esercizio 2009.

Inoltre, per assicurare la concordanza tra le risultanze contabili e le somme derivanti dalle ripartizioni delle denunce contributive di mod. DM 10, si dispone che i citati conti debbano essere movimentati, con il codice documento "95", soltanto mediante la procedura automatizzata di ripartizione dei modelli DM 10.

Gli stessi conti, tutti di nuova istituzione, vengono riportati nell'allegato n. 2.

#### Allegato 1

LEGGE 9 marzo 1989, n. 88 (Gu 13 marzo 1989, n. 60, S.O.). **Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previden-**



Sindacale

za sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

(omissis)

**Articolo 24**

*Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti*

A decorrere dal 1 gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazio-

ne guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extra-comunitari istituito dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti".

**Allegato 2**

**Variazioni al piano dei conti**

Tipo variazione	I
Codice conto	GAW 37/114
Denominazione completa	Sgravi di oneri contributivi relativi a prestazioni temporanee a favore dei datori di lavoro che conferiscono il Tfr a previdenza complementare, di competenza degli anni precedenti - Art. 1, comma 766, lett. a), della legge n. 296/2006
Denominazione abbreviata	SGR.ON.CTR.TFR PREV.COMPL.ART.1 C.766 L.296/06-A.P.
Tipo variazione	I
Codice conto	GAW 37/115
Denominazione completa	Sgravi di oneri contributivi relativi a prestazioni temporanee a favore dei datori di lavoro che conferiscono il Tfr al Fondo ex art. 1, comma 755, della legge 296/2006, di competenza degli anni precedenti - Art. 1, comma 766, lett. a), della legge n. 296/2006
Denominazione abbreviata	SGR.ON.CTR.TFR F.TESOR.ART.1 C.766 L.296/06-A.P.
Tipo variazione	I
Codice conto	GAW 37/184
Denominazione completa	Sgravi di oneri contributivi relativi a prestazioni temporanee a favore dei datori lavoro che conferiscono il Tfr a previdenza complementare, di competenza dell'anno in corso - Art. 1, comma 766, lett. a), della legge n. 296/2006
Denominazione abbreviata	SGR.ON.CTR.TFR PREV.COMPL.ART.1 C.766 L.296/06-A.C.
Tipo variazione	I
Codice conto	GAW 37/185
Denominazione completa	Sgravi di oneri contributivi relativi a prestazioni temporanee a favore dei datori di lavoro che conferiscono il Tfr al Fondo ex art. 1, comma 755, della legge 296/2006, di competenza dell'anno in corso - Art. 1, comma 766, lett. a), della legge n. 296/2006
Denominazione abbreviata	SGR.ON.CTR.TFR F.TESOR.ART.1 C.766 L.296/06-A.C.

**Lavoratori extracomunitari  
Ancora obbligatorio  
l'invio del modello Q  
allo Sportello unico**

A seguito dell'entrata in vigore della legge 296/07, gli obblighi di comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali

sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Tale disposizione è applicabile direttamente alle comunicazioni concernenti i rapporti di lavoro con cittadini non comunitari ed assolve l'obbligo previsto dall'art. 22 co.7 del Tu di comunicare ogni variazione sopravvenuta nel rapporto di lavoro con lo straniero allo Sportello unico. Tale procedura però non è sufficiente a garantire, nel caso di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, una sistemazione alloggiativa al lavoratore ne il pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel paese di provenienza. Il ministero



Sindacale

dell'Interno con circolare del 29/01/2008 specifica che fino a quando non saranno terminate le procedure per assicurare gli adeguamenti del sistema informatico dello Sportello unico per l'invio telematico, nei casi di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con un cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, permane l'obbligo del datore di lavoro, di trasmettere il contratto di soggiorno (modello Q) allo Sportello unico presso la prefettura.

► CIRCOLARE ministero dell'Interno del 29.1.2008. **Comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro. Dlgs n. 181/2000 e Dm 30 ottobre 2007.**

Con la legge Finanziaria dello scorso anno n. 296/2007 sono state introdotte modifiche al Dlgs n. 181/2000, "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro". Tale decreto stabilisce i principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa delle regioni e delle province autonome in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e favorisce la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione.

L'art. 4 bis, in particolare, prevede gli obblighi a carico dei datori di lavoro circa le modalità di assunzione e gli adempimenti successivi: il primo comma prevede che, in materia di assunzione, sono fatte salve le norme speciali di cui al testo unico per l'immigrazione (Dlgs n. 286/98) per l'assunzione di persone aventi cittadinanza non comunitaria; il successivo comma 6 (anch'esso riformato dalla legge Finanziaria 2006) prevede che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

Di conseguenza, tale disposizione è direttamente applicabile anche alle comunicazioni concernenti i rapporti di lavoro con cittadini non comunitari.

Sulla Gazzetta ufficiale del 27 dicembre è stato inoltre pubblicato il decreto interministeriale previsto dall'art. 5 comma 2 bis, adottato dai ministri del Lavoro e della Previdenza sociale e per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, con il quale sono stati definiti la modulistica, le modalità di trasferimento dei dati, nonché i tempi di applicazione delle nuove disposizioni, entrato in vigore l'11 gennaio 2008. Dunque, nel far presente che l'obbligo di effettuare le comunicazioni con le nuove modalità elettroniche avrà decorrenza dal 1° marzo 2008, si evidenzia che durante il regime transitorio sarà possibile soddisfare gli adempimenti o utilizzando le nuove procedure oppure continuando a seguire le procedure sino, ad ora in vigore, inviando le comunicazioni necessa-

rie a ciascun ente competente. Unica eccezione è prevista per i datori di lavoro domestici per i quali viene precisato (all'art. 4 comma 2 del decreto di attuazione) che, fin dall'entrata in vigore del decreto interministeriale, la trasmissione dei moduli al Centro per l'impiego può avvenire anche con modalità diverse.

Pertanto, l'obbligo previsto dall'art. 22 comma 7 del Testo unico concernente la necessità di comunicare ogni variazione sopravvenuta nel rapporto di lavoro con lo straniero è sicuramente assolto con l'invio del modello unico secondo le modalità stabilite dal decreto in esame.

Nel caso in cui venga instaurato un nuovo rapporto di lavoro con un cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, permane l'obbligo, per il datore di lavoro, di trasmettere il contratto di soggiorno (mod. Q), atteso che con tale atto il datore di lavoro è tenuto ad indicare la sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero e assume l'impegno al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza.

Ciò premesso, si rappresenta che sono in corso le procedure per assicurare i necessari adeguamenti del sistema informatico dello Sportello unico ai fini dell'acquisizione della comunicazione in argomento in via informatica e che è stato avviato lo studio per esaminare la possibilità di inserire i contenuti del modello Q nel modello di comunicazione obbligatoria.

Pertanto, nel far riserva di comunicare le modalità di consultazione dei dati messi a disposizione dal ministero del Lavoro, si confida nell'attività di sensibilizzazione che le Ssll vorranno avviare a livello territoriale affinché le nuove modalità di comunicazione vengano quanto prima adottate dall'utenza interessata.

## **Contratti di inserimento Agevolazioni contributive per l'assunzione di donne**

L'Inps, con circolare n. 10 del 28 gennaio 2008, ha fornito indicazioni per l'applicazione delle agevolazioni contributive connesse alle assunzioni delle donne, così come disciplinate dall'art. 54, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 276/2003 e chiarimenti in merito all'individuazione dei soggetti ammessi alla stipula dei suddetti contratti.

► CIRCOLARE Inps n. 10 del 28 gennaio 2008. **Contratto di inserimento (articoli 54-59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). Decreto ministeriale previsto dall'art. 54, c.1, lett. e). Ulteriori chiarimenti. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.**

### **Premessa**

Con la circolare n. 51 del 16 marzo 2004 e la circolare n. 74 del 19 maggio 2006 sono state fornite indicazioni e modalità operative per la fruizione dei benefici contributivi correlati ai contratti di inserimento, previsti dagli articoli 54-59 del decre-



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2008

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

to legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche ed integrazioni.

Come noto, tra i soggetti con i quali è possibile stipulare contratti di inserimento/reinserimento rientrano anche (art. 54, c. 1, lett. e) le donne residenti in aree geografiche con particolari situazioni di occupazione/disoccupazione femminile.

In particolare, la legge prevede l'emanazione di un apposito decreto ministeriale che - individuando le aree geografiche cui la norma fa riferimento - consenta di dare attuazione alla disciplina relativa ai contratti di inserimento anche nei confronti della categoria di soggetti contemplata dal citato art. 54, c. 1, lett. e).

Sulla Gu n. 250 del 26 ottobre 2007 è stato quindi pubblicato il decreto ministeriale 31 luglio 2007 (allegato 1), valido per il solo anno 2007.

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni per l'applicazione delle agevolazioni contributive connesse alle assunzioni delle donne ex art. 54, c. 1, lett. e), nonché alcuni chiarimenti in merito all'individuazione dei soggetti ammessi alla stipula dei contratti di inserimento.

Per quanto riguarda ogni altro aspetto di carattere normativo ed operativo, si rinvia peraltro a quanto illustrato con le già citate circolari n. 51/2004 e n. 74/2006.

### 1. Contenuto del decreto

Il decreto ministeriale 31 luglio 2007 (art. 1) identifica "per l'anno 2007 in tutte le regioni e province autonome" le aree territoriali nelle quali è possibile assumere donne con contratti di inserimento/reinserimento.

Da ciò, come peraltro già indicato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali, discende anche l'ammissibilità dei suddetti contratti all'agevolazione contributiva, uniforme e generalizzata, del 25 per cento.

L'art. 2 del citato Dm individua invece i territori che presentano le caratteristiche di cui al regolamento (Ce) n. 2204/2002 (2), all'interno dei quali le donne devono ritenersi soggetti svantaggiati secondo gli orientamenti comunitari.

Si tratta, in particolare, delle Regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Per i contratti di inserimento stipulati nell'anno 2007 con donne residenti nei territori sopra elencati risulta legittimo accedere agli incentivi economici di cui all'art. 59, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, vale a dire quelli già previsti dalla disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro, in misura superiore al 25 per cento, ove ciò sia previsto in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume.

Si conferma peraltro che il riferimento normativo alla residenza della lavoratrice deve essere integrato con quello relativo allo svolgimento dell'attività lavorativa, con la conseguenza che, ai fini della fruizione degli incentivi in misura superiore al 25 per cento, è necessario che le prestazioni lavorative si svolgano all'interno dei territori individuati dall'art. 2 più volte citato.

Resta fermo inoltre - per l'accesso ai benefici in misura superiore al 25%, determinati in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume ed all'ubicazione territoriale (allegato 2) - il rispetto delle condizioni illustrate al punto 3 della circolare n. 74 del 19 maggio 2006.

Si evidenzia che, rispetto al precedente decreto ministeriale, l'unica differenza riguarda i territori della Regione Lazio.

Il decreto per l'anno 2007, infatti, non comprende detta Regione tra quelle che presentano le caratteristiche di cui al regolamento (Ce) n. 2204/2002.

Di conseguenza, per le assunzioni già intervenute nel corso dell'anno 2007 di lavoratrici residenti nel Lazio, la misura dell'agevolazione contributiva spettante potrà essere esclusivamente quella generalizzata del 25%, a prescindere dalla tipologia aziendale.

Per le assunzioni, intervenute entro il 31 dicembre 2006, di lavoratrici residenti nel Lazio continueranno a trovare applicazione, fino alla scadenza del contratto di inserimento già instaurato, le misure più ampie - previste dal Dm 17 novembre 2005 - ove spettanti.

### 2. Modalità operative per le aziende che hanno assunto nel 2007 lavoratrici con contratto di inserimento ex art. 54, c. 1, lettera e) del Dlgs n. 276/2003

Coloro che, a seguito di assunzioni intervenute nel corso dell'anno 2007 di lavoratrici ex art. 54, c. 1, lettera e) del Dlgs n. 276/2003 - nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale in trattazione - non avessero finora operato alcuna riduzione contributiva, potranno recuperare l'agevolazione spettante. A tal fine, si atterrano alle modalità che seguono:

- determineranno l'ammontare complessivo delle somme da recuperare;

- riporteranno il relativo importo nel quadro "D" del DM10, utilizzando il codice di nuova istituzione "L997", avente il significato di "rec. agevol. inserimento".

#### 2.1 Regolarizzazioni per le aziende che hanno assunto nel corrente anno lavoratrici residenti nella Regione Lazio

Le aziende che, a seguito di assunzioni nel corso del 2007 di lavoratrici residenti nella Regione Lazio, abbiano fruito di agevolazioni contributive in misura superiore al 25% potranno regolarizzare la propria posizione.

A tal fine, opereranno come segue:

- determineranno l'ammontare complessivo delle somme da restituire;

- riporteranno il relativo importo nel quadro "B-C" del DM10/2, utilizzando il codice già in uso "M109", avente il significato di "rest. agevol. inserimento".

Nessun dato dovrà essere riportato nei campi "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

Le sopra descritte operazioni dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare, senza l'aggravio di oneri accessori.

### 3. Soggetti ammessi alla stipula dei contratti di inserimento. Precisazioni in merito agli studi professionali

Come già precisato, gli studi professionali non rientrano tra i soggetti ammessi alla stipula del contratto di inserimento/reinserimento, neanche se costituiti in forma associata.

Tutto ciò premesso, considerando che il legislatore ammette a detto istituto contrattuale in via generale le imprese (art. 54, c. 2, lett. a), si ritiene anche gli studi professionali - qualora organizzati in forma di impresa - possano accedere alla stipula dei contratti di inserimento e alla fruizione dei connessi



**Sindacale**

incentivi.

Analoga argomentazione risulta valida nei confronti di quelle aziende aventi il medesimo inquadramento previdenziale degli studi professionali (c.s.c. 7.07.01 ovvero 7.07.02), ma svolgenti attività diverse a carattere imprenditoriale (a mero titolo di esempio, laboratori di analisi, ecc.).

Le posizioni contributive riferite a datori di lavoro - inquadrati con i c.s.c. 7.07.01 ovvero 7.07.02 - ammessi alla stipula dei contratti di inserimento in quanto aventi natura di impresa, dovranno essere contraddistinte dal già esistente codice di autorizzazione "5H".

Le UdP Aziende dovranno valutare con estrema attenzione le caratteristiche dell'attività esercitata dall'azienda ai fini dell'attribuzione del suddetto codice.

Le stesse UdP provvederanno altresì alla sistemazione dei modelli DM10 che risultino a tutt'oggi riciclati e a riproporre al calcolo le note di rettifica eventualmente emesse a tale titolo al fine della relativa definizione.

#### 4. Istruzioni contabili

Al fine di rilevare contabilmente gli oneri derivanti dalla riduzione contributiva spettante per i periodi pregressi a quei datori di lavoro che, pur avendone diritto, non ne abbiano usufruito, come specificato nel precedente punto 2 della presente circolare, viene istituito il conto GAW 37/113.

Per assicurare la concordanza tra le risultanze contabili e le somme derivanti dalle ripartizioni delle denunce contributive DM10, si dispone che il sopra citato conto deve essere movimentato, con il codice documento "95", soltanto mediante la procedura automatizzata di ripartizione dei modelli DM 10.

Il recupero delle agevolazioni in questione a carico dei datori di lavoro che hanno applicato per i contratti di inserimento/reinserimento di lavoratrici residenti nella Regione Lazio un'aliquota superiore al 25 per cento, cui non avevano diritto ai sensi del decreto ministeriale del 31 luglio 2007, deve essere imputato al conto GAW 24/106, istituito con la più volte citata circolare n. 74 del 19 maggio 2006.

Il conto GAW 37/113 viene riportato nell'allegato n. 3.

#### Allegato 1

► DECRETO ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 31 luglio 2007 (Gu n. 250 del 26-10-2007). **Identificazione delle aree territoriali di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.**

#### Articolo 1

*Identificazione delle aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*

1. Le aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono identificate per l'anno 2007 in tutte le regioni e province autonome.

#### Articolo 2

*Aree territoriali di cui all'art. 2, lettera f), del regolamento (Ce) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002*

1. Le aree territoriali di cui all'art. 2, lettera f), del regolamento (Ce) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 sono identificate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

#### Articolo 3

*Incentivi economici connessi alla stipula di contratti di inserimento lavorativo con lavoratori residenti nelle aree di cui all'art. 1*

1. Gli incentivi economici di cui all'art. 59, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano ai contratti stipulati ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo solo ove le lavoratrici siano residenti nei territori di cui all'art. 2 del presente decreto.

#### Allegato 2 - Tabella donne nazionale

Natura del datore di lavoro	Ubicazione territoriale	Misura della riduzione contributiva a favore del datore di lavoro
Soggetti ammessi alla stipula non aventi natura di impresa	Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna	50%
	Altre regioni	25%
Imprese, comprese quelle artigiane	Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna Altre regioni	Versamento di una aliquota pari al 10% 25%

#### Allegato 3 - Variazioni al piano dei conti

Tipo variazione	I
Codice conto	GAW 37/113
Denominazione	Oneri relativi a periodi pregressi per agevolazioni contributive derivanti dai contratti di inserimento e di reinserimento
Denominazione abbreviata	ON.PERIODI PREGR.AGEV.CTR/VE PER CONTR.INSERIMENTO



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2008

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

#### Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

##### Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1339,34+180,76	540,37	25,46
I	1206,49	537,52	24,84
II	1043,60	532,54	22,83
III	892,00	527,90	21,95
IV	771,46	524,22	20,66
V	696,98	521,94	20,30
VI	625,75	519,76	19,73
VII	535,73+5,16	517,51	19,47

##### Apprendisti

Livello	Paga base (1/9/2006)		Contingenza (1/9/99)	
		Euro		Euro
II Prima metà		730,52		424,47
II Seconda metà		887,06		428,67
III Prima metà		624,40		420,77
III Seconda metà		758,20		424,93
IV Prima metà		540,02		417,83
IV Seconda metà		655,74		421,97
V Prima metà		487,89		416,31
V Seconda metà		592,43		420,13
VI Prima metà		438,02		414,28
VI Seconda metà		531,89		418,38

Il trattamento economico per gli apprendisti assunti a far data dal 2 luglio 2004 sarà di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

##### Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

#### Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

##### Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48





Sindacale

# L'Informatore

marzo 2008

## Amministrazione del personale

### Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.149,63

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.033,43

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.930,14

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.723,56

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005	125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006	120,00=
Totale	3.455,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005	125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006	120,00=
Totale	3.245,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005

	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006	120,00=
Totale	3.120,00

1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2008

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/9/2006) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Scatti di anzianità (1/10/86) Euro
I	728,23	530,04	15,49
II	611,39	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

### Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/1/2008) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Totale Euro	Terzo elemento Euro
Q.A	1.306,88	542,70	1.849,58	5,18
Q.B	1.174,75	537,59	1.712,34	5,18
I	1.058,70	536,71	1.595,41	4,18
II	926,58	531,59	1.458,17	7,43
III	846,98	528,26	1.375,24	3,36
IV	772,75	524,94	1.297,69	3,72
V	694,64	522,37	1.217,01	3,63 *
VI S	649,57	520,64	1.170,21	5,97
VI	633,11	520,51	1.153,62	5,97
VII	562,59	518,45	1.081,04	6,87

### Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/1/2008) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Totale Euro	Terzo elemento Euro
Q.A	1.301,20	542,19	1.843,39	5,18
Q.B	1.169,59	537,12	1.706,71	5,18
I	1.053,54	536,24	1.589,78	4,18
II	922,19	531,20	1.453,39	7,43
III	843,11	527,91	1.371,02	3,36
IV	769,39	524,64	1.294,03	3,72
V	691,54	522,09	1.213,63	3,63 *
VI S	646,73	520,38	1.167,11	5,97
VI	630,27	520,25	1.150,52	5,97
VII	560,01	518,22	1.078,23	6,87

\* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestire catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

**N.B.** La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2008

## Amministrazione del personale

### Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° gennaio 2007

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	{ datore di lavoro lavoratore (1)	23,81	23,81	23,81	23,81
		9,19	9,19	9,19	9,19
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	{ datore di lavoro lavoratore	0,60	-	0,60	0,60
		0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2008 a € 40.765,00 annuali; € 3.340,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).

(2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.

(3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUAUF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.

(4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).

(5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.

(6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).

N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

### TABELLE CONTRIBUTI

#### Minimali

	Inps (1/1/2008)		Inail (1/1/2008)	
	Tempo pieno	Tempo parziale	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 42,14 giorn. € 1095,64 mensili	€ 6,32 orari	Impiegati / operai € 43,60 giorn. € 1089,90 mensili	€ 6,54 orari
Dirigenti	€ 116,58 giorn. € 3031,08 mensili	€ 17,49 orari	Dirigenti (1) € 80,96 giorn. € 2024,10 mensili	€ 10,12 orari

(1) Dal 1° luglio 2007

#### Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2008)	Limite massimo (1/1/2008)	Riduzione contributiva (1/1/2008)
Fino a € 1857,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 858,58 mensili	5,84%
Oltre € 1857,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1031,93 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2008

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.340,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

**N.B.** La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2008, è di € 40.765,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.

### Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Impiegati	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Dirigenti	retribuzione totale	36,03%	9,19%	33,98%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,93%	9,49%	34,88%	9,49%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.340,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

**N.B.** Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2008, è di € 40.765,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2008

## Amministrazione del personale

### Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECOR- RENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda (A)	Dirig. (B)	Totale (A+B)
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	56.404,32 annui	1.1.2001	a. 6.542,90 t. 1.635,73 m. 545,24	564,04 141,01 47,00	7.106,94 1.776,74 592,24
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	59.224,54 annui	1.1.2002	a. 6.870,05 t. 1.717,51 m. 572,50	592,25 148,06 49,35	7.462,30 1.865,57 621,85
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484 - c.c. n. 9100 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237 - c.c. n. 45360 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448 - c.c.n. n. 13790 presso Banca Nazionale del Lavoro. Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2008

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - c.c. n. 18000 - Abi 08327 - Cab 03399 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. \*Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Alvisè Cadamosto, 14 - 00154 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - c/c 4106/13 - Abi 05696 - Cab 03202 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

### Impiegati - Operai - Assistenza sanitaria integrativa

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI	
		Iscrizione	Contributo mensile
EST	1.10.2006	30,00	10,00

Versamento contributi: EST - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi - Via Pisanelli, 40 - 40A 00196 Roma - Tel. 06/369937 - fax 06/36007110 - sito internet: www.fondoesit.it - c.c. n. 58300 - Abi 05584 - Cab 03200 - Cin A, presso Banca Popolare di Milano.

### Quadri - Impiegati - Operai - Previdenza integrativa

DENOMINAZIONE FONDO FON.TE	IMPORTI			
	Quota d'iscrizione		Contribuzione <sup>(1)</sup>	
	Azienda	Lavoratore	Azienda	Lavoratore
Lavoratori occupati prima del 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (2) 50% TFR
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (3) 100% TFR

Versamento quota d'iscrizione: Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Via I. Rossellini, 16 - 20124 Milano - Codice filiale 0555 - c.c. n. 000010010001 - ABI 01030 - CAB 01696 - CIN V - Intestato al Fondo Pensione FON.TE  
Trasmissione adesione: Previnet Spa, via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Tel. 041/5907054 - Fax 041/5907069 - email: fonte@previnet.it - sito internet: www.fondofonte.it

- (1) La contribuzione va determinata sulla retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto
- (2) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 5%.
- (3) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 10%.
- (4) Nuova percentuale dal 1° gennaio 2006.



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2008

## Amministrazione del personale

### Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 0306901798000005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006
<b>Quadri</b>	2,82	<b>Apprendisti 2a metà (1)</b>	
1	2,62	2	1,97
2	2,36	3	1,77
3	2,13	4	1,62
4	1,94	5	1,52
5	1,83	6	1,43
6	1,72	<b>Operatori di vendita</b>	
7	1,59	1a categoria	1,89
<b>Apprendisti 1a metà (1)</b>		2a categoria	1,71
2	1,73		
3	1,57		
4	1,44		
5	1,36		
6	1,28		

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari. Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

### Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili		Indennità base più indennità integrativa %		
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva	Agenti e rappresentanti in esclusiva			
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.197,00	sino a €	12.395,00	4%
		da 6.197,01 a	9.296,00	da 12.395,01 a	18.592,00	2%
		oltre	9.296,00	oltre	18.592,00	1%



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2008

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

### TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.





Sindacale

# L'Informatore

marzo 2008

## Amministrazione del personale

### TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE REGIONALE (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 10.329,14	0,90
Oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71	0,90
Oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,30
Oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68	1,40
Oltre euro 69.721,68	1,40

(1) In attesa dell'adeguamento della Regione Lombardia alla modifica degli scaglioni di reddito ai fini del calcolo Irpef, avvenuta mediante la Legge Finanziaria 2003, il contribuente dovrà far riferimento, per il calcolo dell'addizionale regionale Irpef, alla seguente tabella (Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L'addizionale regionale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

### Deduzioni per familiari a carico

#### A) Lavoro dipendente e assimilato

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.840 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 €	1.338 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: $502 \text{ €} \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 €	1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno.

Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 23.001 e 24.000 euro	10 euro	compreso tra 26.001 e 27.700 euro	40 euro
compreso tra 24.001 e 25.000 euro	20 euro	compreso tra 27.701 e 28.000 euro	25 euro
compreso tra 25.001 e 26.000 euro	30 euro		

#### B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

##### Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \text{ X} (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	$690 \text{ €} (\text{detrazione base}) \text{ X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:}$ $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, le detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

##### Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	900 €	figlio di età superiore a 3 anni	800 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220)	1.120 €	superiore a 3 anni (800+220)	1.020 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

##### Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2008

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800 D 900	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	B e C B e C B e C B e C B e C B e C		5B00 5B0P 5B10 5B1P 5B20 5B2P	Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%).
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D D B e C	Prestampata A.N.F. arr.  Rec. A.N.F.	35 L 036  F 110	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare. Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
ASSISTENZA AI DISABILI	D D D D D D B e C B e C	Mat. fac. L. 104/92  Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92  Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92  Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92  Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92  Ind. cong. art. 80 L. 388/2000  Cong. straord.  Rest. cong. straord.	L 053 L 054 L 056 L 057 L 058 L 070 C S01 M 070	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile. Importo di ore giornaliere corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile. Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado. Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile. Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile. Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000. Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro". Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C B e C	Retrib. dicembre  Retrib. dicembre	A 000 D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2008

## Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C	Art. 3 ter L. 438/92	M 950	Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.340,00 mensili e € 40.083,00 annuali per il 2007). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.
	B e C	Vers. Contr. Agg.	M 951	
	D	Rec. Contr. Agg.	L 951	
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PLO0 - SL00 - SV00 - UN00	Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria. Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. E.C.	X 000	
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02	XZ00	
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	
	B e C	Forza aziendale	FZ00	
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	E000	
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	S000	
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	
B e C	Lav. beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate	CS01		
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori. Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2008

## Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1813,08. Indennità di maternità obbligatoria eccedente il limite di euro 1813,08 per l'anno 2007. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1813,08. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1813,08.
	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Importo interessi a carico dell'azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi.
	B e C	Interessi	D 100	
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	E 000	Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2008

## Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	276	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS. Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	
D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401		
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9 bis, c. 1, L. 166/91	M980	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).
PREVIDENZA COMPLEMENTARE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/05	M900	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2008

## Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.

SINDACALE



Sindacale

# l'Informatore

marzo 2008

## Amministrazione del personale

### TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
<b>ANNO 1998</b>	Dicembre	108,1	1,502	2,627
<b>ANNO 1999</b>	Dicembre	110,4	2,128	3,096
<b>ANNO 2000</b>	Dicembre	113,4	2,717	3,538
<b>ANNO 2001</b>	Dicembre	116,0	2,293	3,220
<b>ANNO 2002</b>	Dicembre	119,1	2,672	3,504
<b>ANNO 2003</b>	Dicembre	121,8	2,267	3,200
<b>ANNO 2004</b>	Dicembre	123,9	1,724	2,793
<b>ANNO 2005</b>	Dicembre	126,3	1,937	2,953
<b>ANNO 2006</b>	Dicembre	128,4	1,662	2,747
<b>ANNO 2007</b>	Gennaio	128,5	0,078	0,183
	Febbraio	128,8	0,311	0,483
	Marzo	129,0	0,467	0,725
	Aprile	129,2	0,623	0,967
	Maggio	129,6	0,934	1,325
	Giugno	129,9	1,168	1,626
	Luglio	130,2	1,401	1,926
	Agosto	130,4	1,557	2,168
	Settembre	130,4	1,558	2,293
	Ottobre	130,8	1,869	2,652
	Novembre	131,3	2,259	3,068
	Dicembre	131,8	2,648	3,486

(\*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

### Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)



Welfare

# L'Informatore

marzo 2008

## Orientamenti e giurisprudenza

WELFARE

in questione è una delle priorità della programmazione ispettiva del ministero per l'anno corrente. ▼

### Indice

#### ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA

► Il contratto a progetto: le nuove precisazioni del ministero. . . . . **Pag. 39**

#### PREVIDENZA

► Attuazione dell'accordo sul Welfare. . . **Pag. 40**

► Erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello - Precisazioni in materia di retribuzione imponibile. . . . . **Pag. 42**

► Gestione separata: aliquote contributive e aliquote di computo per l'anno 2008. **Pag. 42**

► Proroga dei termini per l'emersione dei lavoratori irregolari e per la notifica della maxi-sanzione. . . . . **Pag. 43**

#### PREVIDENZA COMPLEMENTARE

► Previdenza complementare e pensionati. . . . . **Pag. 44**

La circolare ribadisce che il progetto (o programma o fase di esso) deve essere specificato per iscritto ed individuato nel suo contenuto caratteristico. Ciò è indispensabile per delimitare l'attività, collegata al risultato da conseguire, la quale, sola, potrà essere richiesta al collaboratore e non potrà essere modificata unilateralmente dal committente.

Riguardo al requisito della forma scritta, essa, ancorché richiesta ad probationem tantum, ha particolare rilevanza in quanto la sua assenza indurrà l'organo di vigilanza a ricondurre il rapporto alla sfera della subordinazione, ferma restando, afferma la circolare, la facoltà per il datore di lavoro di provare in sede giudiziaria l'effettiva sussistenza di un rapporto di natura autonoma. Il ministero ribadisce che il progetto non può totalmente coincidere con l'attività principale o accessoria dell'impresa come risultante dall'oggetto sociale né a essa sovrapporsi, potendo invece essere a essa funzionalmente collegato. A giudizio della circolare una prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata è assai difficilmente compatibile con un'attività di carattere progettuale. L'indagine sul coordinamento della prestazione deve accertare che l'inserimento del lavoratore nella struttura aziendale non sfoci in subordinazione e che sussista un'apprezzabile autonomia nell'esecuzione della prestazione. È necessario accertare che il collaboratore non sia utilizzato per una molteplicità di generiche attività estranee al progetto, rappresentando tale ipotesi una mera messa a disposizione di energie lavorative in favore del committente, tipica del rapporto subordinato.

Altri aspetti che possono considerarsi elementi indiziari particolarmente incisivi sono un compenso legato esclusivamente al tempo della prestazione; la "monocommitenza" (per quanto compatibile con il contratto a progetto) ed eventuali rinnovi di contratto non chiaramente giustificabili. Da ultimo, la circolare, pur riconoscendo che, in linea di principio, ogni attività lavorativa può essere dedotta sia in un rapporto di lavoro autonomo che in un rapporto di lavoro subordinato, afferma che, sulla base dell'esperienza di vigilanza finora accumulata e delle pronunzie di merito e di legittimità, alcune figure professionali, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo, sembrano non adattarsi allo schema causale del contratto a progetto: addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici; addetti alle agenzie ippiche; addetti alle pulizie; autisti e autotrasportatori; baby sitter e badanti; baristi e camerieri; commessi e addetti alle vendite; custodi e portieri; estetiste e parrucchieri; facchini; istruttori di autoscuola; lettori di contatori; manutentori; muratori e qualifiche operaie dell'edilizia; piloti e assistenti di volo; prestatori di manodopera nel settore agricolo; addetti alle attività di segreteria e terminalisti.

### IN PRIMO PIANO

#### Il contratto a progetto Le nuove precisazioni del ministero

Il ministero del Lavoro, con la circolare n. 4/2008 (reperibile sul sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)), torna ad occuparsi di contratti a progetto dopo le prime indicazioni svolte con la circolare n. 1/2004 e la successiva n. 17/2006 la quale, pur destinata agli operatori di call center, conteneva utili precisazioni estensibili anche alle altre ipotesi di contratto a progetto.

Le nuove istruzioni contengono una serie di indicazioni rivolte a sostenere l'omogeneità dei criteri di indagine nell'accertamento ispettivo, soprattutto in considerazione del fatto che l'attività di vigilanza sul fenomeno





**Welfare**

### **Attuazione dell'accordo sul Welfare**

Nella Gazzetta ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007, n. 247 che attua il Protocollo del 23 luglio 2007 in materia di previdenza e lavoro. Ne analizziamo, di seguito, le disposizioni in tema di welfare.

#### **Decontribuzione (art. 1, co. 67-70)**

Dal 1 gennaio 2008, viene disposta l'abrogazione del sistema di decontribuzione delle retribuzioni variabili di secondo livello fin qui utilizzato.

Si introduce un meccanismo fondato sulla domanda dell'impresa. Si prevede la sottoscrizione di un accordo collettivo di secondo livello (aziendale o territoriale); la retribuzione oggetto della decontribuzione deve essere incerta nel "se" e nel "quanto"; la decontribuzione massima sarà pari al 5% della retribuzione contrattuale percepita dal lavoratore e sarà totale per il lavoratore e nella misura del 25% per l'impresa.

Il provvedimento dispone, altresì, la detassazione, per l'anno 2008, delle retribuzioni in questione.

#### **Contributo sul lavoro straordinario (art. 1, co. 71)**

Dal 1° gennaio 2008 è soppresso il contributo aggiuntivo sul compenso per lavoro straordinario.

#### **Iscritti alla Gestione separata dell'Inps (art. 1, co. 79)**

Sempre da gennaio, il contributo da versare alla Gestione separata (rapporti di collaborazioni anche a progetto, amministratori, associati in partecipazione ecc.) aumenta progressivamente nelle seguenti misure:

- soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria: 24% per il 2008; 25% per il 2009 e 26% per il 2010. A queste percentuali si deve aggiungere lo 0,72% per le prestazioni temporanee;
- soggetti già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta: 17% per il 2008.

Ovviamente, le nuove aliquote sono applicabili ai nuovi contratti ed anche a quelli già in corso.

#### **Aliquota Ivs a carico del lavoratore (art. 1, co. 10 e 11)**

Con decorrenza 1 gennaio 2011, si prevede che l'aliquota Ivs a carico dei dipendenti aumenti dello 0,09%. Tale aumento, potrà essere evitato in presenza di intervenute effettive economie per lo stato.

#### **Disoccupazione ed ammortizzatori sociali (art. 1, co. 25-29)**

Sono entrate in vigore il 1 gennaio le norme che migliorano il trattamento di disoccupazione. Riguardo alla durata, essa diventa di 8 mesi per gli infracinquantenni e sale a 12 mesi per gli ultracinquantenni. L'importo è ora pari al 60% dell'ultima retribuzione per i primi 6 mesi; al 50% per il 7° e 8° mese ed il 40% per eventuali mesi successivi.

Anche l'indennità con requisiti ridotti ha visto crescere la percentuale: essa sale al 35% per i primi 120 giorni ed al 40% per i successivi, fino al 180° giorno. L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e, comunque, non superiore a 360 diminuito delle giornate di disoccupazione goduta e delle giornate lavorate.

La disposizione contiene, altresì, una delega al Governo per rendere più omogeneo ed estendere lo strumento degli

ammortizzatori sociali.

#### **Pensioni (art. 1, co. 1-19)**

##### *Pensione di vecchiaia*

Nessuna novità per quanto riguarda i requisiti della pensione di vecchiaia retributiva, ovvero la pensione che percepiranno coloro che hanno maturato 18 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995 e per la pensione di vecchiaia mista, ovvero per coloro che alla stessa data avevano meno di 18 anni di versamenti. Sono sempre necessari 20 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età per le donne e 65 per gli uomini. Ulteriore requisito è la cessazione del rapporto di lavoro.

Riguardo alla vecchiaia contributiva, ovvero la pensione di coloro che hanno iniziato a versare i contributi a partire dal 1 gennaio 1996 e di coloro che hanno optato per il sistema contributivo, fermo restando il requisito contributivo minimo di 5 anni, la nuova legge, riconfermando la "Maroni", richiede ora una età di 60 anni per le donne e di 65 per gli uomini. Si riconferma, altresì, che prima dei 65 anni la pensione può essere liquidata soltanto se superiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale.

La novità introdotta dalla legge in esame consiste nella previsione di finestre anche per i pensionati di vecchiaia, secondo le seguenti tabelle. Va ricordato che, secondo l'Inps la normativa in parola non è applicabile ai lavoratori che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2008 e alla data del 31 dicembre 2007 abbiano in corso il periodo di preavviso.

##### *Perfezionamento requisito anagrafico e contributivo*

	Decorrenza pensione	
	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
31 marzo	1° luglio	1° ottobre
30 giugno	1° ottobre	1° gennaio dell'anno successivo
30 settembre	1° gennaio dell'anno successivo	1° aprile dell'anno successivo
31 dicembre	1° aprile dell'anno successivo	1° luglio dell'anno successivo

#### **Pensioni di anzianità**

La nuova legge n. 247/2007 sostituisce il cd. "scalone", previsto dalla legge Maroni (L. n. 243/2004) con un sistema di età minime e quote, composte dall'età anagrafica e dalla anzianità contributiva.

Vediamo i requisiti utili alla maturazione della pensione di anzianità, con decorrenza 1 gennaio 2008, tenendo presente che, comunque, l'anzianità contributiva non può essere inferiore a 35 anni

##### **Lavoratori dipendenti**

- Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, almeno 58 anni di età e 35 anni di contribuzione;
- dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, la quota da raggiungere è 95 con un'età anagrafica minima di 59 anni;
- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 la quota da raggiungere è 96 con un'età anagrafica minima di 60 anni;



**Welfare**

# L'Informatore

marzo 2008

**Previdenza**

**WELFARE**

- a decorrere dal 1° gennaio 2013 la quota da raggiungere è 97 con un'età anagrafica minima di 61 anni.

*Lavoratori autonomi*

- Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, almeno 59 anni di età e 35 anni di contribuzione;

- dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, la quota da raggiungere è 96 con un'età anagrafica minima di 60 anni;

- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, la quota da raggiungere è 97 con un'età anagrafica minima di 61 anni;

- dal 1° gennaio 2013, la quota da raggiungere è 98 con un'età anagrafica minima di 62 anni.

Per quanto riguarda le "finestre", la nuova legge ha lasciato invariate quelle già previste (e ridotte a 2) dalla riforma Maroni, mentre ha riportato a 4 in un anno quelle relative alle anzianità con 40 anni di contributi.

sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.

Il Governo è stato, inoltre, delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per l'individuazione di quei lavoratori che svolgono lavori usuranti, i quali potranno accedere al pensionamento con un anticipo di tre anni sulle età previste dalla riforma, fermo restando il requisito minimo dei 35 anni di contributi e i 57 anni di età. Si tratterà di lavori particolarmente pesanti; notturni; di lavoratori addetti alla linea catena e degli autisti di mezzi pesanti addetti al trasporto di persone.

Per il solo anno 2008, è previsto che ai trattamenti pensionistici di importo superiore a otto volte il trattamento minimo non

### Finestre per le pensioni anticipate con 40 anni di contribuzione

Perfezionamento  
requisito contributivo

Decorrenza pensione

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

31 marzo	1° luglio se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno	1° ottobre
30 giugno	1° ottobre se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre	1° gennaio dell'anno successivo
30 settembre	1° gennaio dell'anno successivo	1° aprile dell'anno successivo
31 dicembre	1° aprile dell'anno successivo	1° luglio dell'anno successivo

### Finestre per le pensioni anticipate con meno di 40 anni di contribuzione

Perfezionamento  
requisito contributivo

Decorrenza pensione

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

31 marzo	1° gennaio dell'anno successivo	1° luglio dell'anno successivo
30 giugno	1° gennaio dell'anno successivo	1° luglio dell'anno successivo
30 settembre	1° luglio dell'anno successivo	1° gennaio del secondo anno successivo alla data di raggiungimento dei requisiti
31 dicembre	1° luglio dell'anno successivo	1° gennaio del secondo anno successivo alla data di raggiungimento dei requisiti

Le nuove disposizioni in tema di requisiti e di "finestre" e seguitano ad osservarsi le norme in vigore al 31 dicembre 2007 nelle seguenti situazioni:

- lavoratori che, antecedentemente alla data del 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria - nel limite di 15.000 unità:

A. lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2 dell'anzidetta legge n. 223 del 1991;

B. lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti.

C. nel limite di 5.000 unità, i lavoratori collocati in mobilità ai

sia riconosciuta la rivalutazione automatica.

Il Governo è stato, inoltre, delegato a costituire una commissione incaricata di rielaborare i coefficienti di trasformazione previsti dalla riforma Dini. Nel frattempo, con decorrenza 1 gennaio 2010 saranno applicati i coefficienti ridotti, indicati nella seguente tabella.

Età	Coefficiente rideterminato (*)
57	4,419
58	4,538
59	4,664
60	4,798
61	4,940
62	5,093
63	5,257
64	5,432
65	5,620



### **A agevolazioni per i giovani (art. 1, co. 72-74)**

È prevista la costituzione di un fondo che consentirà ai lavoratori a progetto, fino a 25 anni di età o 29 se laureati, iscritti alla Gestione separata di accedere ad un credito agevolato per sopperire alle cadute di reddito.

### **Totalizzazione (art. 1, co. 76-78)**

La possibilità di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti presenti in diversi fondi previdenziali, al fine di maturare il requisito pensionistico, è esteso anche ai periodi di durata minima pari a tre anni e non osta più l'aver raggiunto in un singolo fondo il requisito utile al pensionamento.

### **Riscatto studi (art. 1, co. 77-78)**

Con riferimento alle domande di riscatto dei corsi universitari presentate dal 1° gennaio 2008, gli oneri relativi possono essere versati in 120 rate mensili senza aggravio di interessi. Inoltre, il riscatto è ammesso anche a favore di coloro che non hanno ancora iniziato un'attività lavorativa e l'onere può essere dedotto dal soggetto del quale sono fiscalmente a carico. Infine, per le sole pensioni contributive, i contributi da riscatto sono utili anche ai fini della maturazione del diritto alla pensione.

## **Erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello Precisioni in materia di retribuzione imponibile**

L'articolo 1, comma 67 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che attua il Protocollo d'intesa con le parti sociali dello scorso luglio, dispone - con effetto dal 1° gennaio 2008 - l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello). Sull'argomento interviene l'Inps, con messaggio n. 2085 del 28 gennaio 2008, in [www.inps.it](http://www.inps.it).

In concreto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non trova più applicazione la specifica esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assistenziali e pensionistici delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello. A partire dalla stessa data, sulle predette erogazioni, è dovuta l'ordinaria contribuzione.

In sostituzione, il medesimo comma 67 introduce, in via sperimentale per il triennio 2008 - 2011, uno sgravio contributivo - nei limiti delle risorse stabilite dalla norma medesima - sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. La nuova procedura sperimentale sarà così modulata:

- preventiva domanda al ministero del Lavoro;
- sottoscrizione di un accordo collettivo di secondo livello (aziendale o territoriale);
- decontribuzione pari al 5% della retribuzione contrattuale percepita dal lavoratore e riduzione contributiva:
  - totale per il lavoratore, pari alla contribuzione a suo carico;
  - del 25% per il datore di lavoro. Non è più dovuto il contributo di solidarietà del 10%.

Per l'attuazione pratica del nuovo beneficio la legge, tuttavia, rimanda all'emanazione di un apposito decreto ministeriale. Le aziende che a seguito delle previsioni di cui ai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, non si fossero adeguate al disposto legislativo che abroga il regime di decontribuzione (ad esempio, le aziende dei settori edile e dell'artigianato che prevedono l'erogazione mensile dei compensi soggetti a decontribuzione), possono regolarizzare la contribuzione non versata entro tre mesi dal messaggio Inps (16 aprile 2008), senza aggravio di oneri accessori. In sede di regolarizzazione, le predette aziende potranno conguagliare gli importi da restituire con le somme loro eventualmente spettanti in base al nuovo regime introdotto legge 247/2007 per le erogazioni di secondo livello, secondo i criteri che saranno definiti nell'emanando decreto.

## **Gestione separata Aliquote contributive e aliquote di computo per l'anno 2008**

Con la circolare n. 8 del 17/01/08, l'Inps indica la misura delle aliquote contributive e delle aliquote di computo in vigore dal 1° gennaio 2008 per gli iscritti alla Gestione separata. La legge 24 dicembre 2007, n. 247, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, all'articolo 1, comma 79 ha infatti stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2008, le aliquote contributive pensionistiche e di computo per tutti gli iscritti alla Gestione separata aumentano di un punto percentuale.

Il predetto comma dispone, inoltre, che anche nel 2009 e nel 2010 vi sia l'aumento di un ulteriore punto percentuale dell'aliquota relativa agli soggetti che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie.

Pertanto per i lavoratori iscritti alla gestione separata, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010. Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento.



Welfare

# L'Informatore

marzo 2008

## Previdenza

WELFARE

### Le aliquote per il 2008

Categorie	lvs	malattia, maternità e assegni familiari	Totale quota
Iscritti che non risultino assicurati presso altre forme pensionistiche	24,00%	0,72%	24,72%
Pensionati o lavoratori iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria	17,00%	0,00	17,00%

Per gli iscritti che non risultino già assicurati ad altre forme pensionistiche, è dovuta l'ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e, per determinate categorie, alla malattia.

La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, già stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a partire dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento.

Di conseguenza le aliquote contributive dovute alla Gestione separata a decorrere dal 1° gennaio 2008, sono stabilite come segue:

- 24,72 per cento (24,00 aliquota lvs più 0,72 di aliquota aggiuntiva), dovuto per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 17,00 per cento, dovuto dai soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Le aliquote del 24,72 per cento e del 17,00 per cento, sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito.

Per quanto riguarda l'anno 2008 il massimale è di euro 88669,00 annui. Rimane immutata la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e di due terzi (2/3).

Per gli associati in partecipazione resta altresì ferma la ripartizione nella misura del 55 per cento a carico dell'associante e del 45 per cento a carico dell'associato.

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell'articolo 51 del Tuir, in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (c. d. principio di cassa allargato). Ne consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2008 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2007 sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2007.

## Proroga dei termini per l'emersione dei lavoratori irregolari e per la notifica della maxi-sanzione

È stato pubblicato nella Gu. n. 302 del 31 dicembre 2007 ed è entrato in vigore il giorno stesso il Dl n. 248/2007, cosiddetto "Milleproroghe".

L'art. 7, co. 1 del decreto prevede che il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi (articolo 3 del Dl 12/2002), relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, sia prorogato al 30 giugno 2008. Si tratta della maxi-sanzione per l'impiego di lavoratori in nero (da 1500,00 a 12000,00 euro per ogni lavoratore, maggiorata di 150 euro per ogni giornata di lavoro).

Nel medesimo articolo, al comma 2, si prevede, altresì, che il termine per presentare alle sedi Inps l'istanza per procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo dei rapporti di lavoro che non risultano da scritture o da documentazione obbligatoria, sia prorogato dal 30 settembre 2007 al 30 settembre 2008. Il comma 1192 della legge n. 296/06 prevedeva, come è noto, che, al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i datori di lavoro potessero presentare, nelle sedi dell'Inps territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza ai sensi del comma 1193. Trattasi di istanza che può essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale, finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative.



Welfare

## Previdenza complementare e pensionati

Con la deliberazione che si riporta, la Covip ha preso in esame l'ipotesi che un soggetto già pensionato possa alimentare una forma di previdenza complementare. Sulla base della normativa in vigore, la Commissione si esprime negativamente.

► **DELIBERAZIONE** Covip del 24 gennaio 2008. **Orientamenti in materia di adesione alle forme pensionistiche complementari da parte dei pensionati.**

Con riferimento al decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, è stata rappresentata alla Commissione l'esigenza di precisazioni in merito alla possibilità per i pensionati di aderire alle forme pensionistiche complementari.

Al riguardo, sotto il profilo normativo vengono in rilievo le disposizioni contenute negli artt. 8, comma 11, e 11 comma 2 del citato decreto legislativo.

In particolare secondo l'art. 8, comma 11, "La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. È fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche".

Secondo l'art. 11, comma 2 "Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari".

L'ordinamento dunque non disciplina specificamente la possibilità di adesione dei pensionati ma si limita a prevedere la facoltà di continuare a contribuire anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile purché alla data del pensionamento l'iscritto possa vantare almeno un anno di contribuzione

# L'Informatore

marzo 2008

## Previdenza complementare

ne alle forme di previdenza complementari.

Il punto nodale della questione risiede nell'interpretazione della espressione "raggiungimento dell'età pensionabile" e "data del pensionamento" contenute nel citato art. 8, comma 11.

Sul punto si ritiene che per raggiungimento dell'età pensionabile, possa intendersi, in assenza di ulteriori specificazioni, il compimento dell'età prevista nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Si reputa altresì che a tale concetto, per logica connessione, possa ricondursi anche il successivo riferimento "alla data del pensionamento".

Tenuto conto di quanto sopra, in base al combinato disposto delle norme sopra richiamate, per i titolari di pensione di vecchiaia o, comunque, per coloro che abbiano raggiunto il limite di età previsto per il conseguimento di tale trattamento pensionistico, l'adesione alle forme di previdenza complementare risulta preclusa.

Per tali pensionati, la disciplina di settore ammette solo la possibilità di continuare la contribuzione su posizioni aperte in forza di adesioni avvenute almeno un anno prima della data del pensionamento.

Diversa è invece la situazione dei titolari di pensione di anzianità che non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia.

Per tali soggetti, l'adesione alle forme di previdenza complementare appare ammissibile in presenza della medesima condizione prevista per continuare a contribuire alle forme di previdenza complementare indicata dall'art. 8, comma 11, e sopra richiamata, ossia della circostanza che l'iscrizione avvenga almeno un anno prima del compimento dell'età pensionabile, come sopra intesa, stabilita per il regime di previdenza obbligatoria di appartenenza.

Ricorrendo la condizione sopra citata, il soggetto che prosegue volontariamente la contribuzione oltre il compimento dell'età pensionabile potrà determinare autonomamente il momento della fruizione della prestazione, una volta conseguito il requisito minimo di almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

## Indice

### RIFIUTI

- ▶ Rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) - Differimento al 31.12.08 per quelli "nuovi" . . . . . **Pag. 45**
- ▶ Tariffa dei rifiuti urbani. Resta invariata anche per il 2008. . . . . **Pag. 46**

### SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

- ▶ Sicurezza sul lavoro - Sistema informativo integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro - Protocollo d'intesa e patto per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. . . . . **Pag. 46**
- ▶ Organizzazione della sicurezza in azienda - Compiti e attori - Prima parte **Pag. 47**
- ▶ Organizzazione della sicurezza in azienda - Compiti e attori - Seconda parte - Figure giuridiche - Compiti - Tabelle di riferimento. . . . . **Pag. 49**

### PREVENZIONE INCENDI

- ▶ Norme sulla sicurezza degli impianti - Strutture ricettive con oltre 25 posti letto - Proroga del termine al 30 giugno 2008. . . . . **Pag. 52**

## IN PRIMO PIANO

### Rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) Differimento al 31 dicembre per quelli "nuovi"

Il decreto "Milleproroghe", Dl 31 dicembre 2007, n. 248, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 302 lo stesso giorno, dispone con l'art. 30, commi 1 e 2, alcuni differimenti in materia di Raee. ▼

Il comma 1 dell'art. 30 stabilisce infatti che entro la trascorsa data del 28 febbraio un apposito decreto ministeriale individui le modalità semplificate per la raccolta e il trasporto ai centri di raccolta dei Raee ritirati dai distributori. Quindi, l'obbligo di ritiro dei Raee da parte dei distributori a fronte del-

l'acquisto di un apparecchio nuovo (one to one) oggi viene sospeso al pari delle sanzioni amministrative (da 150 a 400 euro per ogni apparecchio non ritirato o ritirato a titolo oneroso, secondo l'art. 16, comma 1 del Dlgs 151/2005).

Il comma 1 dell'art. 30 contenuto nel "Milleproroghe" diventa importante perché senza un accordo tra le parti (produzione e distribuzione) e altresì una specifica disposizione di legge che sollevi la distribuzione da tutte le incombenze di legge previste dalla disciplina degli operatori professionali della raccolta e del recupero (autorizzazioni, Albo dei gestori, scritture ambientali) l'avvio del sistema Raee diventa impossibile. Dunque, il sistema è differito di almeno tre mesi. È ovvio che la proroga non incide sull'obbligo di iscrizione al Registro presso la Camera di commercio, entro il trascorso 18 febbraio, come abbiamo spiegato con nostri precedenti articoli (cfr. articolo sull'argomento: Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, Informatore Commercio Turismo Servizi e Professioni n. 182, gennaio 2008, pag. 41, e, ancor più specificatamente, (cfr. articolo sull'argomento: Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, Informatore Commercio Turismo Servizi e Professioni n. 183, febbraio 2008, pag. 51).

Il comma 2 dell'art. 30, invece, è dedicato ai Raee nuovi (quelli immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005) che subiscono la seconda proroga dell'originario termine del 13.8.07 (secondo l'art. 20, c. 4 del Dlgs 151/05): il differimento al 31 dicembre 2008 per i Raee "nuovi" si è reso necessario per la mancanza di una norma armonizzata a livello Ue al fine di identificare il produttore di una apparecchiatura elettrica ed elettronica quando essa giunge a fine vita.

I Raee professionali nuovi non saranno a carico dei produttori ma dei detentori (consumatori) al pari di quelli storici, cioè quelli immessi sul mercato prima del 13.08.2005.

Quindi, rimane sospesa la sanzione per i produttori da 30 mila a 100 mila euro.

▶ DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007, n. 248. **Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.**  
(omissis)

Sezione XI  
Ambiente

### Articolo 30

*Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Con decreto del ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, di concerto con i ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalità semplificate per



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettera a), e c), dei Raee ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b). L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto".

2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: "entro e non oltre il 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2008", e, in fine, sono aggiunte le seguenti: "e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 12, comma 2".

## **Sistema informativo integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro Protocollo d'intesa e patto per la salute e sicurezza**

I ministeri della Salute e del Lavoro e della previdenza sociale, le Regioni e le province autonome, l'Inail, l'Ispecl e l'Ipsema hanno firmato, il 12 luglio scorso, un programma di collaborazione per la realizzazione del sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione (Sinp) nei luoghi di lavoro e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il Sinp è stato istituito al fine di orientare la programmazione e la pianificazione di azioni e di interventi di prevenzione e di tutela da parte della Pa, offrendo "a tutti i soggetti operatori del 'sistema prevenzione' riferimenti utili per le iniziative di propria competenza".

Con l'entrata in vigore della legge n. 123/2007, "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", è stata di grande attualità la costruzione di tale sistema informativo integrato, in quanto lo stesso art. 4, comma 3, stabilisce che "entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge", quindi entro il 25 novembre 2007, "il ministero della Salute, il ministero del Lavoro e della previdenza sociale, le Regioni e le province autonome, l'Inail, l'Ipsema, l'Ispecl e le altre Amministrazioni aventi competenze nella materia predispongano le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate relative ai singoli settori o comparti produttivi e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione. I dati contenuti nelle banche dati unificate sono resi pubblici con esclusione dei dati sensibili".

Tale previsione normativa, costituendone la base giuridica, dà nuovo impulso a una iniziativa avviata già da cinque anni e

# **L'Informatore**

marzo 2008

## **Rifiuti**

## **Tariffa dei rifiuti urbani Invariata anche per il 2008**

Nella "Finanziaria" 2008 (Legge 244 del 24.12.2007 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 285/L del giorno 28 dicembre 2007) all'art. 1, comma 166 viene stabilito che, nelle more della piena attuazione del "Codice ambientale" (L. 152/2006), il regime di prelievo per la tassazione dei rifiuti urbani da parte dei comuni nel 2006 resta invariato anche nel 2008. Ciò significa che anche per il corrente anno sono vietati i passaggi della Tarsu alla tariffa e viceversa.

## **Sicurezza e igiene del lavoro**

che ha coinvolto dapprima le Regioni e le province autonome, l'Istituto assicurativo e l'Istituto superiore per la prevenzione e, successivamente, i due ministeri competenti. In questo quadro il recente Protocollo d'intesa stipulato, il 12 luglio 2007, tra il ministero della Salute, il ministero del Lavoro, i presidenti delle Regioni e delle province autonome, l'Inail, l'Ispecl, l'Ipsema, rappresenta un ulteriore contributo al processo di attuazione del coordinamento istituzionale che fa pertanto bene sperare sulla condivisione, quantomeno da parte dei e tra i soggetti pubblici responsabili competenti, non solo dei principi della legge delega e dei contenuti delle nuove disposizioni, ma anche dei tempi di attuazione che queste disposizioni prevedono.

L'esigenza di una più approfondita conoscenza delle modalità di accadimento degli infortuni e delle patologie associate al lavoro, finalizzata alla progettazione di più efficaci interventi di prevenzione, coinvolge le competenze di diversi enti istituzionali, ai quali si richiedono livelli adeguati di cooperazione. In questo campo è stata molto importante l'iniziativa dei "Nuovi flussi informativi per la prevenzione nei luoghi di lavoro", attivati nel 2002 grazie alla collaborazione di Inail, Ispecl, Regioni e province autonome, mediante i quali si è data attuazione alle previsioni dell'art. 29, Dlgs n. 626/1994. L'iniziativa ha reso disponibili a livello regionale e delle singole Asl dati fondamentali per la programmazione e la pianificazione delle attività territoriali di prevenzione e di vigilanza, partendo dalla collocazione delle imprese in ogni territorio e dalla distribuzione, in queste imprese, sia degli infortuni sia delle malattie professionali.

Un primo significativo risultato dell'iniziativa dei flussi informativi è rappresentato dai Piani regionali di prevenzione, elaborati da tutte le Regioni e le province autonome e concretizzati a seguito dell'azione di coordinamento svolta dal ministero della Salute in stretto rapporto con il coordinamento tecnico delle Regioni, mediante le "Linee guida nazionali per la prevenzione dei rischi connessi al lavoro" (emanate, nell'ottobre del 2005, dal Ccm - Centro controllo malattie del ministero della Salute).



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

Il nuovo protocollo, che nasce dopo iniziative e misure recentemente assunte anche nel campo della emersione e della lotta al lavoro nero, ha come obiettivo una piena integrazione delle azioni di prevenzione, valorizzando competenze e conoscenze che fino ad oggi sono state gestite per lo più separatamente da istituzioni nazionali e locali e senza un'adeguata trasparenza e coerenza. Il sistema informativo integrato per la prevenzione nel lavoro (Sinp), invece, come definito dall'art. 3 del protocollo, "si basa e si alimenta progressivamente della produzione e dell'utilizzo dell'elaborazione in chiave preventiva delle informazioni derivanti dalle banche dati dei soggetti firmatari e si implementa altrettanto progressivamente con quelle esistenti e gestite da enti, istituzioni e organismi diversi". Del resto, nel protocollo si fa esplicito riferimento alla costituzione di un osservatorio nazionale e di osservatori regionali nell'ambito dei quali "valutare insieme i dati e sviluppare in sinergia azioni di prevenzione" e, in particolare, con riguardo a questi ultimi, si precisa che saranno costituiti - nell'ambito dei comitati di coordinamento previsti dall'art. 27, Dlgs 626/1994 - con la partecipazione delle parti sociali e che gli stessi costituiscono punto di riferimento per le azioni di prevenzione da realizzarsi a livello provinciale.

Segnaliamo, infine, che, nella più ampia strategia posta in essere dal sistema delle Regioni per individuare criticità e priorità della complessa attività di promozione della salute e di prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, si colloca il "Patto per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", approvato in data 1° agosto 2007 dalla Conferenza Stato-Regioni.

Si tratta di un documento che impegna Regioni, province autonome e ministero della Salute, basato su due fondamentali direttrici.

La prima contempla il raggiungimento di obiettivi strategici del Ssn, attraverso il rispetto di criteri omogenei per tutto il territorio nazionale tra i quali ricordiamo in particolare:

- il potenziamento complessivo dell'attività ispettiva e la definizione, per i servizi di prevenzione delle Asl, di standard di attività di vigilanza omogenei sul territorio nazionale;
- il potenziamento degli organici dei servizi delle Asl, sia in termini numerici, sia in termini di aggiornamento e della formazione professionale.

Mentre tra gli obiettivi della seconda direttrice meritano particolare menzione:

- la creazione di un Sistema informativo nazionale che, in virtù del Protocollo d'intesa di cui sopra (volto a dare organicità alle competenze e conoscenze dei vari enti coinvolti) sia in grado di eliminare inefficienze e malfunzionamenti;
- la predisposizione di piani operativi, a valenza almeno triennale, contestualizzati nelle realtà regionali e territoriali e mirati a specifici comparti, al fine di individuare i rischi emergenti per la salute dei lavoratori.

## **Organizzazione della sicurezza in azienda**

# **L'Informatore**

marzo 2008

## **Sicurezza e igiene del lavoro**

### **Compiti e attori (Prima parte)**

Con il presente articolo, il primo di una serie, tratteremo nei suoi aspetti generali il tema dell'organizzazione della sicurezza in azienda, prendendo in considerazione, essenzialmente, attività e figure giuridiche coinvolte, cioè "compiti e attori", e dedicando in prosieguo approfondimenti ad hoc in ordine alle più recenti innovazioni di legge.

#### **Prima parte**

Una norma fondamentale in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro è contenuta nel nostro codice civile, all'art. 2087, che recita: "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale di prestatori dei lavoro".

Si tratta di una disposizione normativa definita "clausola generale di sicurezza", in quanto stabilisce l'obbligo per l'imprenditore/datore di lavoro di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, anche quelle non specificamente previste in normative tecniche di settore, purché esistenti sul mercato come frutto della miglior scienza ed esperienza.

Conseguenza immediata e diretta di tale norma è che il datore di lavoro è chiamato ad attuare percorsi di aggiornamento volti a migliorare continuamente lo standard di sicurezza delle misure antinfortunistiche, al passo con l'evoluzione dell'esperienza industriale e del progresso tecnico.

La politica della salute e della sicurezza sul lavoro viene dunque a costituire parte integrante della gestione generale dell'azienda e, pertanto, le misure da attuare ad opera della direzione aziendale passano necessariamente attraverso una serie di attività che di seguito indichiamo:

- predisporre il lavoro delle proprie unità produttive, in particolare al momento delle scelte tecniche e organizzative delle operazioni, nel rispetto delle norme e dei criteri di prevenzione e in armonia con gli obiettivi e i programmi generali aziendali, al fine di permettere la pianificazione dei lavori in condizioni di sicurezza;
- assicurare il puntuale rispetto degli adempimenti legislativi in materia di sicurezza sul lavoro, in tema di protezione e di tutela della salute dei lavoratori e in merito all'antincendio, in particolare, per l'individuazione dei fattori di rischio e per la valutazione degli stessi;
- utilizzare risorse economiche e formulare il budget annuale ai fini della prevenzione al fine di realizzare interventi per migliorare la sicurezza delle macchine, degli impianti, degli immobili, degli ambienti di lavoro in genere, per acquistare i dispositivi di protezione individuale (Dpi) e per monitorare periodicamente le unità produttive;
- coordinare le attività di lavoro in modo che le singole operazioni e i singoli apporti siano armonizzati al fine di evitare che, con la loro interferenza e con il loro modo irrazionale di esprimersi, possano creare condizioni di rischio ulteriori;
- individuare, anche attraverso le unità competenti nelle attività (per esempio, di produzione, di manutenzione, di ricerca,





**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

# **L'Informatore**

marzo 2008

## **Sicurezza e igiene del lavoro**

di magazzino, ecc.), le misure preventive che il personale dipendente dovrà attuare;

- accertare che queste siano efficaci ed efficienti ai fini dell'antifortunistica e della salute; in caso contrario provvedere a ristabilire le normali condizioni di sicurezza e, se necessario, a emanare procedure operative, in special modo per i lavoratori a rischio maggiore;
- assicurare, avvalendosi anche di personale preposto, la rispondenza alle disposizioni di legge delle macchine, degli impianti, delle attrezzature, dei mezzi di sollevamento, delle opere provvisorie, dei materiali, dei prodotti chimici e di quanto altro utilizzato, adeguandoli, se necessario, alle nuove tecnologie in materia di sicurezza, di igiene ambientale e a quanto altro richiesto dalla normativa di prevenzione incendio;
- accertarsi che i dispositivi di sicurezza installati (protezioni elettriche e meccaniche, parapetti, sistemi di allarme, attrezzature antincendio, opere provvisorie, sistemi anticaduta per lavori in quota, sistemi di affrancatura e di sollevamento, ecc.) siano utilizzati e siano in perfetto stato di efficienza, nonché disporre, controllare ed esigere che tutti osservino le normative di legge e le disposizioni interne in materia di sicurezza, di igiene e di tutela dell'ambiente, utilizzando tutto quanto messo a disposizione;
- formulare programmi per la realizzazione di corsi in materia di sicurezza sul lavoro, da organizzare periodicamente all'interno dell'azienda, con la partecipazione del personale dipendente al fine precipuo di sensibilizzare i propri dipendenti ai problemi della sicurezza attraverso una conoscenza specifica dei rischi presenti nelle singole attività di lavoro;
- far redigere dal servizio di prevenzione e protezione procedure per l'emergenza e per l'evacuazione del personale;
- programmare le riunioni con i responsabili di produzione, con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con il rappresentante della sicurezza dei lavoratori per discutere, accertare e definire iniziative in merito alla sicurezza sul lavoro;
- rendersi certo che il personale dipendente sia sottoposto alle visite mediche richieste, all'atto dell'assunzione e periodicamente, da parte del medico competente;
- seguire l'andamento statistico degli infortuni e delle malattie professionali (per esempio, indici di frequenza, indici di gravità degli infortuni, percentuale delle ore di assenza per infortuni, ecc.) al fine di verificare se l'andamento infortunistico è in fase crescente o meno e, quindi, apportare, se necessario, le iniziative per promuovere una migliore prevenzione aziendale;
- istituire il servizio di prevenzione e protezione e designare il responsabile (Rsp) che svolge i compiti previsti dall'art. 9, Dlgs n. 626/1994;
- nominare, quando necessario, il medico competente per la sorveglianza sanitaria del personale (art. 4, comma 4, lettera c), Dlgs n. 626/1994);
- far eleggere, far designare il rappresentante della sicurezza dei lavoratori (art. 18, Dlgs n. 626/1994);
- nominare gli addetti al pronto soccorso e all'emergenza (Dm 10 marzo 1998).

### **Le attività dell'azienda**

Al fine di effettuare una efficace pianificazione della sicurezza in azienda (vedi sintesi in Tabella 1, pubblicata qui di seguito), la stessa deve:

- provvedere (al momento dell'assunzione, in caso di cambio di mansione, per l'utilizzo di nuovi prodotti chimici, per modifiche organizzative, ecc.) affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione sui rischi specifici connessi all'attività e una formazione in merito alla prevenzione da attuare;
- elaborare i documenti di valutazione dei rischi per singola attività lavorativa (compreso il rischio chimico, il rischio rumore e vibrazioni, miscele esplosive, se presenti, il rischio biologico e quello determinato dalla movimentazione manuale dei carichi), così come previsto dall'art. 4, commi 1 e 2, Dlgs n. 626/1994;
- definire i dispositivi di protezione individuale (Dpi) da consegnare agli addetti ai lavori in relazione ai rischi specifici presenti durante il lavoro;
- formulare delle linee guida per ogni singola mansione aventi lo scopo di fornire, ai singoli addetti (artt. 21 e 22, Dlgs n. 626/1994), informazioni sui rischi specifici connessi all'attività, informazioni e disposizioni generali al personale in materia di antifortunistica, sulle misure e sulle prescrizioni di protezione e di prevenzione specifiche che gli operatori devono attuare durante il lavoro e l'elenco dei Dpi da usare; queste linee guida vengono posizionate in tutti i posti di lavoro e a disposizione dei lavoratori che possono consultarle in ogni momento;
- formare i lavoratori addetti all'attività di prevenzione incendio, di evacuazione del personale in caso di emergenza e di pronto soccorso;
- richiedere l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali (Dpi) messi a loro disposizione;
- disporre di una manutenzione programmata degli ambienti di lavoro, delle attrezzature, delle macchine, degli impianti, dei mezzi di sollevamento e di trasporto, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni riportate sui libretti di manutenzione e di uso rilasciati dalle ditte costruttrici (è opportuno che le riparazioni e le manutenzioni eseguite siano riportate su apposite "schede-macchina" anche per essere mostrate, in caso di richiesta, agli organi di vigilanza competenti);
- eseguire periodicamente rilievi ambientali per riscontrare l'eventuale presenza di fattori di rischio nocivi alla salute (per esempio, presenza di fibre di amianto, di polveri, di fumi aerodispersi, di vibrazioni, di rumorosità, ricerca di componenti di materie prime e di prodotti chimici presenti, agenti biologici, ecc.);
- anche attraverso incontri e riunioni di lavoro, mantenere periodicamente e sistematicamente viva l'attenzione di tutti i dipendenti a svolgere le loro attività in azienda, tenendo presente che la politica sul problema della prevenzione e della protezione dai rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori è parte integrante delle finalità stesse dell'azienda;



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

# L'Informatore

marzo 2008

## Sicurezza e igiene del lavoro

• con riguardo ai lavori che vengono commissionati a ditte appaltatrici, obbligare queste ultime a rispettare tutte le disposizioni di legge in materia di assunzioni, di retribuzione, di assicurazione, di previdenza per il personale impegnato nelle operazioni relative all'espletamento del contratto; inoltre, è pertinenza delle ditte appaltatrici l'osservanza di tutte le opportune norme antinfortunistiche e l'impegno preciso a far rispettare, dal loro personale dipendente, ogni eventuale disposizione in merito alla sicurezza che, nell'esecuzione dell'incarico pattuito, venga prescritta o comunicata, dalla committente dei lavori, a tutela della incolumità del proprio personale dipendente; al fine di dimostrare, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), Dlgs n. 626/1994, la propria idoneità tecnico-professionale, la ditta appaltatrice deve produrre, prima dell'inizio dei lavori, la seguente documentazione:

- una copia del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato;
- la polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
- una copia del libro matricola recante i dati dei lavoratori dipendenti che saranno utilizzati nell'appalto;
- una copia della documentazione che accerta le iscrizioni e i versamenti presso gli istituti previdenziali (Inps - Inail);
- una copia del documento di valutazione del rischio (art. 4, Dlgs n. 626/1994) o, se si tratta di lavori edili, del Pos (art. 9, comma 1, lettera c-bis), Dlgs n. 494/1996) relativo ai lavori appaltati;
- la dichiarazione nella quale si attesta di aver provveduto:
  - a) all'informazione e alla formazione specifica dei lavoratori riguardante i rischi relativi alla mansione svolta presso lo stabilimento (artt. 21 e 22, Dlgs, n. 626/1994);
  - b) alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), del rappresentante dei lavoratori della sicurezza (Rls) e del medico competente (dove previsto); in applicazione alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 1, lettera b), Dlgs n. 626/1994, la ditta appaltante deve fornire

all'appaltatrice informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente oggetto dell'appalto (questa informazione è necessaria per consentire alla ditta appaltatrice di attuare, per il proprio personale dipendente, la prevenzione specifica in relazione ai rischi presenti negli ambienti oggetto dell'appalto).

### Organizzazione della sicurezza in azienda (Seconda parte) Figure giuridiche Compiti Tabelle di riferimento

Ad ogni figura professionale all'interno dell'azienda sono dalla legge attribuiti determinati compiti (da cui derivano conseguenti responsabilità) in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore.

Nel presente articolo prenderemo in considerazione le figure del dirigente, del preposto e del medico competente.

- Il dirigente deve:

- disporre e adottare tutte le prescritte e necessarie misure e apparati stabiliti dalla normativa generale vigente in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e di sicurezza del lavoro, di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di antincendio (a mero titolo esemplificativo, si indicano il Dpr 27 aprile 1955, n. 547, il Dpr 7 gennaio 1956, n. 164, il Dpr 19 marzo 1956, n. 302, il Dpr 19 marzo 1956, n. 303, il Dpr 24 luglio 1996, n. 459, il Dlgs 14 agosto 1996, n. 493, il Dlgs n. 626/1994, il Dlgs 25 luglio 2006, n. 257, il Dlgs 19 agosto 2005, n. 187, il Dlgs 10 aprile 2006, n. 195, la legge

**AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE**

Tabella 1

#### Pianificazione e organizzazione delle misure preventive e protettive della sicurezza

Attività aziendale

- Informazione sui rischi specifici e formazione sulla prevenzione
- Elaborazione dei documenti di valutazione dei rischi
- Scelta e distribuzione dei Dpi in relazione ai rischi specifici
- Formulazione di linee guida operative per singola mansione
- Formazione agli addetti all'emergenza ed al primo pronto soccorso
- Osservanza dei lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali
- Manutenzione programmata degli ambienti lavoro, delle attrezzature, delle macchine e degli impianti
- Eseguire rilievi ambientali con strumentazione
- Rispetto della normativa vigente per ditte appaltatrici presenti in azienda
- Controllo delle protezioni degli organi meccanici e delle apparecchiature elettriche
- Controllo dell'antinfortunistica nelle attività di magazzino
- Sorveglianza sanitaria
- Controllo dell'attrezzatura antincendio
- Elaborazione di procedure di emergenza
- Riesame per i miglioramenti delle misure preventive in atto



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

# **L'Informatore**

marzo 2008

## **Sicurezza e igiene del lavoro**

3 agosto 2007, n. 123, il Dm 10 marzo 1998) ovvero necessari e/o opportuni in relazione alle attuali acquisizioni scientifiche e/o tecnologiche, in modo tale da garantire la piena incolumità dei lavoratori dipendenti nonché di quelli autonomi e, comunque, dei terzi eventualmente presenti e da evitare il verificarsi di danni a persone o a cose;

- accertare che i responsabili delle unità da lui dipendenti conoscano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, adoperandosi perché agli stessi, a scopo di completamento e approfondimento, siano illustrate metodicamente le necessarie nozioni;

- impartire o fare impartire dai "preposti" le istruzioni o le disposizioni al personale in materia di sicurezza, controllando o facendo controllare che esse siano applicate;

- eseguire o disporre opportuni controlli alle linee di produzione, ai magazzini, alle aree di manutenzione al fine di accertare, con la necessaria periodicità, l'applicazione puntuale e costante delle misure antinfortunistiche da parte dei "preposti";

- controllare che i propri organi tecnici (ufficio progettazione, uffici tecnici, ecc.) si attengano, nel progettare gli ambienti di lavoro e gli impianti di produzione, al rispetto di una sana politica della prevenzione e all'adempimento dell'obbligo di osservare le normative che impongono parametri di idoneità, di efficienza e di sicurezza, con il rispetto di norme specifiche;

- pianificare e programmare gli interventi di riparazione, di manutenzione, di miglioramento degli impianti, di introduzione di dispositivi, ecc., secondo le disposizioni di legge e di buona tecnica, ovvero secondo le necessità di sicurezza emergenti nell'andamento delle lavorazioni;

- eliminare i rischi in relazione alle conoscenze acquisite, in base al progresso tecnico e, quando questo non è possibile, ridurli al minimo;

- sostituire quello che è fonte di pericolo (per esempio, materie prime, prodotti chimici, ecc.) con quello che non lo è o è meno pericoloso;

- valutare le capacità e le condizioni dei lavoratori, in rapporto alla loro salute e sicurezza, ai fini della definizione dei compiti e delle attività di lavoro;

- dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

- bloccare l'attività in caso di pericoli gravi e imminenti;

- coordinare, in caso di appalti, le attività proprie di stabilimento con quelle delle ditte esterne al fine dell'attuazione congiunta delle misure di prevenzione, per evitare incidenti e infortuni;

- assicurare la realizzazione dei corsi in materia di sicurezza per le maestranze da lui dipendenti (vedi Tabella 1, pubblicata qui di seguito).

• il preposto, il quale generalmente si identifica nel capo reparto, nel capo turno, nel capo cantiere, nel capo squadra o in coloro che esercitano attività di coordinamento e di controllo, deve:

- definire, in collaborazione col dirigente di settore, le misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza del personale da lui dipendente e le attività di controllo periodico per accertare che le macchine, gli impianti, le

attrezzature, i mezzi di sollevamento, gli automezzi, le opere provvisorie, le materie prime e i prodotti chimici utilizzati presentino sempre le garanzie di sicurezza necessarie;

- attuare le misure di sicurezza decise, organizzate e predisposte dal proprio superiore;

- istituire disposizioni interne al personale dipendente affinché vengano segnalate immediatamente situazioni di pericolo e vengano trovate soluzioni, anche immediate, che provvedano a eliminare il rischio;

- accertare che il personale operi con metodologie di lavoro sicure, nel rispetto delle norme di sicurezza disposte e che utilizzi i dispositivi di protezione dati in dotazione (per esempio, guanti, calzature di sicurezza, occhiali antinfortunistici, mascherine antipolvere, maschere antigas, otoprotezioni, imbracature di sicurezza, casco, ecc.);

- coordinare le attività di lavoro del personale in modo che le singole operazioni e i singoli apporti siano armonizzati al fine di evitare che si verifichino interferenze con altri addetti (eventualmente presenti) dipendenti di ditte terze;

- controllare che i dispositivi di sicurezza installati (per esempio, protezioni elettriche e meccaniche, parapetti, andatoie, passerelle, ponteggi, attrezzature anticaduta per i lavori in quota, impianti di aspirazione di polveri o di fumi aerodispersi, dispositivi di emergenza, allarmi, ecc.) siano utilizzati dal personale e siano in perfetto stato di efficienza;

- provvedere, direttamente sui posti di lavoro, a informare e a formare il personale, periodicamente e/o quando necessario (all'assunzione, al cambio di attività, in caso di acquisto di nuove attrezzature e di nuovi materiali, ecc.), sui rischi specifici esistenti, rendendo note le norme essenziali di prevenzione;

- assicurare ogni misura necessaria in materia di igiene sul lavoro, accertando che siano approntati gli opportuni mezzi di prevenzione (per esempio, impianti di aspirazione e di abbattimento di fumi e/o di polveri, impianti insonorizzanti, attrezzature antivibranti, ecc.) e che, conseguentemente, le condizioni degli ambienti di lavoro siano e rimangano rispondenti alle prescrizioni di legge e alle disposizioni aziendali;

- attuare, ai fini della sicurezza sul lavoro, le misure preventive definite per ogni attività lavorativa e riportate sul documento di valutazione del rischio;

- vigilare e accertare che il personale non effettui lavori di pulizia, di ingrassaggio, di oliatura o interventi manuali in genere su elementi in movimento delle macchine;

- controllare che i singoli lavoratori non compiano, di propria iniziativa, azioni e manovre che non siano di propria competenza e che possano compromettere la sicurezza propria e degli altri lavoratori;

- segnalare, alla direzione aziendale, i nominativi di quelli che non rispettano le disposizioni impartite in materia di sicurezza sul lavoro e proporre che vengano presi provvedimenti disciplinari (vedi Tabella 2, pubblicata qui di seguito).

• Il medico competente, libero professionista o dipendente della società, specializzato in medicina del lavoro (art. 17, Dlgs n. 626/1994), ha il compito di:

- eseguire la sorveglianza sanitaria attraverso accertamenti e visite preventive e periodiche e dichiarazioni di idoneità alla mansione specifica;



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

# L'Informatore

marzo 2008

## Sicurezza e igiene del lavoro

- collaborare con il servizio di prevenzione e protezione, sulla specifica conoscenza delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- istituire e aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio, da custodire in azienda, con salvaguardia del segreto professionale;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari ai quali sono sottoposti;
- comunicare, in occasione della riunione di cui all'art. 11, D.lgs n. 626/1994, i risultati anonimi collettivi degli accerta-

- menti clinici e strumentali effettuati e fornire indicazioni sul significato di questi;
  - collaborare per la predisposizione in azienda del servizio di pronto soccorso;
  - qualora esprima un giudizio sull'idoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne deve informare per iscritto la direzione aziendale e il lavoratore;
  - collaborare alla stesura del documento di valutazione del rischio con il servizio di prevenzione e protezione (vedi Tabella 3, pubblicata qui di seguito).
- Rinviamo ad un prossimo articolo l'analisi dei compiti delle altre figure giuridiche interne all'azienda.

**Tabella 1**

### Il dirigente

- 1 Attua la vigente normativa generale in materia di sicurezza;
- 2 accerta che i responsabili di unità (da lui dipendenti) conoscano le norme vigenti, adoperandosi, se del caso, perché agli stessi vengano illustrate metodicamente le necessarie nozioni;
- 3 impartisce disposizioni in materia di sicurezza controllando che vengano applicate;
- 4 progetta gli ambienti di lavoro e gli impianti di produzione nel rispetto di una sana politica della prevenzione;
- 5 pianifica e programma gli interventi di riparazione, manutenzione, miglioramento degli impianti, introduzione dei dispositivi, secondo le necessità di sicurezza emergenti dall'andamento delle lavorazioni;
- 6 elimina i rischi in relazione alle conoscenze acquisite, in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, li riduce al minimo;
- 7 sostituisce quello che è pericoloso con quello che non lo è o è meno pericoloso;
- 8 valuta le capacità dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza ai fini della definizione dei compiti e delle attività di lavoro;
- 9 dà priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- 10 blocca l'attività in caso di pericoli gravi;
- 11 organizza le attività proprie di stabilimento con quelle delle ditte esterne per evitare incidenti e infortuni;
- 12 assicura la realizzazione di corsi in materia di sicurezza per le maestranze.

**Tabella 2**

### Il presupposto

- 1 Definisce con il dirigente le misure generali e specifiche per la protezione dei lavoratori e le attività di controllo periodico negli ambienti di lavoro;
- 2 attua le misure di sicurezza decise, organizzate e predisposte del proprio superiore;
- 3 istituisce disposizioni al personale affinché vengano segnalate situazioni di pericolo;
- 4 accerta che il personale operi con metodologie di lavoro sicuro;
- 5 coordina le attività di lavoro per evitare interferenze con dipendenti di ditte terze;
- 6 controlla lo stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza installati e che vengano utilizzati;
- 7 accerta l'utilizzo dei DPI da parte del personale dipendente;
- 8 provvede a informare e formare il personale;
- 9 assicura ogni misura necessaria in materia di ambiente di lavoro;
- 10 attua le misure preventive definite per ogni attività lavorativa e riportate sul documento di valutazione del rischio;
- 11 controlla che il personale non effettui interventi manuali su elementi in movimento delle macchine e su apparecchiature elettriche in funzione;
- 12 controlla che i lavoratori non compiano di propria iniziativa azioni o manovre che non siano di propria competenza;
- 13 controlla nei lavori eseguiti in quota che il personale usi ponteggi, piattaforme e, quando necessario, l'imbracatura di sicurezza;
- 14 segnala alla direzione aziendale i nominativi di coloro che non rispettano le disposizioni impartite.

**AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE**



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

# **'Informatore**

marzo 2008

## **Sicurezza e igiene del lavoro**

**Tabella 3**

### **Il medico competente**

- 1 Esegue la sorveglianza sanitaria;
- 2 collabora con il servizio di prevenzione e protezione;
- 3 istituisce e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio con salvaguardia del segreto professionale
- 4 fornisce informazione ai lavoratori sul significato degli accertamenti;
- 5 partecipa alla riunione annuale della sicurezza di cui all'art. 11, Dlgs n. 626/1994;
- 6 collabora per la predisposizione del servizio di pronto soccorso;
- 7 esprime giudizi di idoneità alla mansione specifica;
- 8 visita gli ambienti di lavoro congiuntamente al Rspp;
- 9 collabora con il Rspp alla elaborazione del documento di valutazione del rischio.

## **Prevenzione incendi**

### **Prevenzione incendi Norme sulla sicurezza degli impianti Strutture ricettive con oltre 25 posti letto Proroga del termine al 30 giugno**

Nel consueto decreto "Milleproroghe" di ogni fine anno, Dl 31 dicembre 2007 n. 248 pubblicato lo stesso giorno in Gazzetta ufficiale n. 302, tra le varie disposizioni compare all'art. 3 la ulteriore proroga dei termini, già previsti per il 31 dicembre scorso, al 30 giugno 2008 in materia di prevenzione incendi

per le strutture ricettive esistenti con oltre 25 posti letto (cfr. nostri precedenti articoli sull'argomento: Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, Informatore Commercio Turismo Servizi n. 89, luglio-agosto 1999, pag. 50; Informatore Commercio Turismo Servizi n. 92, novembre 1999, pag. 48; Informatore Commercio Turismo Servizi n. 96, marzo 2000, pag. 59; Informatore Commercio Turismo Servizi n. 118, marzo 2002, pag. 63; Informatore Commercio Turismo Servizi e Professioni n. 131, maggio 2003, pag. 54; Informatore Commercio Turismo Servizi e Professioni n. 179, ottobre 2007, pag. 51), purché abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005, per il completamento degli adempimenti relativi alla messa a norma circa le disposizioni di prevenzione incendi.

Per completezza di informazione, pubblichiamo qui di seguito, il testo dell'art. 3, commi 1 e 2, del Decreto Legge 31.12.2007, n. 248.



Tributario

# L'Informatore

marzo 2008

Varie

## Indice

### VARIE

- ▶ Manovra finanziaria 2008 - Legge n. 244 del 24 dicembre 2007. . . . . **Pag. 53**

### IMPOSTE DIRETTE

- ▶ Schema di certificazione degli utili corrisposti, provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2007 . . **Pag. 63**

**IN  
PRIMO  
PIANO**

## Manovra finanziaria 2008 Si conclude l'analisi

Termina in questo numero l'analisi delle novità contenute nella legge Finanziaria per l'anno 2008. ▼

### Reverse charge (art. 1, commi 155, 156, 157, 162 e 163)

#### Nuovo regime sanzionatorio

Per i casi di irregolarità nell'applicazione del meccanismo del reverse charge è stabilito quanto segue.

All'acquirente/committente che non assolve l'Iva sugli acquisti di beni e servizi soggetti al meccanismo del reverse charge è comminata la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta, con un minimo di € 258.

La medesima sanzione, è applicabile al cedente/prestatore che addebita irregolarmente l'Iva in fattura, omettendone il versamento

L'acquirente/committente è solidalmente responsabile per il versamento dell'Iva e della sanzione.

Nei casi in cui l'Iva sia assolta, ancorché irregolarmente, è applicabile la sanzione pari al 3% dell'imposta, con un minimo di € 258, fermo restando il diritto per l'acquirente/committente alla detrazione dell'Iva a credito sugli acquisti; per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni in esame la sanzione applicabile non può superare l'importo di € 10.000; è prevista la responsabilità solidale di entrambe le parti per il pagamento della sanzione.

Qualora non venga emessa la fattura per le operazioni assoggettate al reverse charge, al cedente/prestatore è applicabile la sanzione dal 5% al 10% del corrispettivo, fermo restando l'obbligo per l'acquirente/committente di regolarizzare l'omissione (emissione di autofattura in duplice copia, versamento dell'Iva, ecc.).

### Cessioni immobili strumentali

Dal 1° marzo 2008 l'applicazione del reverse charge è estesa alle cessioni di immobili strumentali effettuate verso soggetti con pro-rata non superiore al 25%.

Per le cessioni di immobili strumentali imponibili per opzione è confermata l'applicazione del reverse charge già prevista dal Dm 25 maggio 2007, con decorrenza 1° ottobre 2007. Anche tali ultime cessioni assumono rilevanza quali operazioni "ad aliquota zero" ai fini del rimborso annuale e infrannuale dell'Iva, a decorrere dai rimborsi richiesti dal 1° gennaio 2008.

Alle cessioni di immobili strumentali da parte dell'impresa costruttrice/ristrutturatrice entro quattro anni dall'ultimazione della costruzione/intervento si continua ad applicare l'Iva secondo le regole ordinarie.

### Contraente generale

A decorrere dal 1° febbraio 2008 il meccanismo del reverse charge previsto per le prestazioni di servizi rese dai subappaltatori nel settore edile non si applica alle prestazioni rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

### Termini di presentazione delle dichiarazioni (art. 1, commi da 217 a 220)

Il mod. 770 ordinario dovrà essere presentato entro il 31 luglio.

Rimane al 31 marzo la scadenza di presentazione del mod. 770 semplificato.

Le dichiarazioni dei redditi e Irap delle persone fisiche, società di persone ed equiparate vanno presentate, esclusivamente per via telematica, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Sono esonerati dall'obbligo di invio telematico i contribuenti impossibilitati ad utilizzare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione.

Le persone fisiche non titolari di reddito di lavoro autonomo o d'impresa possono presentare la dichiarazione dei redditi, oltre che in via telematica, anche inviando dall'estero una raccomandata (o altro mezzo analogo).

I soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono effettuare la scelta di destinazione dell'8 per mille Irpef presentando un apposito modello (da approvare) o il Cud presso un ufficio postale ovvero per via telematica (diretta o tramite intermediario abilitato).

### Nuovo regime dei contribuenti minimi (art. 1, commi da 96 a 117)

A decorrere dall'anno 2008 è introdotto un nuovo regime fiscale definito dei "contribuenti minimi".

#### Soggetti interessati

Si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno i seguenti requisiti:

a) nell'anno solare precedente:

- 1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
- 2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
- 3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile a

TRIBUTARIO



**Tributario**

un progetto, programma di lavoro o fase di esso, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;

b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività, di presumere la sussistenza dei suddetti requisiti.

*Fattispecie che non consentono l'applicazione del regime dei minimi*

Non sono considerati contribuenti minimi:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva;

b) i soggetti non residenti;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, numero 8), Dpr n. 633/1972 e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, Dl n. 331/1993;

d) i soci/associati di società di persone, associazioni professionali o società di responsabilità limitata trasparenti ex art. 116, Tuir.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate in esame afferma quanto segue:

"Non sono compatibili con il regime dei contribuenti minimi i regimi speciali Iva riguardanti le seguenti attività :

- agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del Dpr n. 633 del 1972);

- vendita sali e tabacchi (art. 74, primo c. del Dpr n. 633/72);

- commercio dei fiammiferi (art. 74, primo c. del Dpr n. 633/72);

- editoria (art. 74, primo c. del Dpr n. 633/72);

- gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, primo c. del Dpr n. 633/72);

- rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, primo c. del Dpr n. 633/72);

- intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al Dpr n. 640/72 (art. 74, sesto comma del Dpr n. 633/72);

- agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter. del Dpr n. 633/72);

- agriturismo (art. 5, comma 2, della legge 413/91);

- vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, del Dpr n. 600/73);

- rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (articolo 36 del Dl n. 41/95);

- agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del Dl n. 41/95)".

*Ingresso nel regime dei minimi*

Oltre ai soggetti che svolgono già un'attività d'impresa/lavoro autonomo, il regime può essere applicato anche da parte delle persone fisiche che iniziano l'attività, a condizione che attestino nella dichiarazione di inizio attività la sussistenza dei requisiti sopra indicati, tenendo conto che il limite di ricavi/compensi va ragguagliato ad anno.

In attesa dell'entrata in funzione della nuova modulistica si dovrà utilizzare il mod. AA9/8 attualmente in vigore, barrando la casella "Contribuenti minori" presente nel quadro B.

La citata circolare n. 73/E, con riferimento ai contribuenti già in attività, precisa che il regime dei minimi rappresenta il regime naturale:

- per i soggetti in possesso dei requisiti;

- per i soggetti che avendone i requisiti hanno applicato nel 2007 il regime della franchigia ex art. 32-bis, Dpr n. 633/72. Tali soggetti continuano ad usare lo speciale numero di partita Iva loro attribuito, a prescindere dal regime che adotteranno.

Possono applicare il regime dei minimi anche:

- i contribuenti che nel 2007, pur in possesso dei requisiti per poter applicare il regime della franchigia hanno adottato il regime ordinario.

Infatti, è stabilita una deroga alla disciplina delle opzioni che stabilisce il triennio quale periodo minimo di permanenza nel regime ordinario;

- i contribuenti che hanno applicato il regime delle nuove iniziative produttive in possesso anche dei requisiti per l'accesso al regime dei minimi.

Tali soggetti possono comunque continuare ad adottare il regime delle nuove iniziative produttive fino al termine di durata dello stesso.

*Semplificazioni Iva*

I contribuenti minimi non addebitano l'Iva a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti.

I medesimi contribuenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

In ordine alla semplificazione degli adempimenti da osservare ai fini Iva, la circolare n. 73/E conferma che i contribuenti in esame sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta e dai seguenti obblighi :

- registrazione delle fatture emesse;

- registrazione dei corrispettivi;

- registrazione degli acquisti;

- tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione;

- dichiarazione e comunicazione annuale;

- compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori .

I contribuenti minimi devono, invece, osservare i seguenti obblighi:

- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;

- certificazione dei corrispettivi; sulle fatture emesse dovrà annotarsi che trattasi di "operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008";

- integrazione della fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta (ad esempio, nell'ipotesi di operazioni soggette al reverse charge) con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versamento dell'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a



Tributario

quello di effettuazione dell'operazione;

- presentazione degli elenchi Intrastat.

Le cessioni di beni effettuate da parte dei contribuenti minimi a soggetti comunitari, non sono considerate cessione intracomunitarie.

Sulla fattura emessa si dovrà indicare che l'operazione "non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331".

Ai fini Iva, sono stabilite specifiche disposizioni per il passaggio dal regime ordinario al regime dei minimi.

È, infatti, necessario:

- procedere alla rettifica della detrazione operata ai sensi dell'art. 19 bis2, Dpr n. 633/72.

La rettifica riguarda i beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzate e va effettuata in un'unica soluzione; per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la rettifica va eseguita soltanto se non sono trascorsi quattro anni dalla loro entrata in funzione ovvero dieci dalla data di acquisto per i fabbricati o loro porzioni e non si effettua per i beni di costo unitario non superiore a € 516,46 o per i beni il cui coefficiente d'ammortamento è superiore al 25%.

L'importo risultante dalla rettifica deve essere versato in un'unica soluzione ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi.

La prima o unica rata è versata entro il termine per il versamento a saldo dell'Iva relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi.

Il debito può essere estinto anche mediante compensazione. Nella dichiarazione Iva relativa all'ultimo anno in cui è applicato il regime ordinario si tiene conto anche delle fatture ad esigibilità differita per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.

L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa all'ultimo anno in cui l'Iva è applicata nei modi ordinari può essere chiesta a rimborso o può essere utilizzata in compensazione nel mod. F24.

*Semplificazioni imposte sui redditi*

I contribuenti minimi sono esonerati, anche ai fini delle imposte sui redditi, dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.

Gli stessi sono obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi.

Per gli esercenti arti e professioni, la circolare n. 73/E ribadisce l'obbligo di tenere uno o più conti correnti o postali ex art. 19, comma 3, Dpr n. 600/73 e di riscuotere i compensi in denaro d'importo superiore a € 1.000 (€ 500 dall'1 luglio 2008) attraverso "mezzi di pagamento elettronici".

I contribuenti minimi sono esenti dall'Irap.

Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni.

I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collabo-

tori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

Su tale reddito si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento.

Nel caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.

Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

*Passaggio dal regime ordinario al regime dei minimi*

I componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime dei contribuenti minimi, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di adozione del regime agevolato solo per l'importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro.

In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro, le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio.

In caso di importo negativo della somma algebrica lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito.

*Perdite fiscali*

Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime dei contribuenti minimi possono essere computate in diminuzione del reddito determinato secondo le regole ordinarie stabilite dal citato Testo unico.

Le perdite fiscali generatesi nel corso dell'applicazione del regime dei contribuenti minimi sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi.

*Opzione per il regime ordinario*

I contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

In deroga a queste disposizioni, l'opzione esercitata per il periodo d'imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99.

*Cause di decadenza dal regime*

Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione





Tributario

dall'anno successivo a quello in cui:

- viene meno uno dei requisiti previsti per poter usufruire di tale agevolazione, ossia superamento del limite di ricavi/compensi, effettuazione di cessioni all'esportazione, sostenimento di spese per i dipendenti o lavoratori a progetto, ecc.;
- si verifica l'utilizzo di regimi speciali Iva, cessioni di fabbricati e mezzi di trasporto nuovi, partecipazione a società di persone, srl trasparenti o studi associati.

Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi per cespiti superano il limite dei ricavi/compensi venga superato di oltre il 50 per cento, cioè superi € 45.000.

Verificandosi tale ipotesi:

- la decadenza si verifica già dall'anno in cui è stato superato il limite, analogamente a quanto previsto nel regime delle nuove iniziative produttive ex art. 13, legge n. 388/2000;
- il contribuente è tenuto a versare l'Iva relativa alle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare mediante scorporo dai corrispettivi.

In tal caso sarà dovuta l'Iva relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 27, Dpr n. 633/1972 per la frazione d'anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.

La cessazione dall'applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite dei ricavi/compensi, comporta l'applicazione del regime ordinario nei successivi tre anni.

Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui l'accertamento è divenuto definitivo a seguito del quale è venuta meno una delle condizioni per l'accesso al regime o si verifica una fattispecie in cui non è possibile applicare il regime dei minimi.

Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime fiscale agevolato previsto a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole di tale regime, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto al regime agevolato, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime.

Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello agevolato.

#### *Studi di settore e parametri*

I contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore dei parametri; sono esclusi anche dalla compilazione dei modelli studi o parametri.

#### *Sanzioni*

In caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti minimi dei dati attestanti i requisiti e le condizioni che determinano la cessazione del regime privilegiato, le misure delle san-

zioni minime e massime stabilite dal Dlgs n. 471/1997 sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato.

#### *Disposizioni varie*

Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione di tale agevolazione.

Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal regolamento di cui al Dpr n. 322/1998.

I contribuenti che hanno esercitato l'opzione per il regime della franchigia, possono applicare le disposizioni in esame, per il periodo d'imposta 2008, anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale.

In tal caso la revoca, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

#### *Decorrenza*

Le disposizioni relative al regime agevolato si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2008.

#### **Immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati (art. 1, commi da 25 a 28)**

Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula, l'imposta di registro è pari all'1%, mentre le imposte ipotecarie e catastali sono pari al 3%.

Le suddette aliquote si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2008.

#### **Introduzione delle "white list" (art. 1, commi da 83 a 90)**

In materia di paradisi fiscali, la legge finanziaria in esame si propone di abolire le c.d. "black list" e di introdurre le c.d. "white list", che si basano sull'individuazione degli Stati e territori con i quali sussiste un sufficiente scambio di informazioni e caratterizzati da un livello di tassazione ritenuto congruo. Le regole sulle "white list" entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto dell'Economia, che individuerà i Paesi appartenenti alle "white list".

#### **Esenzione canone Rai (art. 1, comma 132)**

Nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a € 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.

Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra € 500 ed € 2.000 per ciascuna annualità evasa.

Con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze sono indicate le modalità applicative della suddetta disposizione.



Tributario

**Responsabilità dei revisori dei conti (art. 1, commi da 92 a 94)**

I soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e dell'Irap, che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi prescritti dall'articolo 2409-ter, terzo comma, del codice civile, sono puniti, qualora da tali omissioni derivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi o dell'Irap, con la sanzione amministrativa fino al 30 per cento del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente.

In caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o dell'Irap si applica, oltre alla disposizione sopra descritta, la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065.

Le suddette disposizioni si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Inoltre, la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.

**Interessi su crediti tributari (art. 1, commi 139 e 140)**

Decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero all'imposta sul reddito delle società producono, a partire dal 1° gennaio 2008, interessi giornalieri a un tasso definito ogni anno con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del Tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell'anno precedente a tale decreto.

La quantificazione delle somme sulle quali devono essere calcolati gli interessi è effettuata al compimento di ciascun anno, a partire:

- a) dal 1° gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine decennale è maturato anteriormente a tale data;
- b) dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri casi.

**Confisca per reati in materia di imposte dirette e Iva (art. 1, comma 143)**

La confisca di cui all'art. 322-ter, codice penale si applica, qualora configurino una fattispecie penalmente rilevante, anche ai reati, previsti dal Dlgs n. 74/2000, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele o omessa, omesso versamento di ritenute, omesso versamento Iva, indebita compensazione, sottrazione fraudolenta di beni al pagamento di imposte.

**Rateazione somme da controlli automatici e formali (art. 1, commi 144 e 147)**

Le somme dovute dal contribuente a seguito di controlli automatici e formali ex art. 36-ter, Dpr n. 600/1973 se superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi.

In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente o da terzo datore ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena.

A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili.

L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria.

Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca.

In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo è concesso dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso.

La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione.

Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.

Se è stata prestata garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.

La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata. Tali disposizioni si applicano anche alle somme da versare,



Tributario

superiori a cinquecento euro, a seguito di ricevimento della comunicazione relativa ai redditi soggetti a tassazione separata.

Nei casi di decadenza dal beneficio in esame non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo previsto dall'art. 19 del Dpr n. 602/1973.

Tali disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso, rispettivamente:

- a) al 31 dicembre 2006, per le somme dovute a seguito di controlli automatici;
- b) al 31 dicembre 2005, per le somme dovute a seguito di controlli formali;
- c) al 31 dicembre 2004, per le somme dovute a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi assoggettati a tassazione separata, salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all'articolo 21 del Tuir, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.

**Rateazione somme iscritte a ruolo (art. 1, comma 145)**

Da 50 milioni di lire è passato a € 50.000 l'importo oltre il quale, al fine di ottenere dall'Ufficio la possibilità di rateizzare le somme iscritte a ruolo o la sospensione della riscossione in ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il contribuente deve prestare idonea garanzia, che ora può essere costituita anche da ipoteca su immobili.

**Limite di compensazione dei crediti d'imposta (art. 1, commi da 53 a 57)**

A partire dal 1° gennaio 2008, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di € 250.000.

L'ammontare eccedente può essere riportato negli esercizi successivi anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

**Credito d'imposta per la ricerca e sviluppo (art. 1, comma 66)**

Come noto, la legge Finanziaria per il 2007 ha introdotto, per il triennio 2007 - 2009, un credito d'imposta nella misura pari al 15% per un importo massimo agevolabile di 15 milioni di euro per ogni periodo d'imposta, a favore delle aziende che sostengono costi per attività di ricerca industriale e di sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

La legge finanziaria per il 2008 riconosce il suddetto credito d'imposta nella nuova misura pari al 40% per un importo massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta. Viene eliminata la disposizione che subordinava l'efficacia della agevolazione in esame all'autorizzazione delle Comunità europee.

**Credito d'imposta per gli studi professionali (art. 1, commi da 70 a 76)**

Al fine di favorire la crescita delle aggregazioni professionali, agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, formati da almeno quattro ma non più di dieci professionisti è attribuito un credito d'imposta pari al 15% dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche in lea-

sing, di arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine per ufficio impianti ed attrezzature varie, programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

Il credito d'imposta spetta per le operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010 per i costi sostenuti a patire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi.

L'agevolazione spetta a condizione che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l'attività professionale esclusivamente all'interno della struttura risultante dall'aggregazione stessa per l'acquisizione dei beni sopra indicati.

Il credito dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi e sarà utilizzabile in compensazione.

Con apposito decreto saranno determinate le modalità di attuazione delle disposizioni ivi illustrate e le procedure di monitoraggio e di controllo, nonché specifiche cause di revoca, totale o parziale, del credito d'imposta e di applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni successivi all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in modo significativo rispetto a quello esistente dopo l'aggregazione.

L'applicazione delle disposizioni della disciplina illustrata è subordinata all'autorizzazione della Commissione Ue.

**Stampa registri contabili (art. 1, comma 161)**

Sono considerati regolari i registri contabili tenuti con i sistemi meccanografici, anche non stampati, contenenti i dati relativi all'esercizio per il quale i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, a condizione che in sede di controllo gli stessi risultino aggiornati e vengano stampati contestualmente alla richiesta da parte dell'amministrazione finanziaria.

**Deduzione forfetaria impianti di distribuzione di carburanti (art. 1, comma 168)**

A favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante per autotrazione la deduzione forfetaria prevista dall'art. 21 legge n. 448/98 è applicabile anche per il 2008.

L'agevolazione consiste nella possibilità di ridurre il reddito d'impresa di un importo determinato in percentuale ai ricavi conseguiti per la cessione di carburanti (1,1% fino a € 1.032.913,80; 0,6% oltre 1.032.913,80 e fino a € 2.065.827,60; 0,4% oltre € 2.065.827,60).

**Deducibilità contributi fondi assistenza sanitaria (art. 1, commi 197 e 198)**

I contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del Dlgs n. 502/1992, che erogano prestazioni negli ambiti di interventi stabiliti con decreto apposito da emanare entro sessanta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2008, sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un massimo di € 3.615,20.

Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge.



Tributario

# L'Informatore

marzo 2008

Varie

TRIBUTARIO

Per i contributi versati nell'interesse dei familiari a carico la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito.

I contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge non concorrono a formare il reddito nel limite massimo pari a € 3.615,20 a condizione che gli enti o casse ai quali si versano i contributi abbiano esclusivamente fine assistenziale e che operino negli ambiti di intervento che verranno individuati con apposito decreto ministeriale.

Ai fini del calcolo del suddetto limiti pari a € 3.615,20 si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera e-ter) del Tuir.

#### **Spese asilo nido (art. 1, comma 201)**

È riconosciuta anche per le spese sostenute nel 2007 dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asilo nido la detrazione del 19%.

Si ricorda che, essendo la spesa massima riconosciuta pari ad € 632 annui per figlio, la detrazione massima usufruibile è pari a € 120 (632 x 19%).

#### **Interessi passivi per l'acquisto dell'abitazione principale (art. 1, comma 202)**

Ai fini della detrazione Irpef del 19% relativa agli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, la spesa massima riconosciuta attualmente pari ad € 3.615,20 è innalzata ad € 4.000.

Canoni locazione studenti universitari (art. 1, comma 208)

La detrazione Irpef del 19% a favore degli studenti universitari per la spesa relativa ai canoni di locazione derivanti da contratti ex lege n. 431/98, per un importo non superiore a € 2.633, è riconosciuta anche nei casi in cui la spesa riguardi canoni relativi a contratti di ospitalità, atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con gli enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

#### **Acquisto di abbonamenti per il trasporto (art. 1, comma 309)**

Ai fini dell'Irpef per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi per il trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro.

La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse dei familiari a carico, che possiedono un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

#### **Imposta di bollo imprese individuali (art. 1, comma 205)**

L'imposta di bollo dovuta per la presentazione da parte delle imprese individuali in via telematica della c.d. "comunicazione unica" per l'espletamento degli adempimenti amministrativi previsti per l'avvio dell'impresa, ad esempio apertura della partita Iva, è stata ridotta ad € 17,50.

#### **Obbligo di fatturazione elettronica (art. 1, commi da 209 a 214)**

Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento che fisserà le regole operative del nuovo obbligo, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.

A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento le amministrazioni interessate non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il sistema di interscambio istituito dal ministero dell'Economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.

#### **Importo minimo versamento/rimborso (art. 1, comma 223)**

La Finanziaria 2006 aveva innalzato da € 10,33 a € 12 l'importo minimo per il versamento e rimborso delle imposte risultanti dalla dichiarazioni annuali, incluso il mod. 730.

Con riferimento ai crediti di ammontare inferiore a € 12, con la legge Finanziaria 2008 viene stabilito che non è più possibile chiedere il rimborso e l'utilizzo in compensazione.

È soppressa la disposizione in base alla quale, in relazione al mod. 730 con importi a credito o/a debito inferiori a € 12, il soggetto che presta assistenza fiscale o al sostituto d'imposta non spetta alcun compenso.

#### **Credito d'imposta per prevenzione atti illeciti (art. 1, commi da 228 a 232)**

Per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza, per ciascuno dei periodi di imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d'imposta, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino a un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande.

Il credito d'imposta non cumulabile con altre agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.

Esso può essere fatto valere in compensazione, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'Irap.

La fruizione del credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.

Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data del 1° gennaio 2008, sono fissate le modalità di attuazione.

L'agevolazione in esame può essere usufruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola dei c.d. "aiuti de minimis" del regolamento Ce n. 1998/2006.

#### **Credito d'imposta per rivenditori generi di monopolio (art. 1, commi da 233 a 237)**



Tributario

Agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.

Il credito d'imposta determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino a un importo massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d'imposta, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.

Esso può essere fatto valere in compensazione, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'Irap.

La fruizione del credito d'imposta spetta nella limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze di richiesta. Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data del 1° gennaio 2008, sono fissate le modalità di attuazione.

L'agevolazione può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento Ce n. 1998/2006.

#### **Cessione gratuita di beni ad Onlus (art. 1, comma 130)**

I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle Onlus, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

#### **Contributo per acquisto Pc da parte di co.co.co (art. 2, comma 513)**

La legge Finanziaria 2007 ha introdotto un contributo per l'acquisto di un Pc da parte dei collaboratori coordinati e continuativi.

La legge Finanziaria 2008 stabilisce che a valere sulle risorse del fondo non impegnate entro la chiusura dell'esercizio 2007, i contributi sono erogati ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, per le spese documentate relative all'acquisto di un computer nuovo di fabbrica, sostenute entro il 31 dicembre 2008.

#### **Indicatori di normalità economica (art. 1, comma 252)**

Ai fini dell'accertamento l'Agenzia delle Entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica approvati con decreto dell'Economia e delle finanze 20 marzo 2007 fino all'entrata in vigore dei nuovi studi di settore.

I contribuenti, che dichiarano ricavi e/o compensi inferiori a

quelli risultanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica, non sono soggetti ad accertamenti automatici.

#### **Criteri selettivi attività di accertamento (art. 1, commi da 253 a 255)**

I criteri selettivi per l'accertamento sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Iva, anche in base agli studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento. Nel fissare i criteri selettivi per l'accertamento in ambito Iva, per il quinquennio 2008 - 2012 si stabilisce la misura in cui gli uffici dovranno concentrare l'attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione in misura superiore al 50 per cento del relativo ammontare l'imposta afferente agli acquisti dei telefoni cellulari e delle relative prestazioni di gestione.

#### **Proroga tariffa rifiuti solidi urbani (art. 1, comma 166)**

Già a decorrere dal 1° gennaio 2003 era prevista la graduale soppressione della Tarsu in funzione del tasso di copertura del costo del servizio di smaltimento da parte dei comuni.

In particolare, la soppressione della tassa rifiuti avrebbe dovuto decorrere dalle seguenti date:

- 1° gennaio 2007 per i comuni che abbiano raggiunto, nell'anno 1999, un grado di copertura dei costi superiore al 55%;

- 1° gennaio 2008 per i comuni che abbiano raggiunto, nell'anno 1999, un grado di copertura dei costi inferiore al 55%, nonché per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, a prescindere, in quest'ultimo caso, dalla copertura raggiunta nel 1999.

La soppressione della Tarsu comporta la contemporanea istituzione della tariffa, c.d. tariffa Ronchi, per coprire i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti.

Con la legge Finanziaria 2008 vengono stabilite le seguenti proroghe:

- il regime di prelievo adottato dai singoli comuni nel 2006 ai fini del servizio di raccolta smaltimento debba rimanere invariato per l'intero anno 2008;

- il termine di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 6 del Dlgs n. 36/2000 è prorogato al 31 dicembre 2008.

Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria (tipo "A", ex "2A") ed alle discariche per rifiuti inerti.

Con l'art. 1, comma 261 della legge finanziaria 2008 ha modificato alcune disposizioni contenute nel Dpr n. 633/1972 con l'obiettivo di allineare le disposizioni italiane a quelle comunitarie.

#### **Liquidazione Iva di gruppo (art. 1, commi 63 e 64)**

Nel caso in cui la società controllante presenta le dichiarazioni delle società controllate ed i relativi versamenti sono effettuati per l'ammontare complessivamente dovuto dalle società del gruppo, agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà della presentazione delle dichiarazioni ed effettuazione dei relativi versamenti da parte del controllante.



Tributario

Conseguentemente non sarà più possibile utilizzare nella liquidazione dell'Iva di gruppo le posizioni debitorie o creditorie generate da imprese in periodi precedenti alla loro partecipazione al gruppo.

La disposizione si applica a partire dalla liquidazione Iva di gruppo relativa all'anno 2008.

**Agenzie viaggi: regime Iva ordinario per congressi e simili (art. 1, commi 77 e 78)**

Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta.

In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente.

Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggio e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta.

Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggio e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.

L'efficacia di tale disposizione è subordinata alla concessione di una deroga da parte dei competenti organi comunitari.

**Mancata emissione dello scontrino/ricevuta fiscale (art. 1, commi 118 e 269)**

La sospensione dell'esercizio commerciale può essere disposta solo se siano state contestate, nel corso di un quinquennio quattro (non più tre) distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale compiute in giorni diversi.

L'esecuzione della sospensione deve essere assicurata con il sigillo dell'organo precedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato, conseguentemente non sono più ammessi mezzi alternativi.

**Iva - Cessione di immobile - Responsabilità solidale (art. 1, comma 164)**

Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione.

Il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto.

Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione.

**Iva auto e telefonici cellulari (art. 1, comma 261)**

Viene esclusa la presunzione assoluta che costituiscono prestazioni di servizi l'uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero la messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti

dei dipendenti dei seguenti beni:

- veicoli stradali a motore per il cui acquisto, anche mediante leasing o noleggio, la detrazione dell'imposta è stata operata nel limite del 40%.

La suddetta disciplina è applicabile dal 28 giugno 2007;

- telefoni cellulari e relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, e dei predetti servizi non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini professionali.

La suddetta disciplina è applicabile dal 1° gennaio 2008.

**Iva - Nuovi criteri per la determinazione della base imponibile (art. 1, comma 261)**

Sono state introdotte modifiche all'art. 13, comma 3 del Dpr n. 633/1972 allo scopo di inserire disposizioni antielusive. Per la messa a disposizione di veicoli a motore, nonché di telefoni cellulari e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi, se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.

La suddetta disciplina è applicabile dal 1° luglio 2008.

Recependo i principi sanciti in ambito comunitario, viene disciplinata la modalità di determinazione della base imponibile per le cessioni dei beni per i quali all'atto dell'acquisto/importazione l'Iva è stata detratta parzialmente ai sensi dell'art. 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva.

Pertanto, in presenza di beni compresi nell'art. 19-bis1 per i quali, all'atto dell'acquisto/importazione, è stata effettuata una detrazione parziale dell'Iva a credito, la base imponibile in sede della successiva cessione è determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale di detrazione operata.

La suddetta disposizione entrerà in vigore dal 1° marzo 2008.

**Iva - Nuove modalità di determinazione della percentuale di detrazione per alcuni beni (art. 1, comma 261)**

Con la modifica dell'art. 19-bis del Dpr n. 633/1972 vengono introdotte nuove modalità per la determinazione della percentuale di detrazione Iva per alcuni beni.

In particolare, si precisa quanto segue.

- L'Iva relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili, nonché ai relativi componenti e ricambi, è ammessa in detrazione solo se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o solo se sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa; la detrazione è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni.

- L'Iva relativa all'acquisto o all'importazione dei beni indicati nella tabella B (beni di lusso: lavori in platino, pellicceria, spumanti, motocicli di cilindrata superiore a 350 cc, ecc.), alle navi ed imbarcazioni da diporto, nonché ai relativi componenti e ricambi, è ammessa in detrazione solo se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa; la detrazione è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni.

- L'Iva relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, di massa non superiore a 3.500 kg. e fino a 8



## Tributario

posti a sedere e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40%, salva l'ipotesi in cui tali veicoli siano utilizzati esclusivamente nell'esercizio d'impresa, dell'arte o della professione.

La detraibilità è pari in ogni caso al 100% quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio.

- L'Iva relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché le relative spese di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è detraibile l'acquisto/importazione dei beni stessi.

- Viene eliminata la parziale indetraibilità dell'Iva relativa alle spese di acquisto e utilizzo di telefoni cellulari e dei relativi componenti e ricambi; di conseguenza, detta Iva dovrà essere detratta in base al principio generale di inerenza con l'attività.

Il nuovo regime di detraibilità entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008; la nuova misura di detraibilità si applica a decorrere dal 28 giugno 2007 per i veicoli stradali a motore.

### **Iva - Beni di lusso (art. 1, comma 261)**

Vengono eliminati dalla tabella B (contenente l'elenco degli ex beni di lusso a cui applicare limitazioni alla detrazione dell'Iva) gli autoveicoli con cilindrata superiore a 2000 cc se a benzina e a 2500 cc se a diesel e le imbarcazioni e le navi da diporto di stazza superiore a 18 tonnellate.

La suddetta disposizione si applica dal 1° gennaio 2008, tuttavia per i veicoli stradali a motore la decorrenza è fissata al 28 giugno 2007.

### **Termine invio elenchi clienti e fornitori relativi al 2006 (art. 1, comma 270)**

Si considerano valide anche le trasmissioni degli elenchi clienti e fornitori relativi al 2006 (per i contribuenti, con un volume d'affari inferiore a € 516.000 per le cessioni di beni e € 309.000 per le prestazioni di servizi) effettuate entro il 15 novembre 2007.

### **Misuratori fiscali e trasmissione telematici corrispettivi (art. 1, comma 271)**

Viene rinviato al 1° gennaio 2009 l'obbligo di immettere sul mercato misuratori fiscali idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

### **Cessioni tramite distributori automatici (art. 1, commi da 363 a 366)**

Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici è necessario memorizzare su supporto elettronico distintamente le singole operazioni per ciascun apparecchio.

Con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ver-

# L'Informatore

marzo 2008

Varie

ranno stabilite le modalità di memorizzazione delle singole operazioni nonché i criteri, i tempi e le modalità per la trasmissione in via telematica delle informazioni relative alle medesime operazioni, distintamente per ciascun apparecchio. Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Per gli apparecchi già immessi nel mercato alla data del 1° gennaio 2009 la disciplina decorre dal 30 luglio 2009.

### **Società di comodo (art. 1, comma da 128 a 129)**

La legge finanziaria in esame stabilisce l'estensione dei soggetti automaticamente esclusi dall'applicazione della disciplina sulle società di comodo, senza necessità di presentazione dell'istanza di interpello.

La suddetta esclusione comprende anche:

- le società con un numero di soci non inferiore a 50 (tale limite era precedentemente fissato a 100 soci);
- le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore a 10 unità ;
- le società in stato di fallimento, assoggettate a liquidazione giudiziaria, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo;
- le società con un ammontare complessivo di valore della produzione superiore all'attivo di Stato patrimoniale;
- le società partecipate da enti pubblici almeno per il 20% del capitale sociale;
- le società congrue e coerenti agli studi di settore.

Con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate potranno essere individuate ulteriori ipotesi di esclusione automatica.

È stata disposta la modifica di alcune percentuali da assumere ai fini della verifica dell'operatività; è previsto l'invio al contribuente del provvedimento adottato a seguito dell'istanza di disapplicazione mediante servizio postale ovvero fax o posta elettronica.

È stata, infine, riproposta la possibilità, già prevista dalla legge Finanziaria 2007, di scioglimento o trasformazione in società semplice entro il quinto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.

La disciplina agevolativa riguarda le società:

- non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo d'imposta;
- i cui soci siano esclusivamente persone fisiche iscritte nel libro soci, se previsto, al 1° gennaio 2008 ovvero iscritte entro il 30 gennaio 2008 a seguito di atto di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2007.

L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap da applicare al reddito d'impresa del periodo di liquidazione è dovuta nella misura del 10% (5% per i saldi attivi di rivalutazione).



Tributario

## **Schema di certificazione degli utili corrisposti** **Approvazione Provvedimento dell' Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2007**

Sulla Gazzetta ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007 è stato pubblicato il provvedimento dell' Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2007 recante: "Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate, di cui all' articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322".

► **PROVVEDIMENTO** dell' Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2007. **Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate**

È approvato lo schema di certificazione con le relative istruzioni, da utilizzare per l' attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all' imposta sul reddito delle società, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti a decorrere dal 1° gennaio 2007, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d' imposta o a imposta sostitutiva. Lo schema di certificazione è utilizzato anche per l' attestazio-

ne dei dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all' art. 44, comma 2, lettera a) del Dpr n. 917/1986, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all' art. 44, comma 1, lettera f) dello stesso testo unico, nonché i dati relativi agli interessi riquilibrati dividendi ai sensi dell' art. 98 del medesimo testo unico.

Lo schema di certificazione è utilizzato in sostituzione di quello approvato con provvedimento del 27 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 5 dell' 8 gennaio 2007.

Restano valide le certificazioni rilasciate fino al 12 novembre 2007, purché i dati ivi contenuti siano rispondenti a quelli richiesti nello schema di certificazione in esame.

La certificazione è composta dai dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione nonché dalla Sezione I, concernente i dati relativi al soggetto emittente, dalla Sezione II, concernente i dati relativi all' intermediario non residente, dalla Sezione III, concernente i dati sul percettore degli utili e dalla Sezione IV, relativa ai dati sugli utili e sui proventi equiparati corrisposti.

La certificazione deve contenere tutti i dati previsti nello schema approvato dal provvedimento in esame, esposti nella sequenza in esso prevista e con la esatta indicazione del numero progressivo e della denominazione del punto.

La medesima certificazione può essere redatta anche con veste grafica diversa da quella utilizzata nello schema approvato.

È ammessa la sottoscrizione anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

La certificazione è compilata dai soggetti tenuti all' obbligo delle comunicazioni e dagli altri soggetti che corrispondono utili ed è rilasciata al percettore entro il 28 febbraio dell' anno successivo.



# l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 184 marzo 2008  
anno LII

**Organo d'informazione  
e documentazione  
dell'Unione del commercio  
del turismo, dei servizi  
e delle professioni  
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE  
**Gianroberto Costa**

REDAZIONE  
**Federico Sozzani**  
Corso Venezia 49  
20121 Milano

PUBBLICITÀ (in esclusiva)  
**Edicom Srl**  
Via Alfonso Corti, 28 - 20133 MILANO  
Tel. 02/70633694 fax 02/70633429

PROPRIETÀ  
**Unione del commercio del turismo  
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE  
**Promo Ter Unione**  
sede e amministrazione  
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOPOSIZIONE E STAMPA  
**Amilcare Pizzi Spa**  
Via Amilcare Pizzi, 14  
20092 Cinisello Balsamo  
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE  
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.  
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)  
- art. 1, comma 1 DCB Milano  
Una copia euro 0,568



**Promo.Ter**  
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO  
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI  
E DELLE PROFESSIONI



**Unione**  
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

**LA SICUREZZA E' UN VALORE IMPORTANTE PER L'AZIENDA  
ED I SUOI COLLABORATORI  
..... NOI VI AIUTIAMO A NON DIMENTICARLO MAI !**

## CLUB DELLA SICUREZZA

**DIVISIONE  
SALUTE E SICUREZZA  
NEI LUOGHI DI LAVORO**  
(D.Lgs. 626/94)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.626@unione.milano.it

**DIVISIONE  
IGIENE DEGLI ALIMENTI**  
(H.A.C.C.P. D.Lgs 193/07)  
Tel. 02-7750.590/591  
club.haccp@unione.milano.it

**DIVISIONE  
PRIVACY**  
(Trattamento dati D.Lgs. 196/03)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.privacy@unione.milano.it

## CLUB SERVIZI INNOVATIVI

**DIVISIONE  
QUALITA'**  
(Sistemi gestione qualità aziendali)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.qualita@unione.milano.it

**DIVISIONE  
ENERGIA & AMBIENTE**  
(Risparmio Energetico-  
Servizi Ambientali)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.energia@unione.milano.it

**SERVIZI PER  
BASILEA 2**  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.basilea2@unione.milano.it

**I nostri uffici: Via Marina, 10 - 20121 Milano - Fax 02-76.01.76.77**



Legale

# L'Informatore

marzo 2008

In primo piano

LEGALE

## Indice

### IN PRIMO PIANO

► Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della Lr n. 30/2003 - Dgr n. VIII/6499..... **Pag. 65**

### LEGGI E PROVVEDIMENTI

#### Disciplina degli orari

► Calendario deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio ubicati nel Comune di Milano. Anno 2008 - Provvedimento Pg 47625/2008..... **Pag. 69**

#### Disciplina del commercio

► Dcr 20 novembre 2007 n. VIII/466 - Definizione degli obiettivi di presenza e di sviluppo delle aree mercatali per il triennio 2007-2009..... **Pag. 70**

► Mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli (farmer's market)..... **Pag. 70**

#### Disciplina igienico-sanitaria

► Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193; sanzioni in materia di sicurezza alimentare ed igiene degli alimenti..... **Pag. 72**

### VARIE

► Nuovo regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici)..... **Pag. 73**

► Sicurezza dei prodotti - Chiarimenti della Corte di cassazione su talune fattispecie penalmente rilevanti riportate dal Codice del consumo..... **Pag. 76**

► Decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 249 - "Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza"..... **Pag. 77**

► Disposizioni di attuazione della III direttiva comunitaria. Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (direttiva 2005/60/Ce) - Dlgs 231 del 21.11.2007..... **Pag. 77**

► Responsabilità amministrativa degli enti. Ampliamento delle fattispecie. Dlgs n. 231 del 21.11.2007..... **Pag. 81**

## IN PRIMO PIANO

### Indirizzi generali per il rilascio da parte dei comuni delle autorizzazioni

### alle attività di somministrazione di alimenti e bevande Lr n. 30/2003 Dgr n. VIII/6499

Si informa che la Giunta regionale, nella seduta del 23 gennaio 2008, ha approvato la deliberazione in oggetto, recante i nuovi indirizzi generali, destinati ai comuni, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

I suddetti nuovi indirizzi regionali subentrano a quelli approvati con Dgr del 17 maggio 2004 n. 17516 (vedasi circolare n. 62 del 2004 di questa Direzione).

Si illustrano, di seguito, i contenuti della delibera in esame, di cui, tuttavia rappresentiamo la non ufficialità del testo, con riserva, quindi, di verificarne la completa conformità con il provvedimento che verrà pubblicato sul Burl. ▼

#### Elementi della richiesta di autorizzazione

La richiesta per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere presentata o spedita con raccomandata allo Sportello unico o all'ufficio competente del comune, indicando i seguenti elementi:

- Le generalità dell'istante (persona fisica o persona giuridica);
- La certificazione od autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui alla Lr n. 30/2003;
- L'ubicazione dell'esercizio;
- La superficie indicativa di somministrazione e di servizio (nel caso in cui la richiesta sia relativa ad attività di somministrazione svolta congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività).

Le eventuali irregolarità o incompletezze delle richieste devono essere comunicate dal comune al richiedente e possono essere regolarizzate o completate entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, con conseguente sospensione del termine (45 giorni dalla presentazione della domanda) per la conclusione del procedimento amministrativo.

Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferi-



Legale

mento delle attività di somministrazione devono, inoltre, essere allegati:

- a) La planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1.100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto od al progetto, devono essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del decreto ministeriale n. 564/1992;
- b) La certificazione od autocertificazione di conformità urbanistica edilizia e di agibilità dei locali;
- c) Il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al comando provinciale dei Vvff attraverso lo Sportello unico o l'ufficio competente del comune;
- d) La certificazione od autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti dal Piano di servizi o, nel caso in cui non fosse definito, dalla programmazione di settore;
- e) La documentazione di previsione di impatto acustico ove prevista;
- f) La dichiarazione di inizio attività produttiva e la notifica, ai fini della registrazione, ai sensi degli articoli 3 e 5 comma 2 Lr n. 8/2007, dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che lo Sportello unico o l'ufficio competente del comune provvederà ad inviare alla Asl competente;
- g) La documentazione idonea a comprovare la disponibilità dei locali.

La suddetta documentazione, con l'unica eccezione per la certificazione od autocertificazione della disponibilità dei parcheggi, può essere presentata dal richiedente al comune anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso, obbligatoriamente prima dell'inizio dell'attività che resta subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge regionale n. 30/2003.

#### **Comunicazione di inizio procedimento**

L'amministrazione comunale, all'atto del ricevimento della richiesta di autorizzazione, deve comunicare al soggetto richiedente, rilasciandogli apposita ricevuta, l'avvio del procedimento amministrativo.

Tale ricevuta deve contenere le seguenti indicazioni:

- l'ufficio comunale competente;
- l'oggetto del procedimento promosso;
- la persona responsabile del procedimento;
- l'ufficio nel quale si possa prendere visione degli atti.

Il comune dovrà affiggere copia dell'avvio del procedimento nel proprio albo pretorio ed eventualmente, se presente, in quello dello Sportello unico sovracomunale.

#### **Casi di comprovata necessità per la richiesta di proroga di attività**

L'articolo 16, comma 1, lett. a), c) e d) della Lr n. 30/2003, prevede la revoca dell'autorizzazione in caso di mancata attivazione da parte del titolare dell'esercizio entro due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, a seguito di sospensione dell'attività per un periodo superiore a dodici mesi, per il venire meno dei requisiti di sorvegliabilità dei locali o della loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza, nonché quando venga meno l'ef-

# L'Informatore

marzo 2008

In primo piano

fettiva disponibilità dei locali e non venga richiesta l'autorizzazione al trasferimento in altra sede nel termine di 6 mesi. Per tali ipotesi di revoca, comunque, il legislatore regionale ha previsto la possibilità di richiedere una proroga in casi di comprovata necessità.

A tal fine, dunque, il provvedimento in oggetto ha inteso casi di comprovata necessità:

- a) il ritardo da parte del comune nel rilascio delle richieste concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali;
- b) l'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo.

#### **Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande**

È opportuno rammentare che con la legge regionale n. 30/2003 è prevista un'unica tipologia degli esercizi per la somministrazione di alimenti bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

La Regione, comunque, per esigenze esclusivamente di monitoraggio, ha confermato le denominazioni, già previste nei precedenti Indirizzi regionali, e riportare, per opportuna conoscenza, di seguito:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda;
- c) tavole calde, self-service, fast food e simili;
- d) pizzerie e simili;
- e) bar gastronomici e simili;
- f) bar-caffè e simili;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili;
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili;
- j) discoteche, sale da ballo, locali notturni;
- k) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione.

Il titolare del pubblico esercizio, dunque, in relazione all'attività esercitata ed in conformità alla dichiarazione di inizio attività produttiva ed alla notifica effettuata alla Asl competente ai fini della registrazione, dovrà comunicare prima dell'inizio o modifica dell'attività la denominazione di riferimento (qualora in uno stesso esercizio siano svolte attività diverse, nella comunicazione dovranno essere segnalate le diverse denominazioni assunte ritenendo, comunque, prevalente, quella che occupa la percentuale maggiore di superficie di somministrazione).

Viene, inoltre, istituito dalla Regione, nell'ambito dell'Osservatorio commerciale, un osservatorio sui pubblici esercizi ai fini di monitoraggio della rete a cui collaborano gli enti locali, le Camere di commercio e le associazioni imprenditoriali.

#### **Parcheggi e soste veicolari**

Le amministrazioni comunali, nell'ambito del Piano dei servizi di cui all'articolo 9 della Lr n. 12/2005, stabiliscono le condizioni per garantire un'adeguata dotazione di spazi o parcheggio indispensabili per l'attuazione, la funzionalità e la fruibilità dei nuovi insediamenti di pubblici esercizi per una loro corretta integrazione urbana.

In attesa della definizione del suddetto Piano dei servizi, i



Legale

# L'Informatore

marzo 2008

## In primo piano

comuni possono, in sede di programmazione e definizione dei criteri comunali, stabilire, comunque, per l'apertura di nuovi esercizi o l'ampliamento degli esistenti, una dotazione effettiva di spazi a parcheggio aggiuntiva rispetto a quella minima già prevista dalla normativa vigente per le strutture a destinazione commerciale, al fine di una migliore compatibilità territoriale.

La suddetta disponibilità può essere conseguita anche attraverso accordi con i proprietari di altre aree che garantiscono l'uso delle stesse nelle ore di apertura del pubblico esercizio. Le amministrazioni comunali, inoltre, dispongono misure per facilitare le soste in prossimità delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche mediante la rimozione, dopo le ore 18.30, degli eventuali vincoli alla sosta esistenti, al fine di valorizzare il ruolo di aggregazione sociale svolto da tali attività.

### **Impatto acustico e ambientale**

Le richieste di apertura, modifica o potenziamento di pubblici esercizi, ove siano installati macchinari od impianti rumorosi, o di discoteche sono assoggettate a valutazione di impatto acustico ed ambientale.

Per adempiere correttamente al suddetto procedimento di valutazione è, quindi, necessario che il titolare presenti, ai sensi della legge n. 447/1995, la documentazione di previsione di impatto acustico, la quale sarà trasmessa dal comune all'Arpa territorialmente competente.

Si rammenta, inoltre, che le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalle norme a tutela della salute dei non fumatori (vedasi la circolare n. 4 del 2004 di questa Direzione).

### **Criteri comunali per il rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede**

I nuovi indirizzi regionali (come peraltro già previsto in quelli precedenti), affidano ai comuni la funzione programmatica con l'obiettivo di favorire una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, assicurando che tutte le zone comunali, siano adeguatamente servite in funzione del tipo di utenza zonale continuativa o stagionale della zona specifica, tenendo conto di un adeguato livello di accessibilità veicolare e pedonale agli esercizi (tale livello di accessibilità dipende dalle infrastrutture viarie disponibili, dai mezzi di trasporto pubblico esistenti e dalle possibilità di sosta veicolare).

I comuni, conseguentemente, ai fini di garantire il concreto inserimento nell'assetto urbanistico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, definiscono le aree di particolare interesse ambientale, storico, archeologico ed artistico-culturale nelle quali si rende necessario sottoporre tali attività a limitazioni o divieti, affinché sia salvaguardata la natura delle stesse aree.

In concreto, quindi, le amministrazioni comunali, ai fini programmatici, svolgono un'attività ricognitiva del territorio comunale tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ciascuna zona o quartiere ed in particolare:

- degli insediamenti residenziali;
- degli insediamenti scolastici ed universitari, delle sedi di attività culturali e sportive, nonché degli uffici pubblici e privati e

degli insediamenti industriali e produttivi;

- delle infrastrutture di traffico quali autostazioni, stazioni ferroviarie e delle linee metropolitane, portuali ed aeroportuali;
- delle zone a traffico limitato e delle isole pedonali.

Dalle risultanze della suddetta analisi ricognitiva i comuni, nell'ambito della propria discrezionalità, possono, al fine di garantire che i pubblici esercizi possano operare con adeguati livelli di produttività e concorrenzialità, attraverso una equilibrata presenza sul territorio degli stessi, stabilire, sentita la commissione comunale, indicazioni programmatiche tenendo in considerazione i seguenti elementi:

- andamento demografico della popolazione residente;
- andamento popolazione fluttuante;
- flussi turistici;
- quantificazione della maggiore spesa della popolazione residente, data dal numero dei residenti per la maggiore spesa individuale annua;
- quantificazione dell'offerta e della domanda.

Le eventuali indicazioni programmatiche, tuttavia, non rilevano nei confronti delle autorizzazioni al trasferimento delle attività di somministrazione qualora avvengano all'interno della zona comunale nella quale risultano già ubicati i pubblici esercizi oggetto della richiesta, in quanto il rilascio di tali titoli costituiscono atto dovuto da parte del comune.

Per converso, le autorizzazioni al trasferimento dell'attività in zone diverse da quelle della precedente ubicazione sono sottoposte alla valutazione dei criteri di programmazione comunale.

I criteri comunali individuano, altresì, sempre in relazione alle caratteristiche della zona, le attività per le quali si prevede il rilascio di autorizzazioni stagionali.

Tale attività stagionale deve essere svolta per uno o più periodi complessivamente non superiori a 2 e non superiori a 6 mesi per ciascun anno solare.

Nei criteri comunali di programmazione potranno, altresì, essere previsti, previo parere della commissione, limiti di distanza per gli esercizi di somministrazione soltanto a fronte di motivata esigenza volta ad assicurare la sicurezza stradale e ad evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete od alla sicurezza pubblica o simili e, comunque, non allo scopo di limitare la concorrenza.

Parimenti, al fine di tutelare la quiete e sicurezza pubblica, i comuni sono tenuti, in merito al rilascio o al trasferimento di autorizzazione per pubblici esercizi ad apertura prevalentemente serale, abbinate ad attività di intrattenimento o svago o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, a valutare l'idoneità dell'ubicazione od a richiedere particolari misure di mitigazione, in relazione al rispetto della quiete e della sicurezza pubblica, prevedendo fasce o misure di rispetto tra i pubblici esercizi, i luoghi di cura e riposo ed i luoghi destinati al culto.

Nei criteri di programmazione comunali è, inoltre, vietato stabilire limiti minimi e massimi di superficie per gli esercizi pubblici.

È, comunque, precisato negli indirizzi che i locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata, debbono avere superficie

LEGALE



Legale

# L'Informatore

marzo 2008

In primo piano

adeguate, al fine di assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore garantendo l'agevole movimento del personale e della clientela.

Viene, inoltre, chiarito sempre negli indirizzi regionali che, in relazione alla modalità di misurazione (ex articolo 8, comma 4, Lr n. 30/2003) dei locali destinati allo svolgimento dell'attività di somministrazione congiuntamente ad attività di intrattenimento, fanno parte dei locali destinati a servizi:

- i servizi igienici per il pubblico ed il personale;
- i camerini;
- il guardaroba;
- gli spogliatoi per il personale;
- la cucina, compresa la zona lavaggio stoviglie;
- il locale dispensa;
- il locale preparazione alimenti;
- gli ingressi, i relativi disimpegni e la zona casse;
- i locali filtranti e separati in genere.

Non rientra, comunque, nell'area destinata all'attività di somministrazione e vendita, quella occupata dagli arredi per la somministrazione quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni.

Infine, i nuovi indirizzi precisano le indicazioni operative di prima applicazione previste sia per i comuni che non abbiano ancora dei criteri di programmazione sia per quelli che, invece, si sono dotati di apposita programmazione conformemente con quanto stabilito nei precedenti indirizzi.

I comuni, infatti, che non hanno definito i criteri relativi al rilascio delle autorizzazioni per l'apertura ed il trasferimento dei pubblici esercizi, sentita la commissione comunale, adottano gli stessi entro 180 giorni dall'approvazione dei presenti indirizzi.

Le amministrazioni comunali che, invece, si sono dotati di programmazione di settore, in base alle indicazioni contenute nelle Dgr n. 17516/2004, sono tenute ad aggiornare la stessa entro 180 giorni dalla sua scadenza.

Tuttavia, i criteri già adottati in attuazione dei precedenti indirizzi possono mantenere i loro effetti soltanto se non sono in contrasto con le indicazioni relative alla tutela della concorrenza dei nuovi indirizzi regionali.

I nuovi criteri comunali hanno validità quadriennale (a decorrere dalla data della loro approvazione), anche se possono essere modificati anticipatamente sentita la commissione comunale.

## Orario giornaliero

I comuni, sentita la commissione comunale, fissano l'orario (che può essere, tra l'altro, differenziato nell'ambito dello stesso territorio) di apertura e chiusura dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in base alle seguenti indicazioni:

- tra le ore 5 e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi nei quali la somministrazione costituisce attività prevalente; in tale ipotesi l'orario di chiusura può essere posticipato dal comune, su richiesta dell'esercente, a condizione che lo stesso si impegni a garantire di non arrecare danno alla quiete pubblica attraverso idonee misure di mitigazione relative al decoro urbano dell'area immediatamente adiacente all'esercizio;
- tra le ore 7 e le ore 3 per gli esercizi che, congiuntamente

alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago;

I comuni per particolare esigenze di servizio possono autorizzare con specifiche deroghe i pubblici esercizi (con esclusione dei disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili, discoteche, sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione) a derogare all'orario di apertura mattutino, comunque garantendo una fascia oraria di chiusura notturna di non meno di quattro ore.

È, altresì, precisato che la chiusura delle discoteche, sale da ballo e locali notturni può essere, dai comuni, posticipata.

Sempre i comuni, sentita la commissione comunale, possono autorizzare deroghe speciali agli orari in occasione di specifiche ricorrenze festive (feste patronali, ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale e di speciali manifestazioni locali).

## Obblighi degli esercenti sugli orari

I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di comunicare preventivamente (ossia prima dell'inizio dell'attività) al comune, sia in caso di nuova apertura che di subingresso o di trasferimento in altra sede, l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata.

Si evidenzia, inoltre, che l'orario adottato deve essere comunicato al pubblico mediante l'esposizione di un cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.

Peraltro, l'orario scelto dall'esercente può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto, comunque, dei limiti minimi e massimi stabiliti dal comune, nonché può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

L'esercente, in ogni caso, è tenuto ad osservare l'orario prescelto ed a comunicare al comune, con almeno 2 giorni di anticipo, l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e chiusura.

È importante, altresì, precisare che sono esclusi dall'applicazione della summenzionata disciplina sugli orari le attività di somministrazione poste nelle aree di servizio lungo le autostrade, all'interno delle stazioni ferroviarie, delle linee di trasporto locale metropolitane, delle stazioni portuali ed aeroportuali, delle autostazioni, nonché le attività ricettive per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati.

Si rammenta, infine, che la Lr n. 30/2003 non prevede l'obbligo di chiusura settimanale per i pubblici esercizi.

## Orari degli esercizi a carattere misto

Gli esercizi che svolgono congiuntamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande anche altre attività commerciali o di servizi osservano l'orario di apertura e chiusura stabilito per l'attività prevalente (il carattere di prevalenza si determina in base alla superficie destinata a ciascuna attività). I pubblici esercizi collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburante sono tenuti ad osservare gli orari previsti per l'attività prevalente.

I suddetti esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono non osservare l'obbligo di chiusura tra il turno antimeridiano ed il turno pomeridiano previsto per l'attività prevalente. I comuni di pertinenza possono, altresì, concedere, previa specifica richiesta del singolo esercizio, l'estensione dell'orario oltre quello stabilito per l'attività prevalente ed



Legale

# L'Informatore

marzo 2008

In primo piano

LEGALE

entro i limiti previsti nel comune medesimo.

### Commissioni comunali

In relazione alla nomina dei rappresentanti delle associazioni di categoria, necessaria per la formazione della commissione consultiva, i comuni devono utilizzare il criterio della maggiore rappresentatività a livello provinciale.

È precisato, inoltre, che i comuni, nel caso in cui non tengano conto dei pareri espressi dalla commissione, hanno l'obbligo di motivare per iscritto le loro decisioni.

### Cessazione dell'attività

La cessazione dell'esercizio dell'attività deve essere comunicata dal titolare, entro 30 giorni dalla cessazione, al comune mediante apposita comunicazione scritta alla quale deve essere allegata l'autorizzazione.

### Prevenzione del consumo degli alcolici fra i giovani

I comuni, al fine di evitare l'abuso di bevande alcoliche da parte dei giovani e di promuovere la sicurezza stradale, nonché la tutela della salute, anche in raccordo con le relative iniziative regionali, ricercando la collaborazione delle altre istituzioni e delle associazioni imprenditoriali, promuovono iniziative di formazione e di educazione, nonché forme di premialità per gli esercenti che adottano misure di prevenzione e controllo più efficaci.

### Raccordo tra disciplina igienico sanitaria della Lr n. 30 del 2003 e Lr n. 8 del 2007

Negli indirizzi è precisato che, a seguito dell'entrata in vigore della Lr n. 8/2007, i richiami contenuti nella Lr n. 30/2003 alle autorizzazioni sanitarie devono intendersi automatica-

mente sostituiti con le dichiarazioni di inizio attività produttiva e con le notificazioni previste ai fini della registrazione alle Asl competenti.

La dichiarazione di inizio attività e la notifica ai fini della registrazione non sono, comunque, mai sostitutive dell'autorizzazione commerciale prevista, ai sensi dell'articolo 9 della Lr n. 30/2003, per l'apertura ed il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

### Disposizioni transitorie

I comuni, qualora non abbiano ancora definito i criteri comunali relativi al rilascio delle autorizzazioni per l'apertura ed il trasferimento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sono tenuti a svolgere le relative istruttorie per il rilascio dei necessari titoli autorizzatori in base ai seguenti principi:

- una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione, assicurando che tutte le zone del territorio comunale siano adeguatamente servite in funzione del tipo di utenza continuativa o stagionale della zona specifica, tenendo, altresì, conto di un adeguato livello accessibilità veicolare e pedonale agli esercizi;
  - valutando l'andamento demografico della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici, della quantificazione della maggiore spesa della popolazione residente, data dal numero dei residenti per la maggiore spesa individuale annua, della quantificazione dell'offerta e della domanda.
- Il testo (non ufficiale) della deliberazione in oggetto è disponibile presso la segreteria della scrivente Direzione.

## Comune di Milano Calendario deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio Anno 2008 Provvedimento Pg 47625/2008

Si comunica che il Comune di Milano, previa consultazione, in data 14.1.2008, delle parti sociali interessate - e, tra esse, anzitutto, la nostra organizzazione - ha determinato le giornate domenicali e festive in cui gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura di cui all'art. 11, comma 4 del Dlgs 114/1998, nonché i giorni di maggior afflusso turistico per i quali opera la deroga di cui all'art. 12, comma 1 del ridetto decreto.

## Leggi e provvedimenti

Ciò con riferimento alle zone di decentramento da 2 a 9 comprese, giacché, com'è noto, per la zona 1, fino e non oltre il 31 dicembre 2008, opera la deroga generale.

Per l'anno in corso, tuttavia, il comune di Milano, considerato che la nuova legge regionale 28.11.2007 n. 30 entrerà in vigore il 28.5.2007, ha ritenuto di individuare le sole date di apertura domenicale relative al periodo di vigenza dell'attuale normativa, riservandosi di determinare, con successivo provvedimento, le deroghe ai sensi della nuova disciplina, tenuto, comunque, conto delle risultanze della precitata consultazione del 14.1.2008.

Le giornate domenicali e festive di deroga sono state individuate in numero di 3, nelle seguenti:

- 24 febbraio (in concomitanza con "Bit e Milano Vende Moda");
- 2 marzo (in concomitanza con Micam/Mipel);
- 16 marzo (prepasquale);

nonché nelle giornate domenicali comprese nel seguente periodo: dal 15 aprile al 28 maggio con esclusione del 25 aprile (festa della Liberazione) e del 1° maggio (festa del lavoro).



Legale

# L'Informatore

marzo 2008

## Leggi e provvedimenti

### **Dcr n. VIII/466 del 20.11.2007 Definizione degli obiettivi di presenza e di sviluppo delle aree mercatali per il triennio 2007-2009**

Esaurito il piano triennale 2003-2005, concernente gli obiettivi di sviluppo delle aree mercatali, ai sensi dell'art. 4 comma 3 Lr 15/2000, sono ridefiniti i piani di presenza e sviluppo per il triennio 2007-2009.

Stante la crescita del Pil nell'anno 2006 attestata al 1,9% ed una previsione media annua per il triennio di riferimento al 2%, è stato deliberato un aumento della rete mercatale esistente al 31 dicembre 2006 (circa 62.400 posteggi) pari a 1.500 nuove unità.

Ciò premesso, gli obiettivi per il triennio 2007-2009 sono di seguito indicati:

1. Ampliamento dei mercati esistenti fino ad un massimo di 1.500 nuovi posteggi, ponendo quali criteri di valutazione, nell'ordine:

a) le caratteristiche economiche del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, Dlgs 114/98, titolato "Programmazione della rete distributiva", che dispone come segue:

- le regioni, nel definire gli indirizzi generali di cui al comma 1, tengono conto principalmente delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:

- le aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire ad una programmazione integrata tra centro e realtà periferiche;

- le aree sovracomunali configurabili come un bacino di utenza, per le quali devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei;

- i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle attività commerciali e artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico ed artistico ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali ed artigianali;

- i centri di minore consistenza demografica al fine di sviluppare il tessuto economico-sociale anche attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti viari.

b) il potenziamento e la ristrutturazione dei mercati esistenti, anche in vista del loro adeguamento alla vigente normativa igienico-sanitaria;

c) l'obiettivo di assicurare un servizio al consumatore anche nelle zone o nei quartieri più degradati e nei comuni montani non sufficientemente serviti dalla rete distributiva esistente; attraverso interventi mirati

d) una localizzazione od eventuale rilocalizzazione dei mercati stessi, che consenta: un facile accesso ai consumatori; sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori; minimo disagio alla popolazione residente; salvaguardia dell'attività commerciale in essere ed un riequilibrio dei flussi di domanda, attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;

e) l'individuazione di nuove aree mercatali in stretta correlazione con l'incremento della domanda.

2. Le nuove unità di cui al punto 1 dovranno essere riservate, salvo carenza di richieste, fino al raggiungimento della quota del 30%, alla vendita di prodotti tipici lombardi.

3. All'interno dei mercati di nuova istituzione almeno il 50% dei posteggi devono essere riservati alla vendita di prodotti alimentari.

4. Nel caso le richieste di nuovi posteggi siano superiori alle disponibilità indicate in programmazione regionale, la giunta regionale può in ogni caso individuare ulteriori criteri e parametri di cui al punto 1.

5. I comuni possono differenziare gli orari di effettuazione dei mercati, con la possibilità di orari pomeridiani e serali, allo scopo di garantire l'afflusso di più ampie categorie di consumatori.

6. La giunta regionale, ai sensi della Lr 13/2000 (Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali), incentiva:

- l'istituzione di mercati avente sede propria;

- la rilocalizzazione dei mercati su strada in aree protette dal traffico e da fonti d'inquinamento;

- l'adeguamento alla normativa igienico-sanitaria dei mercati esistenti, dei negozi mobili e dei banchi temporanei relativamente alla preparazione, somministrazione e commercio di prodotti alimentari.

### **Mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli ("Farmer's market")**

La legge Finanziaria 2007, all'art. 1 - comma 1065, aveva disposto:

"Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia."

Dopo un anno, il ministero ha pubblicato nella Guri n. 301 del 29 dicembre 2007 il decreto 20 novembre 2007 che ha dato attuazione a quanto disposto nella Finanziaria 2007. Il decreto in esame definisce quindi le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, comprese le cooperative di imprenditori agricoli.



Legale

# L'Informatore

marzo 2008

## Leggi e provvedimenti

LEGALE

In premessa, appare opportuno ricordare l'art. 2135 del codice civile che afferma:

“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”

### **Mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli**

Di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, il Comune deve istituire od autorizzare i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfano gli standard indicati nel decreto in esame. Dopo 60 giorni dalla presentazione, le richieste di autorizzazione si intendono accolte.

I mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti, su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonché su aree di proprietà privata. I comuni, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il ministero delle Politiche agricole, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, promuovono azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli posti in vendita nei mercati.

### **Soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli di vendita diretta**

Possono esercitare la vendita diretta nei mercati gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese che rispettino le seguenti condizioni:

- ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;
- vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
- possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui

amministratori abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna).

Nei mercati agricoli di vendita diretta, conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

### **Disciplina amministrativa dei mercati agricoli di vendita diretta**

All'interno dei mercati agricoli l'esercizio dell'attività di vendita diretta non è assoggettato alla disciplina sul commercio. Il mercato è soggetto all'attività di controllo del comune nel cui ambito territoriale ha sede. Il comune accerta il rispetto dei regolamenti comunali in materia nonché delle disposizioni di cui al presente decreto e del disciplinare di mercato di cui all'art. 4, comma 3, e, in caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, può disporre la revoca dell'autorizzazione.

Si evidenzia inoltre che, con la legge Finanziaria del 2006, il Parlamento ha ancora una volta raddoppiato gli importi corrispondenti al valore della produzione non proveniente dalla propria azienda che gli imprenditori agricoli possono vendere direttamente, in deroga alla disciplina generale del commercio. Gli importi attualmente in vigore sono pari a 160.000 euro per gli imprenditori individuali e 4 milioni di euro per le società.

### **Modalità di vendita dei prodotti agricoli**

All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

I comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita, finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti medesimi e ne danno comunicazione agli assessorati all'agricoltura.

I comuni favoriscono la fruibilità dei mercati agricoli di vendita diretta anche mediante la possibilità, per altri operatori commerciali, di fornire servizi destinati ai clienti dei mercati.

Il ministero delle Politiche agricole - attraverso forme di collaborazione con l'Anci - provvede alla realizzazione di tutte le attività di supporto e assistenza tecnica ai comuni per l'adempimento delle funzioni loro assegnate. Inoltre il ministero, d'intesa con le regioni e le province autonome, effettua un monitoraggio annuale dei mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli autorizzati e delle attività in essi svolte.

L'attuazione del decreto in esame non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





Legale

### Dlgs n. 193 del 6.11.2007 Sanzioni in materia di sicurezza alimentare e igiene degli alimenti

Il decreto citato in oggetto è stato già illustrato nell'articolo pubblicato nell'Informatore del mese di gennaio 2008 a pag. 70.

Sono quindi noti i rilievi problematici relativi ad una corretta interpretazione dell'articolo 6 del provvedimento, che tratta delle nuove sanzioni applicabili al comparto alimentare.

Pur non potendo supplire alle incongruità lessicali presenti nel testo dell'articolo, incongruità sulle quali lo stesso ministero della Salute intende fornire al più presto ulteriori precisazioni, forse provvedendo anche ad una modifica dell'articolato, si ritiene opportuno fornire un contributo metodologico per meglio comprendere, condividere ed eventualmente sostenere nei confronti degli organi locali di vigilanza l'interpretazione della disposizione che appare più corretta sotto il profilo letterale e della finalità perseguita.

Per comodità di lettura, si riportano di seguito i quattro commi più controversi.

► **DECRETO legislativo n. 193 del 6.11.2007. Sanzioni in materia di sicurezza alimentare e igiene degli alimenti**

(omissis)

#### Articolo 6

(omissis)

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (Ce) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell'allegato II al regolamento (Ce) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (Ce) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000;

6. L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (Ce) n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema Haccp, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (Ce) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000;

7. Nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000;

8. La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o

delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

Si reputa opportuno, per chiarezza espositiva, suddividere le violazioni in esame su due piani applicativi e, per ciascuno di essi, si evidenziano le seguenti sintetiche indicazioni.

Procedure di autocontrollo

- se le procedure al controllo, risultano "inesistenti", si applica la sanzione immediata da 1.000 a 6.000 euro (vedi comma 6);

- se le procedure esistono ma risultano "inadeguate", la prevista sanzione da 1.000 a 6.000 euro è applicabile solo dopo il congruo termine fissato dall'organo di vigilanza (vedi comma 7);

- se le procedure esistono ma non sono attuate "o lo sono in maniera non corretta", sanzione immediata da 1.000 a 6.000 euro (vedi comma 8).

Sul piano terminologico sopra richiamato, il profilo di "inadeguatezza" (comma 7) a cui si applica la prescrizione con la fissazione di un congruo termine si può facilmente confondere con "la non corretta applicazione della procedura di autocontrollo" (comma 8).

"Inadeguata" appare una applicazione corretta ma che non raggiunge, a giudizio del controllore, il fine ultimo di un autocontrollo efficace ed efficiente.

"Non corretta" è invece un'applicazione "errata" della procedura e cioè estranea o diversa da quanto previsto dalla metodologia Haccp, ora descritta nel Reg. n. 852/2004.

Requisiti igienico sanitari

- se i requisiti non sono rispettati, si applica la sanzione immediata da 500 a 3.000 euro (vedi comma 5);

- se i requisiti sussistono ma risultano inadeguati, la sanzione da 1.000 a 6.000 euro è applicabile solo dopo che siano superati i termini congrui fissati dall'organo di vigilanza (vedi comma 7).

A parere della scrivente, non sembrerebbe pertanto, condivisibile quanto affermato da alcune Ausl locali e cioè che, in ogni caso, l'organo di controllo deve sanzionare due volte l'operatore; la prima perché ha stimato come "inadeguata" l'applicazione della metodologia Haccp e la seconda in caso di mancato adeguamento alle sue prescrizioni.

La doppia sanzione si giustifica invece nel caso che le procedure risultino "inesistenti" e nel caso che l'operatore, successivamente, non abbia attuato le prescrizioni dettate dall'organo di controllo nei tempi indicati.

Solo sostenendo con fermezza tali criteri, possono non essere penalizzate quelle imprese che, dal 2000 in poi, si sono diligentemente attivate per applicare i principi dell'autocontrollo. Si sottolinea inoltre che, a differenza del passato, il congruo termine viene ora determinato dagli incaricati del controllo ufficiale sulla base della gravità della non conformità rilevata e quindi della valutazione del rischio connesso. Il congruo termine, che non poteva essere inferiore a 120 giorni, è stato abrogato insieme con il decreto legislativo Haccp n. 155/1997.

Appare infine opportuno evidenziare un altro profilo critico relativo alle sanzioni e quindi all'art. 6:

- l'unica sanzione penale introdotta dal provvedimento riguar-



Legale

# L'Informatore

marzo 2008

## Leggi e provvedimenti

LEGALE

da il settore delle carni ed, in particolare, la macellazione di animali nonché la produzione e la preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti e locali "riconosciuti" ai sensi del Reg. n. 853/2004 o con riconoscimento sospeso o revocato (comma 1);

- per le altre attività, anche se riguardano, come la carne, pro-

dotti di origine animale, quali per esempio il latte o i prodotti della pesca o la selvaggina, ed egualmente effettuate in luoghi diversi dagli stabilimenti e locali "riconosciuti" o con riconoscimento sospeso o revocato, viene invece applicata una sanzione non penale, bensì amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro (comma 2).

### Varie

## Nuovo regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie Articolo 6, comma 7, lettera n) del Dlgs n. 163 del 12.4.2006 (Codice dei contratti pubblici)

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con provvedimento del 10 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2008, ha adottato un nuovo "Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" in sostituzione del precedente (già oggetto della circolare n. 132 del 2.11.2006 della scrivente Direzione), approvato con deliberazione del Consiglio nell'adunanza del 10 ottobre 2006 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2006.

Il nuovo provvedimento consta di 7 articoli ed un allegato - contenente un modello d'istanza di parere - e si presenta sensibilmente diverso rispetto al precedente che, ad oggi, risulta ancora pubblicato sul sito dell'Autorità.

Tra le novità si segnala, in particolare, l'articolo 2 in cui vengono individuati con maggior precisione i soggetti legittimati a presentare all'Autorità istanza di parere per la formulazione di una ipotesi di soluzione della questione insorta durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Tali soggetti sono:

- la stazione appaltante, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente;
- l'operatore economico, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente;
- soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente.

Nell'articolo 3 vengono poi specificamente indicate come non ammissibili le istanze presentate:

- su una questione riguardante la fase successiva al provvedimento di aggiudicazione definitiva;

- nel caso in cui per la fattispecie oggetto dell'istanza è stato presentato ricorso innanzi all'autorità giudiziaria;
- in assenza di una controversia insorta fra le parti interessate;
- da soggetti che non rientrano tra quelli individuati dall'articolo 2, comma 2 del provvedimento stesso.

Nell'articolo 4 vengono precisate le modalità per la presentazione delle istanze nonché i contenuti obbligatori delle medesime. Rispetto al precedente provvedimento, in particolare, la disposizione in oggetto prescrive come obbligatoria a pena di inammissibilità la seguente documentazione:

- bando di gara
- disciplinare di gara;
- capitolato tecnico;
- lista delle categorie delle lavorazioni (appalto di lavori);
- eventuale provvedimento di esclusione;
- corrispondenza intercorsa fra la stazione appaltante e l'operatore economico;
- in caso di esclusione, copia dell'eventuale segnalazione del fatto al Casellario informatico;
- memoria contenente la definizione della questione sottoposta all'attenzione dell'Autorità e rappresentazione delle rispettive posizioni delle parti interessate.

Sono altresì considerate inammissibili le istanze non correttamente compilate e/o non sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente.

Nei successivi articoli 5, 6 vengono trattati l'avvio dell'istruttoria e la partecipazione alla medesima. Tra le varie modifiche di carattere procedurale si segnala, in particolare:

- la possibilità per l'Ufficio del precontenzioso di effettuare una valutazione sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite in merito alla necessità di procedere all'audizione delle parti interessate;
- la previsione dell'ipotesi che nel corso del procedimento istruttorio sia presentato ricorso innanzi all'autorità giudiziaria, nel qual caso il procedimento dovrà essere dichiarato improcedibile.

Infine, quanto alla commissione per la soluzione delle controversie, l'art. 7 ne disciplina più dettagliatamente la composizione e le modalità di funzionamento.

► **PROVVEDIMENTO** dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 10 gennaio 2008. **Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.**



**Legale**

# **L'Informatore**

marzo 2008

**Varie**

## **Articolo 1**

### *Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina la procedura per la soluzione delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

## **Articolo 2**

### *Soggetti richiedenti*

1. La stazione appaltante, una parte interessata ovvero più parti interessate possono, singolarmente o congiuntamente, rivolgere all'Autorità istanza di parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. Possono presentare istanza di parere i seguenti soggetti: la stazione appaltante, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente; l'operatore economico, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente; soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente.

## **Articolo 3**

### *Istanze non ammissibili*

1. Si considerano non ammissibili le istanze presentate: su una questione riguardante la fase successiva al provvedimento di aggiudicazione definitiva; nel caso in cui per la fattispecie oggetto dell'istanza è stato presentato ricorso innanzi all'autorità giudiziaria; in assenza di una controversia insorta fra le parti interessate; da soggetti che non rientrano tra quelli individuati dal precedente art. 2, comma 2.

## **Articolo 4**

### *Presentazione e contenuti dell'istanza*

1. L'istanza, da inoltrare secondo il modello presente sul sito dell'Autorità, può essere trasmessa tramite: fax; raccomandata del servizio postale; per posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente.

2. L'istanza deve obbligatoriamente contenere, pena la non ammissibilità della stessa, le seguenti informazioni: intestazione riportante la seguente dicitura «istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n), del Dlgs n. 163/2006»; indicazione del/i soggetto/i richiedente/i; eventuale/i soggetto/i controinteressato/i; qualora intervenuta, data dell'aggiudicazione provvisoria; eventuale pendenza, per la fattispecie in esame, di un ricorso innanzi all'autorità giudiziaria;

oggetto della gara ed importo a base d'asta; compiuta descrizione della fattispecie cui attiene la controversia; eventuale richiesta di audizione.

3. L'istanza deve obbligatoriamente contenere, pena la non ammissibilità della stessa, la seguente documentazione:

bando di gara;

disciplinare di gara;

capitolato tecnico;

lista delle categorie delle lavorazioni (appalto di lavori);

eventuale provvedimento di esclusione;

corrispondenza intercorsa fra la stazione appaltante e l'operatore economico;

in caso di esclusione, copia dell'eventuale segnalazione del fatto al Casellario informatico;

memoria contenente la definizione della questione sottoposta all'attenzione dell'Autorità e rappresentazione delle rispettive posizioni delle parti interessate.

4. Sono del pari non ammissibili le istanze non correttamente compilate e/o non sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente.

5. Quando l'istanza è formulata dalla stazione appaltante, la stessa deve contenere l'impegno della medesima a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa da parte dell'Autorità. Quando, invece, l'istanza è presentata da una parte diversa dalla stazione appaltante, con la comunicazione di avvio del procedimento l'Autorità formula alla stazione appaltante l'invito a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa da parte dell'Autorità.

## **Articolo 5**

### *Avvio dell'istruttoria*

1. L'Ufficio del precontenzioso apre l'istruttoria rendendo noto l'avvio del procedimento ed il nominativo del relativo responsabile, mediante comunicazione formale da inviarsi entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza al protocollo dell'Autorità, nei confronti:

del/i sottoscrittore/i dell'istanza;

del/i controinteressato/i chiaramente identificato/i nell'istanza stessa.

2. La comunicazione di avvio del procedimento contiene l'indicazione della data dell'eventuale audizione di cui al successivo art. 6.

3. L'Ufficio del precontenzioso, ove lo ritenga necessario, con la comunicazione di avvio del procedimento, chiede alle parti interessate ulteriori informazioni e deduzioni sulla questione oggetto dell'istanza, fissando il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione per la presentazione delle stesse.

## **Articolo 6**

### *Partecipazione all'istruttoria*

1. L'Ufficio del precontenzioso valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la necessità di pro-



**Legale**

- cedere ad audizione delle parti interessate.
2. L'audizione ha luogo presso l'Ufficio del precontenzioso, con la presenza del dirigente dell'Ufficio Affari giuridici o di un suo delegato.
3. Dell'audizione viene effettuata registrazione vocale, che fa fede di verbale.
4. L'audizione è effettuata entro dieci giorni dalla data di avvio del procedimento istruttorio.
5. All'audizione partecipa, in qualità di relatore, il responsabile del procedimento e il dirigente dell'Ufficio del precontenzioso.
6. In caso di mancata partecipazione al contraddittorio orale e/o documentale di una delle parti interessate, l'Autorità valuterà la questione sulla base degli elementi di fatto in suo possesso.
7. Se nel corso dell'istruttoria viene presentato ricorso innanzi all'autorità giudiziaria, il procedimento viene dichiarato non procedibile.
8. Il responsabile dell'Ufficio del precontenzioso trasmette alla Commissione di cui all'art. 7 la relazione istruttoria finale e lo schema di parere, entro il termine di dieci giorni dalla data di ultimazione della fase istruttoria.

## Articolo 7

*Commissione per la soluzione delle controversie*

1. È istituita la «Commissione per la soluzione delle controversie» composta da due consiglieri dell'Autorità, individuati a rotazione, in carica per un periodo di due mesi. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Commissione i dirigenti dell'Ufficio Affari giuridici e dell'Ufficio del precontenzioso.
2. Fino alla costituzione di detta Commissione, l'Ufficio del precontenzioso trasmette la relazione istruttoria finale e lo schema di parere al Consiglio dell'Autorità.
3. La Commissione, alla prima adunanza utile, presenta al Consiglio dell'Autorità lo schema di parere per la soluzione della controversia, per la relativa approvazione.
4. Il Consiglio dell'Autorità, qualora non concordi con la soluzione individuata dalla Commissione, adotta il proprio parere per la soluzione della controversia.
5. La decisione sulla questione oggetto della controversia è denominata «parere ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163».
6. L'Ufficio del precontenzioso trasmette tempestivamente alle parti interessate la decisione della Commissione.

**Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del Dlgs n. 1653/2006.**

All'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  
 Ufficio del precontenzioso  
 Via di Ripetta, 246  
 00186 Roma - Fax 06.36723362

Classifica della categoria di appalto (barrare quella di riferimento)

- Lavori
- Servizi
- Forniture
- Settori speciali

### 1. Soggetti richiedenti (stazione appaltante/operatore economico)

- nominativo del soggetto che formula la richiesta (la richiesta di parere deve pervenire dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente):

.....

- numero di fax: .....

- indirizzo: .....

- recapito telefonico: .....

### 2. Eventuale/i controinteressato/i (ex stazione appaltante, aggiudicatario provvisorio, secondo classificato, etc.).

Si fa presente che l'indicazione del/dei controinteressato/i è uno degli elementi essenziali dell'istanza e pertanto deve essere obbligatoriamente indicato, pena la non ammissibilità dell'istanza.

- nominativo del soggetto: .....

- numero di fax: .....

- indirizzo: .....

- recapito telefonico: .....

**3. Pendenza di giudizio:** l'istante è tenuto a comunicare se per la fattispecie in esame risulta pendente un ricorso innanzi all'autorità giudiziaria. Si fa presente che la pendenza di giudizio determina la non ammissibilità dell'istanza.

Si

No

### 4. Individuazione dell'intervento:

#### 4.1 Tipologia appalto

- Appalto di lavori pubblici
- Appalto di forniture
- Appalto di servizi
- Contratto misto
- Concessione di lavori
- Concessione di servizi
- Contratti relativi ai settori speciali, come definiti dalla parte III del Dlgs n. 163/06
- Appalto avente ad oggetto la progettazione e l'esecuzione
- Project financing
- Lavori in economia
- Concorso in progettazione
- Concorso di idee

#### 4.2 Procedura di scelta del concorrente

- Procedura aperta
- Procedura ristretta
- Procedura ristretta semplificata
- Procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara
- Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara
- Accordo quadro
- Dialogo competitivo
- Altro

**4.3 Oggetto dell'appalto:** .....



Legale

## Sicurezza dei prodotti Chiarimenti della Corte di cassazione su talune fattispecie penalmente rilevanti riportate dal Codice del consumo

Si comunica che la Corte di cassazione, con sentenza n. 46656 depositata in data 14 dicembre 2007, è intervenuta in ordine a taluni aspetti relativi alla disciplina penale introdotta dal Dlgs 206 del 2005 (Codice del consumo) in materia di sicurezza dei prodotti al fine di fornire un chiarimento in merito alle condizioni di applicabilità della medesima disciplina. Il caso in questione riguardava infatti un sequestro di 278 minimoto, a causa della loro "verosimile" pericolosità, eseguito dalla Guardia di finanza, comando Compagnia di Bolzano, e successivamente convalidato, in sede di riesame, dal Tribunale di Bolzano.

La Cassazione ha innanzitutto contestato la valutazione di "pericolosità", operata dal tribunale di merito, in ordine alle minimoto in quanto tali, cui conseguirebbe il divieto di commercio di tale genere di prodotti sempre e comunque: tale valutazione è stata infatti ritenuta «meramente astratta» in quanto formulata «in termini del tutto generici ed apodittici». In realtà il sequestro posto in essere dalla Guardia di finanza era fondato sulla possibilità che la fattispecie de quo integrasse gli estremi dell'ipotesi di contraffazione (art. 474 c.p. "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi") piuttosto che su una mera valutazione avente ad oggetto «la "verosimile" pericolosità delle minimoto (...) risultante da elementi di fatto» - ad es. particolarità costruttive o materiali utilizzati - la cui sussistenza, tuttavia, non era stata effettivamente accertata.

Il tribunale, infatti, aveva evitato qualsiasi accertamento in merito alla reale pericolosità delle minimoto limitandosi, pertanto, ad un'affermazione meramente generica e convalidando il provvedimento di sequestro con un'ordinanza che la suprema Corte ha ritenuto carente di motivazione «perché la "verosimile" pericolosità delle minimoto non risulta avere il benché minimo riscontro fattuale».

La medesima Cassazione ha inoltre chiarito che affinché si possa configurare la fattispecie di reato di cui all'art. 112, comma 1, Codice del consumo (che sanziona il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi) non è sufficiente l'accertamento della pericolosità del prodotto ma è altresì necessario che vi sia stata una violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), Codice del consumo. Quest'ultima norma, infatti, attribuisce a talune amministrazioni pubbliche (i ministeri dello Sviluppo economico, della Salute, del Lavoro e delle politiche sociali, dell'Interno, dell'Economia e delle finanze, delle Infrastrutture e trasporti, nonché le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti ad effettuare i controlli) la facoltà di vietare l'immissione sul mercato di qualsiasi prodotto pericoloso e di adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza di tale divieto.

Eventuale suddivisione in lotti: .....  
Data di pubblicazione del bando: .....  
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: .....  
Importo a base d'asta: .....  
Nome del responsabile del procedimento: .....  
Se intervenuta, data aggiudicazione provvisoria e nominativo e numero di fax dell'operatore economico provvisoriamente aggiudicatario: .....

#### 4.4 Criterio di aggiudicazione

Prezzo più basso   
Offerta economicamente più vantaggiosa

#### 5. Oggetto della richiesta e rappresentazione delle rispettive posizioni delle parti: .....

6. **Eventuale richiesta di audizione:** la relativa richiesta può essere formulata ove il soggetto istante ritenga che la documentazione presentata non contenga tutti gli elementi atti a definire la fattispecie. Si fa in ogni caso presente che l'Ufficio del precontenzioso valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la necessità di procedere ad audizione delle parti interessate.

Si   
No

#### 7. Elenco dei documenti da allegare obbligatoriamente, pena la non ammissibilità dell'istanza, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie:

- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- capitolato tecnico;
- lista delle categorie delle lavorazioni (appalto di lavori);
- eventuale provvedimento di esclusione;
- corrispondenza intercorsa fra la stazione appaltante e l'operatore economico;
- in caso di esclusione, copia dell'eventuale segnalazione del fatto al casellario informatico;
- memoria contenente la definizione della questione sottoposta all'attenzione dell'Autorità e rappresentazione delle rispettive posizioni delle parti interessate.

#### 8. Elenco dei documenti da allegare, citati nell'istanza e non rientranti fra la documentazione di cui al precedente punto 7:

- .....
- .....

#### 9. In caso di istanza presentata dalla S.A. - Dichiarazione di impegno (detta dichiarazione deve contenere l'impegno della S.A. a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini delle risoluzioni della questione, fino alla definizione della stessa da parte dell'Autorità):

.....  
.....

Data, .....

Firma leggibile di colui che sottoscrive la richiesta



Legale

# L'Informatore

marzo 2008

Varie

A giudizio della suprema Corte, pertanto, «è l'inosservanza del provvedimento amministrativo di interdizione dell'immissione in commercio di determinati prodotti, sempre che questi siano effettivamente pericolosi, a costituire la condotta penalmente sanzionata».

La medesima, tuttavia, rileva come nel caso di specie vi sia la mancanza - o, quantomeno, non sia possibile dedurre l'esistenza - di un precedente provvedimento amministrativo, interdittivo dell'immissione in commercio delle minimoto, la cui violazione, che costituisce presupposto necessario ai fini dell'adozione del provvedimento di sequestro di che trattasi, potrebbe configurare la fattispecie di reato di cui all'art. 112, comma 1, Codice del consumo.

## **Decreto-legge n. 249 del 29 dicembre 2007 Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza**

Si informa che sulla Gazzetta ufficiale n. 1, del 2 gennaio 2008 è stato pubblicato il decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 249 in tema di "Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza".

Il provvedimento riformula integralmente il testo del precedente decreto - legge decaduto il 19 dicembre scorso, per non incorrere nel divieto di reiterazione dei decreti legge stabilito dalla Consulta nel 1996.

Si ricorda che la decisione governativa di far decadere il vecchio decreto inserito nel "pacchetto sicurezza", è scaturita dal fatto che durante la sua conversione in Senato è stata introdotta una norma sull'omofobia contenente un riferimento normativo errato al Trattato di Amsterdam.

Nel nuovo testo sono previste:

- misure di espulsione per motivi di antiterrorismo nei confronti di cittadini extracomunitari;
- allontanamento dei cittadini dell'Unione europea per motivi di prevenzione del terrorismo;
- allontanamento immediato dei cittadini dell'Unione europea per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

Quanto al primo punto, si ricorda che le misure di espulsione dei cittadini extracomunitari furono adottate dal precedente decreto-Pisanu convertito nella legge n. 155/2005 e sarebbero dovute scadere il 31 dicembre 2007, anche a causa delle reiterate censure da parte della Corte dei diritti dell'uomo, cosa per cui furono considerate aventi carattere di eccezionalità e provviste quindi di una durata limitata.

Il Governo, tuttavia, non volendo rinunciare ad uno strumento

di lotta preventiva al terrorismo ha deciso di rendere permanenti dette misure, introducendo, quale novità, la convalida del provvedimento di allontanamento alla frontiera dei presunti terroristi. La norma prevede infatti che l'esecuzione del provvedimento è disposta dal questore ed è sottoposta alla convalida da parte del tribunale in composizione monocratica.

In tal modo, dovrebbero essere superate le obiezioni della Corte di Strasburgo.

Quanto al secondo punto, le norme del decreto prevedono l'espulsione del cittadino comunitario se vi sono fondati motivi di ritenere che la "permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali".

Infine il provvedimento prevede che i cittadini Ue possono essere immediatamente espulsi dall'Italia per «motivi imperativi di pubblica sicurezza».

Sono considerati «motivi imperativi di pubblica sicurezza» i casi in cui lo straniero abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignità umana, ai diritti fondamentali della persona o all'incolumità pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza.

Spetta al giudice ordinario convalidare tutte le espulsioni, comprese quelle degli stranieri sospettati di terrorismo.

Il decreto-legge contiene inoltre: la previsione di sanzioni (reclusione fino a tre anni e nuova espulsione) per la violazione del divieto di reingresso conseguente all'allontanamento nonché la previsione del procedimento per la tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti di allontanamento.

## **Disposizioni di attuazione della III direttiva comunitaria Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo (Direttiva 2005/60/Ce) Dlgs 231 del 21.11.2007**

Sulla Gu del 14.12.2007 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 231/2007 di attuazione della III direttiva comunitaria antiriciclaggio teso a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Le disposizioni in esso contenute si applicano a diversi soggetti, fra i quali sono compresi anche:

- i professionisti, intendendo per essi quei soggetti che rendono i servizi forniti da periti, consulenti ed altri soggetti che

LEGALE



Legale

svolgono, in maniera professionale, attività in materia di contabilità e tributi;

- le agenzie di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39.

- i confidi ex articolo 155, comma 4 e 107 del Testo unico bancario.

Gli adempimenti, previsti dal decreto, relativi alla identificazione ed alla registrazione delle informazioni non si applicano, invece, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attività, richiesta dalle norme di settore, che rimangono comunque assoggettate agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette ed a quelli di formazione del personale:

1. commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, per il quale è prevista la dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 7 gennaio 2000, n. 7;

2. fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza di cui all'articolo 127 del Tulp;

3. fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

4. commercio di cose antiche, di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 del Tulp;

5. esercizio di case d'asta, o galleria d'arte, per il quale è prevista la licenza prevista dall'articolo 115 del Tulp.

Gli stessi adempimenti di identificazione e registrazione non si osservano in relazione allo svolgimento della mera attività, da parte dei professionisti, di redazione e trasmissione della dichiarazione dei redditi e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale (di cui all'articolo 2 della legge 12/1979).

Relativamente a questo ultimo punto, considerato che le medesime attività effettuate da consulenti del lavoro sono svolte anche dai servizi, o centri di assistenza, istituiti dalle associazioni di categoria, potrebbe essere ipotizzato che la stessa esenzione valga anche per questi ultimi e, a tal proposito, è stata sottoposta la questione al ministero dell'Economia e delle Finanze da parte della Confederazione.

In sintesi, gli adempimenti previsti dal decreto sono quelli di:

- adeguata verifica della clientela;
- registrazione delle informazioni acquisite;
- obbligo di segnalazione delle operazioni sospette;
- obbligo di adeguata formazione del personale.

Si riporta di seguito una prima disamina generale di tali obblighi e delle nuove limitazioni all'uso del contante.

#### **Adeguata verifica della clientela**

I professionisti (nella cui definizione sono compresi: i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali, nell'albo dei dottori commercialisti, nell'albo dei consulenti del lavoro e ogni altro soggetto, che renda i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono, in maniera professionale,

attività in materia di contabilità e tributi) osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela, nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata, o societaria nei seguenti casi:

- quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni, od utilità di valore pari, o superiore a 15.000 euro;

- quando eseguono prestazioni professionali occasionali, che comportino la trasmissione, o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari, o superiore a 15.000 euro;

- tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato, o indeterminabile;

- quando vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

- quando vi siano dubbi sulla veridicità e sull'adeguatezza dei dati, precedentemente ottenuti, ai fini dell'identificazione di un cliente.

Gli agenti immobiliari osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento dell'attività professionale, nei seguenti casi:

- quando instaurano un rapporto continuativo, o è conferito al cliente l'incarico a svolgere una prestazione professionale;

- quando eseguono operazioni occasionali, che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari, o superiore a 15.000 euro;

- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati, precedentemente ottenuti, ai fini dell'identificazione di un cliente.

Gli obblighi di verifica della clientela, in generale, comportano le seguenti attività:

- identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati, o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

- identificare l'eventuale titolare effettivo, ossia la persona che, in ultima istanza, possiede, o controlla il cliente, nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, e verificarne l'identità;

- ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo;

- svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo, o della prestazione professionale.

L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento di identità non scaduto, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo. Qualora il cliente sia una società, è verificata la sussistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti, delegati alla firma per l'operazione da svolgere.

Nel caso in cui il soggetto non sia in grado di assolvere ai primi tre punti, dovrà astenersi dall'instaurare il rapporto continuativo, o la prestazione occasionale, ovvero dovrà porre fine al rapporto già in essere. Nei casi in cui l'astensione non fosse possibile, per obblighi di legge, o per la natura stessa



Legale

# L'Informatore

marzo 2008

Varie

LEGALE

dell'operazione, esso dovrà informare la Uif (Unità di informazione finanziaria) immediatamente dopo aver eseguito l'operazione.

La Uif è istituita presso la Banca d'Italia e svolge le attività di analisi dei flussi finanziari, per individuare e prevenire i fenomeni di riciclaggio di denaro, o di finanziamento del terrorismo; riceve le segnalazioni di operazioni sospette; acquisisce ulteriori dati ed informazioni presso i soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette; riceve le comunicazioni dei dati aggregati.

Tale organismo sostituisce l'Ufficio italiano dei cambi. Per la valutazione del rischio di riciclaggio, o di finanziamento del terrorismo, sono previsti, oltre alle disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza, i seguenti criteri generali:

riore a 15.000 euro - la data - la causale - l'importo - la tipologia dell'operazione - i mezzi di pagamento - i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

Ai fini antiriciclaggio si intende per:

- dati identificativi, il nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita Iva;
- mezzi di pagamento, il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di

## CON RIFERIMENTO AL CLIENTE

1. natura giuridica
2. prevalente attività svolta
3. comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione
4. area geografica di residenza del cliente o della controparte

## CON RIFERIMENTO ALL'OPERAZIONE

1. tipologia
2. modalità di svolgimento
3. ammontare
4. frequenza delle operazioni e durata del rapporto
5. ragionevolezza dell'operazione
6. area geografica di destinazione dell'oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo

Da parte sua, il cliente dovrà, sotto la propria responsabilità, fornire al soggetto tenuto tutte le informazioni necessarie e aggiornate per l'adempimento dell'obbligo in oggetto.

Nel caso di identificazione del titolare effettivo, le informazioni dovranno essere fornite per iscritto.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano a tutti i nuovi clienti, nonché previa valutazione del rischio presente, alla clientela già acquisita.

### Registrazione delle informazioni acquisite

Quanto all'obbligo di registrazione, i soggetti conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito nell'assolvimento del precedente obbligo, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio, o di finanziamento del terrorismo.

In particolare:

- per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservano la copia, o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di almeno 10 anni dalla fine del rapporto continuativo;
- per quanto riguarda le operazioni e i rapporti continuativi, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o copie, per un periodo di 10 anni dall'esecuzione dell'operazione, o dalla cessazione del rapporto continuativo. Registrano, con le modalità poi indicate, e conservano per 10 anni le seguenti informazioni:
  - con riferimento ai rapporti continuativi - la data di instaurazione - i dati identificativi del cliente, unitamente alle generalità dei delegati ad operare per conto del titolare del rapporto - il codice del rapporto, ove previsto
  - con riferimento a tutte le operazioni di importo pari, o supe-

pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori, o disponibilità finanziarie.

Le suddette informazioni sono registrate tempestivamente e non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione, o dall'apertura, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo, o dalla fine della prestazione occasionale.

I dati e le informazioni registrate sono utilizzabili a fini fiscali. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, i professionisti istituiscono un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici.

In alternativa all'archivio, essi possono istituire il registro della clientela a fini antiriciclaggio nel quale conservano i dati identificativi del cliente. La documentazione e gli ulteriori dati sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.

Il registro della clientela è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato, o di un suo collaboratore, delegato per iscritto, con l'indicazione, alla fine dell'ultimo foglio, del numero delle pagine, di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.

Per quanto riguarda gli agenti immobiliari, essi possono usare i sistemi informatici, di cui sono dotati per lo svolgimento della propria attività, elaborandone mensilmente le informazioni ivi contenute.

In alternativa, può essere istituito l'archivio unico informatico, o il registro cartaceo.





Legale

# L'Informatore

marzo 2008

Varie

Si ricorda che Archivio unico informatico (Aui) è formato e gestito in modo tale da assicurare la chiarezza, la completezza e l'immediatezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicità delle informazioni, la possibilità di desumere evidenze integrate, la facilità di consultazione.

Per l'istituzione, la tenuta la gestione dell'Aui è possibile avvalersi di un autonomo centro di servizio, ferme restando le specifiche responsabilità, previste dalla legge, a carico del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso.

#### **Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette**

I soggetti obbligati, quando siano al corrente, sospettino, o abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso, o che siano state compiute, o tentate operazioni di riciclaggio, o di finanziamento del terrorismo, sono tenuti ad inviare alla Uif una segnalazione di operazione sospetta.

Per facilitare l'individuazione di operazioni sospette, la Banca d'Italia, sentita la Uif, emanerà un proprio provvedimento, relativo agli indicatori di anomalia.

Le segnalazioni devono essere effettuate appena si viene a conoscenza degli elementi di sospetto e, se possibile, prima di eseguire l'operazione.

Le modalità di segnalazione prevedono la possibilità di predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo degli strumenti informatici di ausilio al personale, nei cui confronti deve essere assicurata omogeneità di comportamento, nell'individuazione delle operazioni sospette.

Il soggetto obbligato è, inoltre, tenuto ad adottare adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.

È fatto divieto di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazione sospetta al soggetto interessato, o a terzi.

#### **Obbligo di formazione del personale**

I destinatari degli obblighi sono tenuti ad adottare misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori, al fine della corretta applicazione degli adempimenti.

Le misure comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio, o al finanziamento del terrorismo.

Al riguardo è previsto che le autorità competenti, in particolare la Uif, la Guardia di finanza e la Dia, forniscano indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.

#### **Limitazioni all'uso del contante e dei titoli di risparmio al portatore**

Nel decreto in esame vengono previste, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli di risparmio al portatore che entreranno in vigore dal 30 aprile 2008 e che comprendono anche quanto segue:

- è vietato il trasferimento di denaro contante, o di libretti di deposito bancari o postali al portatore, o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane spa;

- il trasferimento per contanti tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane spa deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio;

- i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste italiane spa, muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera;

- gli assegni bancari e postali emessi per importi pari, o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome, o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

- gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente, cioè gli assegni che il traente emette con formula "a me stesso" o simili, possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste italiane spa;

- gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome, o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

- il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità;

- il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario, o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente; per ciascun modulo di assegno bancario, o postale, richiesto in forma libera, ovvero per ciascun assegno circolare, o vaglia postale, o cambiario, rilasciato in forma libera, è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante; il saldo dei libretti di deposito bancari, o postali al portatore non può essere pari, o superiore a 5.000 euro; i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari, o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, sono estinti dal portatore, ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste italiane spa saranno tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione;

- in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari, o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste italiane spa, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

- in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari, o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste italiane spa, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

#### **Responsabilità degli organi di controllo dei soggetti obbligati**

Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione, comunque denominati, presso i soggetti destinatari del decreto vigilano sull'osservanza delle norme in esso contenute.

#### **Disposizioni sanzionatorie**

Nell'ambito delle sanzioni penali è previsto che:

- chiunque contravenga alle disposizioni concernenti l'obli-



Legale

go di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro;

- l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 500 a 5000 euro
- l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e la natura prevista dal rapporto continuativo, o le fornisce false, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5000 a 50.000;
- chi omette di effettuare la registrazione, o la effettua in modo tardivo, o incompleto è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro;
- chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione alle autorità di vigilanza è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 100 a 1000 euro.
- qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, la sanzione relativa è raddoppiata.
- chi viola i divieti di comunicazione circa le operazioni sospette è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno, o con l'ammenda da 5000 a 50000 euro.

Nell'ambito delle sanzioni amministrative è previsto che:

- nei casi di mancata formazione del personale e di violazioni dell'obbligo di comunicazione al ministero dell'Economia e delle finanze delle infrazioni in materia di limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro;
- l'omessa istituzione dell'archivio unico informatico è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro;
- l'omessa istituzione del registro della clientela, ovvero la mancata adozione delle diverse modalità di registrazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro;
- salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata.

- le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della Uif sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

## **Responsabilità amministrativa degli enti Ampliamento delle fattispecie Dlgs n. 231 del 21.11.2007**

Il decreto sulla "attuazione della direttiva 2005/60/Ce concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/Ce che ne reca misure di esecuzione", pubblicato sul Supplemento ordinario n. 268 della Gazzetta ufficiale n. 290 del 14-12-2007, opera un ulteriore ampliamento dell'ambito di operatività del Dlgs 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa degli enti, estendendo detta responsabilità anche ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648-bis e 648-ter del codice penale).

In particolare, l'art. 63 comma 3 del decreto aggiunge al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'articolo 25-octies che prevede in caso di commissione dei suddetti reati l'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote (da 400 a 1000 quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un reato per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni) e, nei casi di condanna, le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

A seguito di tale previsione le aziende che hanno già predisposto modelli organizzativi dovranno procedere ad un loro aggiornamento che tenga conto anche delle suddette novità legislative.

Per maggiori informazioni sul tema si rinvia alla sezione codice etico del sito associativo.



## Bandi e finanziamenti

# L'Informatore

marzo 2008

## In primo piano

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- ▶ Bando Imprendium. Scadenza 14 aprile . . . **Pag. 83**

### FINANZIAMENTI

- ▶ Terza priorità: tecnologie per la società dell'informazione (Tsi) . . . . . **Pag. 83**
- ▶ Terza edizione del bando per il sostegno alla creazione di nuove imprese creative e innovative in Lombardia . . . . . **Pag. 83**
- ▶ Legge regionale 22/2006. Interventi a supporto dell'avvio di nuove attività imprenditoriali di lavoro autonomo e indipendente . . . . . **Pag. 84**
- ▶ Partecipazione a fiere internazionali in Italia ed all'estero e partecipazione a missioni economiche all'estero . . . . . **Pag. 84**

## In PRIMO PIANO

### Bando Imprendium Scadenza 14 aprile

Publicato il bando (scadenza il 14 aprile entro le 12) per la concessione, da parte del Comune di Milano, di agevolazioni alle micro-pmi operanti nei quartieri caratterizzati da degrado socio-economico della città. ▼

Coinvolti i quartieri: ADRIANO, BAGGIO, BARONA, BOVISA, BRUZZANO-COMASINA, CAGNOLA-VILLAPIZZONE, CALVAIRATE, CORVETTO, CRESCENZAGO, GIAMBELLINO-LORENTEGGIO, GRATOSOGGIO, GRECO, LAMBRATE-ORTICA, NIGUARDA-CÀ GRANDA, OLMI-MUGGIANO, PONTE LAMBRO, QUARTO OGGIARO, QUINTO ROMANO, SAN SIRO, SPAVENTA, STADERA, TALIEDO-MORSENCIO, VIALBA-CERTOSA, VIGENTINO-CHIARAVALLE-QUINTO SOLE. Hanno titolo per presentare domanda: le nuove imprese e le imprese già costituite (anche quelle che intendono aprire nuova sede operativa), ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro e le imprese sociali. Molteplici le tipologie di iniziative ammissibili: Rinnovo locali, quali ad es. opere edili e impiantistiche; Sistemi di sicurezza; Informatizzazione; Innovazione di prodotto e servizio (solo per le imprese esistenti); Diffusione dell'innovazione (solo per le imprese esistenti); Spese in conto gestione, quali ad es. acquisto di materie prime/semilavorati/prodotti finiti, locazione immobile, uten-

ze, etc. (solo per le nuove imprese). L'agevolazione è composta da: contributo a fondo perduto, sino al massimo del 25% della spesa complessiva ammessa; e finanziamento a tasso agevolato, nel limite massimo del 25% della spesa complessiva ammessa. In ogni caso il contributo non può essere superiore a 100.000 euro per investimenti minimi di 20.000 euro.

## Finanziamenti

### Terza priorità Tecnologie per la società dell'informazione (Tsi) Scadenza 8 aprile

Publicato il 3° invito a presentare proposte attinenti la priorità Tsi del settimo Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico 2007-13, con un budget di 265 milioni di €. I settori aperti dall'invito sono: sistemi cognitivi, interazione, robotica (tema: Ict-2007.2.2 sistemi cognitivi, interazione, robotica); biblioteche digitali e contenuto (temi: ICT-2007.4.3 biblioteche digitali e apprendimento con supporto tecnologico; Ict-2007.4.4 semantica e contenuti intelligenti); tecnologie future ed emergenti (temi: Ict-2007.8.4 Scienza dei sistemi complessi per Tic socialmente intelligenti; Ict -2007.8.5 Intelligenza incorporata; Ict-2007.8.6 Tic "tue per sempre"); azioni orizzontali di sostegno (temi: Ict -2007.9.2 cooperazione internazionale; Ict-2007.9.3 cooperazione transnazionale tra punti di contatto nazionali). L'opportunità è rivolta a tutte le persone giuridiche, tipicamente grandi, piccole e medie imprese, associazioni imprenditoriali, centri di ricerca ed università, interessati a promuovere, in partnership costituite da almeno tre candidati stabiliti in uno Stato membro (Sm) o Paese associato (Pa), di cui due in Sm o Pa diversi, progetti di ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e dimostrazione. Il contributo è riconosciuto a fondo perduto in misura pari al 50% o 75 (per organizzazioni di ricerca, Pmi) per attività di ricerca e sviluppo tecnologico; 50% per attività di dimostrazione; 100% per altre attività incluso il management. A seconda di ciascun tema, sono strumenti di accesso all'invito: progetti in collaborazione: azioni di ricerca specifiche su piccola e media scala (Strep), progetti integrati su larga scala (Ipi); reti di eccellenza (Noe); azioni di coordinamento e azioni di supporto.

### Terza edizione del bando per il sostegno alla creazione di nuove imprese creative e innovative in Lombardia Scadenza 15 aprile

La Camera di commercio di Milano, la provincia di Milano, e

BANDI E FINANZIAMENTI



## Bandi e finanziamenti

la Camera di commercio di Monza e Brianza stanziando 1.500.000 euro per favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese creative a forte contenuto innovativo dei settori: ricerca e sviluppo, risparmio energetico, editoria, radio e tv, cinema, musica, spettacolo, design e architettura, pubblicità, moda, arte, giochi e videogame. Il bando è rivolto ad aspiranti imprenditori e micro, piccole e medie imprese di recente creazione (non anteriore al 01/01/2007) della provincia di Milano o di Monza e Brianza. Possono essere presentati progetti che rispettino contemporaneamente il requisito di creatività (cfr. codici Ateco 2002 selezionati nel bando a titolo esemplificativo) e di innovatività in termini di prodotto e servizio, di processo o di gestione. Le spese ammissibili al contributo riguardano: consulenze specialistiche; costo del personale dipendente (nel limite del 20%); oneri di costituzione; ristrutturazione locali; macchinari, attrezzature e beni strumentali (compresi hardware e software, e infrastrutture di rete); brevettazione; azioni di marketing (nel limite del 10%). È prevista l'assegnazione di contributi in conto capitale fino ad un massimo di 35.000 euro, destinati a coprire il 60% delle spese riconosciute ammissibili.

### **Legge regionale 22/2006 Interventi a supporto dell'avvio di nuove attività imprenditoriali di lavoro autonomo e indipendente Scadenza ad esaurimento risorse disponibili**

Approvato il «Dispositivo per la realizzazione di interventi per la promozione ed il sostegno di azioni finalizzate all'avvio di nuove attività imprenditoriali di lavoro autonomo ed indipendente. Hanno titolo a presentare domanda: nuove imprese costituite in forma di società di persone e/o di capitale composte per i 2/3 da giovani in età dai 18 ai 35 anni compiuti e/o da donne e/o soggetti svantaggiati; nuove ditte individuali e imprese familiari operanti nel settore manifatturiero (Ateco 2002 D) e dei servizi alle imprese ed alle persone (D, K, O 93); nuovi studi associati e società professionali operanti in settori tecnico scientifici (K74.2 e K74.3); nuove imprese costituite a seguito di spin-off universitari (costituiti da universitari o con la partecipazione di università); nuove imprese allocate presso incubatori di impresa; nuove imprese operan-

# **L'Informatore**

marzo 2008

## **Finanziamenti**

ti nel settore dei servizi di cura per l'infanzia (N 85.32). Tutte le imprese devono avere sede legale ed operativa nella Regione Lombardia, ed essere iscritte al Registro delle imprese da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda. È concesso, dietro fideiussione personale o di terzi o altre forme di garanzia, un finanziamento a medio termine con durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 al tasso di interesse pari allo 0,1% nominale annuo a valere sul Fondo e pari alla media mensile Euribor 6 mesi aumentato di 1,25 punti percentuale a valere sull'Istituto di credito. La domanda devono essere presentata con procedura on line (sito web: <http://formalavoro.regione.lombardia.it>).

### **Partecipazione a fiere internazionali in Italia ed all'estero e partecipazione a missioni economiche all'estero Scadenza ad esaurimento fondi**

Promosso il nuovo bando per sostenere le micro, piccole e medie imprese lombarde sui mercati esteri, in attuazione dell'Accordo di programma tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo, Asse 2 Internazionalizzazione. Possono accedere a questa opportunità le micro-Pmi di ogni settore economico, con sede legale o operativa in Lombardia che intendono partecipare a fiere internazionali in Italia e all'estero in forma aggregata (voucher A1) o in forma singola (voucher A2); che intendono partecipare a missioni economiche all'estero (voucher D). Il contributo a fondo perduto è sotto forma di voucher variamente distinto in: Voucher di tipo «A1» pari a 5.000 €; Voucher di tipo «A2» pari a 2.500 €; Voucher di tipo «D» pari a 2.500 € per le destinazioni Giappone, Australia/Oceania, USA e Canada; b), 2.000 € per le destinazioni Asia (escluso Giappone), Russia, America Latina, Mediterraneo e Africa, 1.500 € per le destinazioni Europa continentale (esclusa Russia). Aperta la procedura online per la presentazione delle domande: almeno 90 giorni prima della data di svolgimento della fiera prescelta, 60 giorni prima della data di svolgimento della missione prescelta (l'elenco fiere e missioni è disponibile sul sito web [www.lombardiapoint.it](http://www.lombardiapoint.it) e aggiornato a cadenza quadrimestrale).



Formazione

# L'Informatore

marzo 2008

In primo piano

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- Formazione continua: il progetto "Nuove iniziative per il Terziario 2007" Voucher aziendali ..... **Pag. 85**

**IN PRIMO PIANO**

### Formazione continua Progetto "Nuove iniziative per il Terziario 2007" Voucher aziendali

È in corso di realizzazione un progetto finanziato di formazione aziendale ("Nuove iniziative per il Terziario 2007"), promosso nell'ambito dei fondi della Legge 236/93 dall'Unione Regionale Lombarda del Commercio del Turismo e dei Servizi e gestito dalla Scuola Superiore del Commercio del Turismo e dei Servizi e delle Professioni e dal Capac Politecnico del Commercio, che prevede la disponibilità di

40 voucher aziendali rivolti a dipendenti, in particolare figure di livello direttivo, inseriti in imprese che operano nel settore del Terziario. ▼

I voucher aziendali si configurano infatti come interventi di sostegno a progetti di sviluppo aziendale, attuati da consulenti ed esperti esterni all'impresa attraverso incontri della durata massima di 16 ore, volti a organizzare e sistematizzare i piani di aggiornamento aziendale che riguardano i settori e i gruppi di addetti che rientrano nella responsabilità dei quadri direttivi coinvolti.


In particolare, i voucher possono essere utilizzati per le seguenti tipologie di azioni:

- interventi formativi "mirati" a specifiche esigenze di formazione che possono emergere, ad esempio, a seguito dell'introduzione di nuove tecnologie o su specifiche skill professionali;
- diagnosi dei fabbisogni formativi, attività propedeutiche alla definizione di progetti formativi, redazione di piani formativi inerenti l'azienda, nonché la capacità di quest'ultima e dei suoi lavoratori di interagire con il settore/territorio di riferimento;
- interventi consulenziali e azioni di monitoraggio volti ad aumentare le competenze professionali dei lavoratori attraverso azioni di affiancamento.

Ciascun voucher prevede un cofinanziamento da parte dell'impresa beneficiaria pari a 2000 euro, che può essere espresso attraverso il costo del lavoro dei dipendenti fruitori del voucher.

Il termine di scadenza per l'utilizzo di questa opportunità è fissato al 31 maggio 2008; per valutare le modalità di accesso e di utilizzo le imprese interessate possono rivolgersi alla Direzione Formazione e Studi, tel. 02.77.50.677 / 688.

**FORMAZIONE**



Commercio estero

# L'Informatore

marzo 2008

In primo piano

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- ▶ Elemento di valore - Casella n. 12 della dichiarazione doganale ..... **Pag. 87**

### LEGISLAZIONE COMUNITARIA

- ▶ Status europeo di operatore autorizzato (Aeo). ..... **Pag. 88**

dichiarante doganale solo nel caso in cui l'importatore abbia acquistato con condizione di consegna (franco partenza) EXW, FCA, FSA, FOB. ▼

Nella casella n. 12 viene infatti indicato l'ammontare delle spese di trasporto fino al confine comunitario. Esempio: Se un'azienda italiana acquista FOB Genova o Rotterdam da un'azienda di New York, il dichiarante doganale dovrà calcolare le spese di trasporto (l'elemento di valore) da New York a Genova o Rotterdam (nolo extra-ce) in base alla fattura di trasporto totale.

Al contrario, se l'azienda italiana acquista, per esempio, con condizione di consegna Ddu Milano, la casella n. 12 non viene compilata perché, l'acquirente italiano non avendo organizzato il trasporto non può avere la fattura del vettore (con l'indicazione nolo Ce - nolo extra Ce) dove poter trarre con esattezza il valore della tratta comunitaria.

In questa ipotesi il prezzo di vendita è comprensivo delle spese di trasporto, ivi incluse quelle relative alla tratta interna al territorio comunitario (dal luogo d'introduzione fino a quello di consegna a destinazione)

Nell'eventualità avesse una specifica, il dichiarante indicherà tale valore preceduto dal sego meno nella casella 45 "aggiustamento" ma non nella casella "elemento di valore". Difficilmente questo avviene e quindi l'importatore si trova a pagare i diritti doganali su una somma maggiore perché viene inclusa anche la tratta interna.

L'art. 164 del Regolamento Ce n. 2454/1993 (disposizioni d'attuazione del codice doganale ) prevede (lett. b) che, "quando le merci sono fatturate a un prezzo unico franco destinazione corrispondente al prezzo nel luogo d'introduzione, le spese di trasporto all'interno della Comunità non vengono dedotte da tale prezzo", salva la possibilità di dimostrare all'autorità doganale che il prezzo franco frontiera sarebbe inferiore al prezzo unico franco destino.

Per effetto di tale norma, quindi, il valore in dogana delle merci, ai fini dell'applicazione dei dazi e delle misure di politica commerciale, risulta ovviamente più alto e in pratica coincide con la base imponibile Iva

Da ciò consegue che l'importatore ha tutto l'interesse a fornire alla dogana ogni elemento necessario a quantificare correttamente le spese riferibili, nel caso di specie, alla tratta es. Stati Uniti - luogo d'introduzione dei beni in comunità (Rotterdam), così da escludere dall'ammontare del valore dichiarato per il dazio, quello delle spese relative alla tratta compresa fra il luogo d'introduzione nel territorio comunitario e quello di destinazione risultante dal documento di trasporto che accompagna le merci (Rotterdam - Milano), le quali, invece, devono essere considerate nella determinazione dell'imponibile per l'Iva all'importazione.

COMMERCIO ESTERO

IN PRIMO PIANO

## Elemento di valore Casella n. 12 della dichiarazione doganale

Ai sensi dell'art. 69 del Dpr n. 633/1972 l'Iva all'importazione è determinata sulla base del valore doganale delle merci, "aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio della Comunità che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio comunitario".

Ai fini dell'applicazione dei dazi e delle altre misure di politica commerciale, quindi, occorre stabilire la base imponibile delle merci nel luogo d'entrata all'interno del territorio comunitario (valore in dogana) Sebbene non espressamente richiamati dalle disposizioni del codice doganale, né da quelle interne relative all'applicazione dell'Iva all'importazione, appare evidente come un ruolo di assoluto rilievo sia assunto dalle condizioni di consegna dei beni (Incoterms). La casella n. 12 "elemento di valore" della dichiarazione doganale, viene compilata dal



Commercio estero

### Status europeo di operatore autorizzato (Aeo)

La direzione generale per la fiscalità e l'Unione doganale della Commissione europea ha elaborato, anche su richiesta dell'amministrazione doganale italiana, un documento esplicativo con cui sono rappresentati i vantaggi che possono derivare ai vettori, agli spedizionieri e agli agenti doganali che abbiano ottenuto il rilascio della certificazione comunitaria Aeo. È evidente che i benefici saranno riconosciuti in funzione del tipo di certificato rilasciato ma anche del grado di responsabilità richiesto ed assicurato dall'Aeo nell'espletamento delle formalità doganali, nella gestione della propria attività commerciale.

Lo status di Aeo è facoltativo e dipende dalla richiesta avanzata dall'operatore economico e dalle relative condizioni operative riscontrate.

Il documento evidenzia che l'operatore economico non è tenuto ad esigere dai suoi partner commerciali che essi ottengano lo status di Aeo e per questo non sarà posto in condizioni di svantaggio se, ad esempio, il suo partner commerciale non è un Aeo oppure se una parte delle sue operazioni doganali viene effettuata da un agente doganale che non è in possesso dello status di Aeo. Infatti, ogni Operatore economico autorizzato è responsabile solo della parte della catena di approvvigionamento che a lui fa riferimento e della merce da lui movimentata anche se, per garantire la sicurezza, si tiene conto delle misure di sicurezza applicate da tutti i suoi partner commerciali.

Per i suddetti motivi l'amministrazione doganale valuterà con estrema attenzione la posizione di ogni singolo richiedente, e la sua collocazione nella catena logistica internazionale, nel corso di una mirata attività di audit durante la quale saranno esaminate le evidenze e le informazioni già disponibili, la sussistenza di determinate condizioni, il tipo di certificato richiesto, il rispetto dei requisiti doganali e di sicurezza.

In conclusione, il documento comunitario rappresenta un utile riferimento per l'utente e per le amministrazioni doganali degli Stati membri ma deve essere inteso come uno strumento orientativo e non vincolante per le amministrazioni doganali che devono valutare le possibili varianti che potrebbero caratterizzare la singola posizione soggettiva, pur assicurando, comunque, un giudizio finale omogeneo o strutturato in linea con l'interpretazione data negli stessi casi dagli altri Stati membri. Si fa presente, infine, che i casi rappresentati nel documento comunitario possono essere ulteriormente arricchiti dalla Commissione europea con l'aggiunta di altri esempi pratici utili alla uniforme interpretazione del procedimento di rilascio dello status Aeo.

Sullo status di operatore economico autorizzato l'Agenzia delle Dogane ha emanato la circolare n. 36/D del 287 dicembre 2007, il cui testo è a disposizione dei lettori presso la Direzione Settore Commercio Estero.

► DOCUMENTO della Commissione europea del 21 dicembre 2007. **Vettori, spedizionieri e agenti doganali Aeo: come avva-**

lersi dei vantaggi previsti dal Programma comunitario Aeo.

Lo scopo del presente documento è di chiarire come i vettori, gli spedizionieri e gli agenti doganali Aeo possano avvalersi dei vantaggi previsti dal Programma comunitario Aeo (definiti dall'articolo 14b del Regolamento (Ce) n. 1875/2006 della Commissione del 18.12.2006 che ha modificato il Regolamento (Cee) n. 2454/93, in appresso Dac).

I vantaggi dipendono non solo dal tipo di certificato rilasciato ma anche dal grado di responsabilità richiesto all'Aeo nell'espletamento delle formalità doganali e delle operazioni doganali. È evidente che un agente doganale che, senza gli obblighi di un dichiarante, compila la dichiarazione doganale a nome del proprio cliente non può essere considerato alla stessa stregua di un altro agente doganale che presenta la dichiarazione a nome proprio e le cui responsabilità sono connesse al concetto di "dichiarante".

Poiché il certificato Aeo viene rilasciato al richiedente e non ai suoi clienti, l'Aeo può avvalersi dei relativi vantaggi solo a nome proprio. Si tratta di un principio generale per tutti i certificati Aeo in quanto il certificato si riferisce alla società stessa e vale per le operazioni aziendali proprie della società e non per le operazioni di un'altra società; le Dogane effettuano un'attività di audit nei confronti del richiedente ma non nei confronti dei clienti del richiedente.

Tuttavia, un importatore Aeo non deve essere ingiustificatamente svantaggiato se il suo partner commerciale vettore non è un Aeo oppure se una parte delle sue operazioni doganali viene effettuata da un agente doganale non in possesso di un riconoscimento dello status di Aeo.

L'obiettivo del presente documento è di descrivere le situazioni che possono presentarsi a fronte di una dichiarazione doganale o sommaria che viene presentata da un vettore Aeo, da uno spedizioniere Aeo o da un agente doganale Aeo che vogliono avvalersi dei vantaggi Aeo.

Esso indica altresì le situazioni in cui gli importatori/esportatori hanno contatti di lavoro con vettori, spedizionieri e agenti doganali non Aeo. L'elenco non è completo e può essere elaborato ulteriormente con l'aggiunta di nuovi casi.

#### I. Meno controlli fiscali e documentali

##### Articolo 14b (4) primo sotto-paragrafo delle Dac

L'articolo 14b (4) delle Dac stabilisce che l'Aeo deve essere soggetto a minori controlli fisici e documentali rispetto agli altri operatori economici. Ciò significa che all'Aeo deve essere attribuito un valore di rischio inferiore e che egli debba poter usufruire di uno sdoganamento più rapido.

Situazione 1 (può verificarsi dal 1° aprile 2008): viene presentata la dichiarazione doganale da uno spedizioniere doganale Aeo con cliente non Aeo.

Esempio concreto: il titolare del certificato Aeo è un agente doganale ed il cliente che rappresenta non è un soggetto certificato Aeo. L'agente doganale Aeo sta presentando una dichiarazione doganale di importazione. È un rappresentante diretto dell'importatore e, pertanto, il "titolare Aeo" ed il "dichiarante" non sono la stessa persona.

In generale, le autorità doganali dovrebbero abbassare il valore di rischio conformemente al livello in cui l'agente dogan-



Commercio estero

# L'Informatore

marzo 2008

## Legislazione comunitaria

COMMERCIO ESTERO

nale Aeo è coinvolto nella rappresentanza del suo cliente. Pertanto è necessario valutare:

- il tipo di rappresentanza, e
- gli eventuali rischi identificati durante il processo di autorizzazione Aeo.

Nel caso di rappresentanza diretta, l'agente doganale stesso non si assume tutte le responsabilità di cui all'articolo 199 Dac. Qualora il titolare Aeo non sia anche il dichiarante, la persona che deve ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 199 è il dichiarante e non il titolare Aeo (per esempio, egli potrebbe non verificare se la prova dell'origine allegata alla dichiarazione è falsa o meno).

Relativamente alle rappresentanze dirette, è altresì opportuno rilevare che l'esperienza insegna che i clienti tipici dei rappresentanti diretti sono le società di piccole e medie dimensioni. Gli elenchi dei loro clienti talvolta variano di giorno in giorno e, pertanto, il requisito per Aeos o Aeof relativo alla sicurezza dei partner commerciali sembra non abbia molto senso. (Sarà sempre possibile identificare i clienti di un agente doganale, anche successivamente, attraverso l'analisi degli atti progressivi che lo riguardano).

Nel caso di rappresentanza indiretta, l'agente doganale agisce in nome proprio e si assume, pertanto, le responsabilità sancite dall'articolo 199. (Egli assolve persino i dazi doganali per conto del proprio cliente).

Situazione 2 (può verificarsi approssimativamente dal 1° aprile 2008): l'importatore Aeo ha un agente doganale non Aeo. Il titolare di un certificato Aeo è un importatore che opera con un agente doganale designato che non è un Aeo. L'importatore presenta una dichiarazione doganale.

La riduzione del valore di rischio deve essere coerente con i risultati - ottenuti mediante l'audit effettuato sull'importazione prima di emettere un certificato Aeo - relativi alla qualità delle sue procedure per verificare l'accuratezza delle dichiarazioni doganali presentate dal suo agente oppure per verificare l'accuratezza dell'adempimento di altre formalità doganali da parte del suo agente.

La gestione del rischio deve anch'essa essere trattata a seconda del livello di coinvolgimento dell'agente doganale nelle operazioni del suo cliente con le autorità doganali.

Situazione 3 (si verificherà dal 1° luglio 2009): agente doganale Aeo con un cliente non Aeo/presentazione di una dichiarazione sommaria.

Quando si decide il livello di riduzione del valore di rischio, si deve tenere presente che il certificato Aeos o Aeof viene rilasciato soltanto se il richiedente soddisfa i requisiti di sicurezza. Tali requisiti di sicurezza consistono perlopiù nel rendere sicuri i locali dove è depositata la merce o rendere sicuri i container. Solo i 3 sottocriteri di "selezione del personale", "formazione sulla sicurezza" e "identificazione dei partner commerciali" possono essere soddisfatti dagli agenti doganali che svolgono solo il lavoro amministrativo ma non vedono mai la merce per la quale preparano la dichiarazione doganale. In molti casi, anche l'"identificazione dei partner commerciali" non può dare risultati affidabili, soprattutto per gli agenti doganali che trattano con numerosi clienti.

Ad ogni modo, al fine di rendere sicura la catena logistica da

utente a utente, si dovrebbe puntare a rilasciare il numero massimo possibile di certificazioni Aeo nella catena logistica. Di conseguenza, gli agenti doganali possono diventare Aeo/sicurezza ma le amministrazioni doganali devono essere caute nel ridurre i loro valori di rischio. Un agente doganale che è anche speditore o depositario non si trova nella stessa situazione di un agente doganale che svolge soltanto lavoro amministrativo e ciò deve essere tenuto in considerazione per la valutazione dei rischi dell'operatore economico.

In tale caso, non è rilevante se l'agente doganale è un rappresentante diretto o indiretto in quanto non esiste correlazione fra il tipo di rappresentanza e la varietà di attività connesse alle merci stesse (deposito, carico, trasporto, ecc.).

Situazione 4 (può verificarsi dal 1° luglio 2009): un trasportatore Aeo è l'obbligato principale di una dichiarazione di transito che comprende i dati di protezione.

Uno spedizioniere Aeo presenta una dichiarazione di transito che comprende i dati della dichiarazione sommaria.

Per la dichiarazione doganale di transito tradizionale, il trasportatore è l'obbligato principale e ha, pertanto, la responsabilità (anche finanziaria) della merce trasportata e dell'accuratezza delle informazioni fornite nonché della conformità alle regole di transito dall'ufficio di partenza fino all'ufficio di destinazione. Il valore di rischio connesso al regime doganale può essere ridotto di conseguenza.

Per quanto attiene alla parte relativa alla dichiarazione sommaria, subentra il concetto di sicurezza della catena logistica. Quanti più sono i certificati Aeo nella catena, tanto più può essere ridotto il valore di rischio relativo ai controlli di sicurezza.

### II. Trattamento prioritario delle spedizioni selezionate per i controlli

#### Articolo 14b (4) secondo sotto-paragrafo delle Dac

Ai sensi dell'articolo 14b (4) delle Dac, l'ufficio doganale che, in seguito all'analisi dei rischi, seleziona per un'ulteriore esame una spedizione accompagnata da una dichiarazione sommaria o doganale presentata da un Aeo, deve effettuare i controlli necessari in via prioritaria. Ciò significa che la spedizione deve essere la prima ad essere controllata se vi sono altre spedizioni selezionate fra quelle non Aeo.

Dalla formulazione del testo normativo si evince chiaramente che la priorità nel mutamento di controllo deve essere assicurata a coloro che presentano le dichiarazioni (dichiarazioni sommarie o doganali). Pertanto, i vettori, gli spedizionieri e gli agenti doganali Aeo che presentano tale dichiarazione, devono avere la priorità nel controllo della spedizione interessata (anche se la dichiarazione è stata presentata da un rappresentante indiretto).

Tale procedura deve essere altresì seguita nelle situazioni in cui le formalità doganali connesse alla spedizione vengono espletate da un vettore o spedizioniere o agente doganale Aeo, che agisce per conto di un cliente non Aeo.

### III. Scelta del luogo per i controlli

#### Articolo 14b (4) secondo sotto-paragrafo delle Dac

Ai sensi dell'articolo 14b (4) delle Dac, un Aeo può chiedere che il controllo doganale sia effettuato in luogo diverso da quello prescelto ove sia possibile abbreviare i tempi e diminuire i costi per l'Aeo. Tuttavia, ciò è subordinato ad un accordo





**Commercio estero**

specifico con l' autorità interessata.

Essendo tale beneficio una logica conseguenza del trattamento prioritario, si raccomanda di utilizzare in generale lo stesso approccio. Non è possibile, tuttavia, fornire un orientamento più dettagliato poiché esiste una differenza sostanziale fra il "trattamento prioritario" ed il "luogo scelto per i controlli": nei casi di trattamento prioritario, la merce è ancora sotto vigilanza doganale, cosa che non avviene quando i controlli non devono essere effettuati presso i locali dell'ufficio doganale.

**Esempio n. 1 (può verificarsi dal 1° luglio 2009)**

L'ufficio doganale di entrata vuole controllare una spedizione accompagnata da dichiarazione sommaria presentata da un vettore marittimo Aeo ad un destinatario non Aeo. L'Aeo chiede che il controllo non si effettui presso i locali dell'ufficio doganale ma si effettui altrove nello stesso porto, e giustifica tale richiesta in un modo che l'ufficio doganale ritiene ragionevole. Dunque il controllo fisico viene effettuato nel luogo richiesto dal vettore marittimo Aeo.

**Esempio n. 2**

Stessa situazione ma l'Aeo chiede che la spedizione sia esaminata presso un altro porto nello stesso Stato membro. L'Ufficio doganale accetta tale richiesta perché il porto è geograficamente vicino ed il rischio identificato attraverso l'analisi dei rischi "consente" tale spostamento.

**Esempio n. 3**

Stessa situazione ma l'Aeo chiede che la spedizione sia esaminata presso i locali del destinatario non Aeo. L'Ufficio doganale nega tale richiesta perché il destinatario ha una cattiva reputazione dal punto di vista dell'adempimento degli obblighi doganali.

**Esempio n. 4**

Un agente doganale che è un altro Aeo ha presentato una dichiarazione sommaria di entrata per il suo cliente non Aeo che risiede in un altro Stato membro. L'Ufficio doganale vuole effettuare un controllo fisico della spedizione in questione, l'Aeo chiede di effettuare i controlli presso i propri locali. L'ufficio doganale avalla tale richiesta in quanto il locale

richiesto è gestito dall'Aeo.

**IV. Maggiore facilità nell'ottenere le semplificazioni doganali  
Articolo 14b (1) delle Dac**

Può verificarsi approssimativamente dal 1° aprile 2008.

L'articolo 14b (1) delle Dac stabilisce che se la persona che richiede una semplificazione è un Aeo, l'autorità doganale non deve riesaminare le condizioni che sono già state esaminate per la concessione dello status Aeo.

Le regole Aeo non hanno modificato l'attuale sistema delle autorizzazioni per poter beneficiare delle semplificazioni. Poiché non sono stati attuati né lo sdoganamento centralizzato né l'autorizzazione unica europea/Sasp, le stesse regole si applicano ai vettori, agli spedizionieri ed agli agenti doganali Aeo come in precedenza.

**V. Notifica preventiva dei controlli di sicurezza**

**Articolo 14 (2) delle Dac**

Può verificarsi dal 1° luglio 2009.

Ai sensi dell'articolo 14b (2) delle Dac, quando una dichiarazione sommaria è stata presentata da un Aeo, l'ufficio doganale competente, prima dell'arrivo/partenza della merce nella/dalla Comunità, può notificargli, a seguito dell'analisi dei rischi per la sicurezza, che la spedizione è stata selezionata per un ulteriore controllo fisico complementare.


Conformemente alla legislazione, tale notifica deve essere fornita soltanto se non inficia il controllo da effettuare.

Quest'ultima questione dipende, nel caso di una spedizione in cui le formalità doganali sono espletate da un agente doganale Aeo per conto di un cliente non Aeo, dai risultati dei rischi identificati durante il processo di autorizzazione Aeo per l'agente doganale.

**VI. Numero ridotto di dati per le autorizzazioni sommarie**

**Articolo 14b (3) delle Dac**

Secondo la formulazione dell'articolo 14b (3) delle Dac, i vettori, gli spedizionieri e gli agenti doganali Aeo possono avvalersi di tale vantaggio per i propri clienti Aeo. Il disposto normativo è attualmente in discussione per essere chiarito nell'ambito del comitato del Codice doganale.



Economico

# L'Informatore

marzo 2008

Economia

ECONOMICO

## Indice

### ECONOMIA

► Marketing territoriale e competitività dell'economia lombarda . . . . . **Pag. 91**

### INDICATORI STATISTICI

► Il costo della vita in Italia . . . . . **Pag. 95**  
 ► Indice delle vendite al dettaglio . . . . . **Pag. 96**

## IN PRIMO PIANO

### Marketing territoriale e competitività dell'economia lombarda

#### lombarda

L'approvazione della Legge di governo del territorio recepisce l'esigenza di rendere più flessibile ed efficiente l'impianto amministrativo per la gestione di una risorsa fondamentale, quale lo spazio destinato agli insediamenti delle famiglie e delle attività economiche e le amministrazioni locali devono riuscire ad intercettare gli investimenti stranieri, favorendo l'insediamento di medie e grandi imprese orientate all'innovazione, capaci di sviluppare sinergie con la componente più dinamica della nostra base industriale e con il sistema più avanzato delle nostre attività di ricerca e di consulenza. ▼

Milano e la Lombardia sembrano avere i requisiti migliori per attrarre questi capitali in considerazione di diversi fattori quali il livello di industrializzazione, la presenza di importanti e diversificate strutture di formazione superiore, la rete di infrastrutture per la circolazione delle informazioni, delle persone e dei prodotti, la concentrazione di grandi e medie aziende dell'industria e del terziario avanzato.

A dispetto di queste potenzialità il marketing territoriale manifesta una difficoltà oggettiva ad accrescere la presenza delle imprese straniere nella nostra Regione sia riguardo alle nuove

iniziative, che alle acquisizioni.

L'opportunità di sbloccare all'interno della città una porzione rilevante di territorio, fino ad oggi inutilizzato (aree demaniali e aree industriali dismesse), e di offrirla sul mercato deve essere colta nella prospettiva di stimolare la competitività dell'economia lombarda, privilegiando gli investimenti in tecnologia, ricerca e attività orientate all'esportazione di beni e servizi.

Questo obiettivo richiede una strategia di marketing territoriale nuova e ampiamente diffusa tra i soggetti, privati e pubblici, che intervengono nella pianificazione urbanistica.

I gruppi immobiliari e le amministrazioni locali, Regione, provincia, comuni dell'area metropolitana, devono programmare e investire nell'attività di ricerca e selezione dei partner stranieri al fine di colmare la carenza di offerta, di tecnologia e capitali che caratterizza il sistema economico locale.

Una sistematica attività di promozione delle occasioni di investimento non può che migliorare l'efficienza complessiva del mercato immobiliare stesso, scongiurando il rischio di soluzioni dannose per l'intera collettività in quanto focalizzate su format che hanno ormai saturato la domanda potenziale.

#### Piano di governo del territorio e sviluppo economico


L'approvazione della legge di governo del territorio recepisce l'esigenza di rendere più flessibile ed efficiente l'impianto amministrativo per la gestione di una risorsa fondamentale, quale lo spazio destinato agli insediamenti delle famiglie e delle attività economiche.


Ad una graduale fase di assimilazione e avvio delle nuove procedure la pianificazione territoriale dovrebbe rivelarsi più adatta a garantire lo sviluppo sostenibile e gli investimenti orientati all'innovazione e all'internazionalizzazione dell'economia.

Questo obiettivo assume particolare rilevanza nell'attuale fase di evoluzione del mercato immobiliare, che evidenzia la diversificazione del rapporto qualità/prezzo dei terreni all'interno dello spazio regionale.

Gli insediamenti delle famiglie crescono lentamente, infatti, nella zona a maggiore concentrazione demografica, mentre si intensificano nel territorio che circonda l'area metropolitana milanese, denominato dalla Regione Lombardia Ambito commerciale metropolitano.

Nei comuni compresi all'interno di questo ambito la domanda di immobili destinati alle famiglie è stimolata del minor costo dei terreni e dalla vicinanza ai luoghi di lavoro del capoluogo lombardo.





## Economico

Dal 2002 in avanti cambia, tuttavia, il profilo del trend demografico e si manifesta un'accelerazione degli insediamenti in tutte le zone, compresa quella della città di Milano.

Una conferma di questo macro trend proviene dalla presentazione dei risultati della prima fase di analisi del Pgt del Comune capoluogo, che ha individuato ben 10 grandi progetti urbani a carattere polifunzionale, destinati a cambiare il volto della città nel suo anello periferico.

In senso antiorario da ovest verso est si riconoscono aree industriali dismesse, scali ferroviari obsoleti, poli di scambio, aree demaniali, zone a vocazione di servizi per lo sport:

1. San Siro
2. Piazza d'Armi
3. San Cristoforo
4. Porta Romana
5. Ortomercato
6. Porto di Mare
7. Greco
8. Scalo Farini
9. Bovisa
10. Nuova Fiera di Milano

Nell'ambito di questi interventi di riqualificazione a carattere polifunzionale la Scuola Superiore Ctsp stima che l'incremento della superficie di vendita della grande distribuzione sarà almeno pari al 33% dell'attuale dotazione di 300.000mq, una scelta incoerente rispetto al principio di utilizzare queste irripetibili opportunità localizzative per accelerare il cambiamento dell'economia milanese e lombarda verso un modello più competitivo.

Riservare una parte così importante dello spazio disponibile alla funzione commerciale contraddice questa finalità in quanto sottrae mercato alle imprese che possono investire nella creazione di nuovi prodotti e processi, agendo da moltiplicatore dell'occupazione e della produttività.

### Il deficit competitivo dell'economia lombarda

I dati sull'evoluzione delle imprese per macrosettore dell'economia possono essere un primo indicatore della capacità del sistema economico di diventare più competitivo attraverso un aumento della produttività, maggiori investimenti nella tecnologia, creazione di più ampi sbocchi sui mercati esteri.

# L'Informatore

marzo 2008

## Economia

In questa chiave di lettura la dinamica 1991-2007 non è confortante.

- Continua a ridursi il numero di aziende del settore manifatturiero e si conferma anche negli anni novanta il saldo negativo tra investimenti e disinvestimenti; la base produttiva continua ad assottigliarsi come avvalorano i dati sul numero di addetti.

- Il processo di concentrazione della distribuzione al dettaglio non conosce remore e rispecchia l'espulsione dal mercato di molti piccoli punti vendita indipendenti e l'espansione delle strutture della grande distribuzione.

- Il trend è positivo per la distribuzione intermedia, ingrosso e agenti, che nel periodo 1991-2001 vede aumentare il numero delle aziende da 49.701 a 79.076 con un incremento percentuale del 53,07%.

- Gli altri segmenti dei servizi esprimono un trend di crescita che si attesta su tassi particolarmente elevati per l'intermediazione finanziaria e il complesso di attività immobiliari, informatiche e di ricerca.

- Il settore delle costruzioni è l'altro motore di sviluppo con una performance del 50% nell'arco dei 10 anni considerati.

L'orientamento all'innovazione e alla proiezione sui mercati esteri trova conforto nella crescita dell'intermediazione finanziaria e dell'area della consulenza, ma è disatteso dal contributo negativo dell'industria, la cui componente più forte nel profilo tecnologico e nelle dimensioni non è capace di compensare il declino della sua parte più debole, le micro imprese e i segmenti tradizionali.


Anche l'exploit dell'edilizia non assume solo valenza positiva in quanto dipende in buona parte dalla crescita degli immobili residenziali, che rispondono ad esigenze di rilocalizzazione delle famiglie nel territorio e di investimento finanziario delle stesse. Limitato l'apporto della domanda di immobili e infrastrutture per le opere pubbliche e le attività economiche delle imprese.

Negli anni Novanta il numero delle imprese è aumentato del 31%, negli ultimi 6 anni l'aumento è stato solo del 7,65%, molto al di sotto tasso di crescita medio del decennio precedente:

- La continua erosione della base industriale della Regione si accentua.

### Regione Lombardia

DESCRIZIONE	IMPRESE 1991	IMPRESE 2001	ASS	%	QUOTE % 2001
Agricoltura, caccia, silvicoltura, estrazione minerali	3.914	4.554	640	16,35	0,61
Attività manifatturiere	119.438	113.181	-6.257	-5,24	15,06
Costruzioni	66.167	98.503	32.336	48,87	13,11
Comm.manut.e rip.autov. e motocicli	23.622	21.981	-1.641	-6,95	2,92
Comm.ingr.e interm.del comm.escl.autov.	49.701	76.076	26.375	53,07	10,12
Comm.dett.escl.autov; rip.beni pers.	118.831	89.677	-29.154	-24,53	11,93
Alberghi e ristoranti	31.614	36.185	4.571	14,46	4,81
Trasporti, magazzino e comunicaz.	22.649	28.871	6.222	27,47	3,84
Intermediaz.monetaria e finanziaria	9.272	16.447	7.175	77,38	2,19
Attiv.immob., noleggio, informat., ricerca	74.978	191.023	116.045	154,77	25,41
Istruzione, sanità, altri servizi pubblici, sociali e personali	53.634	75.132	21.498	40,08	10,00
TOTALE	573.820	751.630	177.810	30,99	100,00



Economico

# L'Informatore

marzo 2008

Economia

ECONOMICO

Regione Lombardia

DESCRIZIONE	ATTIVE 2001	ATTIVE 2007	ASS	%	QUOTE % 2007
Agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca, estrazione minerali	60.845	57.398	-3.447	-5,67	7,09
Attività manifatturiere, prod.distrib. energia elett. gas acqua	130.249	122.053	-8.196	-6,29	15,08
Costruzioni	109.402	137.927	28.525	26,07	17,05
Comm.manut.e rip.autov. e motocicli	23.811	23.526	-285	-1,20	2,91
Comm.ingr.e interm.del comm.escl.autov.	80.454	81.318	864	1,07	10,05
Comm.dett.escl.autov; rip.beni pers.	93.754	91.957	-1.797	-1,92	11,36
Alberghi e ristoranti	34.920	38.951	4.031	11,54	4,81
Trasporti, magazzinaggio e comunicaz.	31.996	33.731	1.735	5,42	4,17
Intermediaz.monetaria e finanziaria	19.367	20.318	951	4,91	2,51
Attiv.immob., noleggio, informat., ricerca	118.962	148.390	29.428	24,74	18,34
Istruzione, sanità, altri servizi pubblici, sociali e personali	40.265	44.409	4.144	10,29	5,49
Serv.domestici presso famiglie e conv.; imprese non classific.	7.613	9.166	1.553	20,40	1,13
TOTALE	751.638	809.144	57.506	7,65	100,00

- Prosegue la corsa del settore dell'edilizia in misura analoga a quella del passato.
- Frena la crescita della distribuzione intermedia.
- Si interrompe il processo di concentrazione della distribuzione al dettaglio secondo i dati di Movimprese, che registrerebbero solo 1.797 aziende in meno pari a - 2%; un risultato contraddittorio rispetto all'andamento dell'occupazione indipendente del commercio che continua a diminuire. Le ragioni sono note e antiche, il Registro delle Imprese conferma nel tempo la sua cronica incapacità di monitorare le cessazioni di attività nel commercio al minuto.
- Tutti gli altri segmenti del terziario si caratterizzano per il


trend positivo, ma rivelano tassi di crescita nettamente più bassi degli anni novanta.

#### Gli investimenti stranieri e il marketing territoriale

A fronte della difficoltà dell'economia lombarda di accelerare gli investimenti per aumentare la produttività, sviluppare la tecnologia, proiettarsi con maggiore decisione sui mercati esteri assume primaria importanza la capacità delle amministrazioni locali di intercettare gli investimenti stranieri, favorendo l'insediamento di medie e grandi imprese orientate all'innovazione, capaci di sviluppare sinergie con la componente più dinamica della nostra base industriale e con il sistema più avanzato delle nostre attività di ricerca e di consulenza.

SETTORI DI ATTIVITA'	2005 NUMERO		2005 QUOTE	
	IMPRESE	DIPENDENTI	IMPRESE	DIPENDENTI
Industria estrattiva	4	73	0,1	0,0
Industria manifatturiera	682	159.828	22,8	47,5
<i>Prodotti alimentari, bevande e tabacco</i>	24	15.661	0,8	4,7
<i>Tessile, abbigliamento, cuoio e calzature</i>	15	1.962	0,5	0,6
<i>Carta, prodotti in carta, editoria e stampa</i>	91	11.732	3,0	3,5
<i>Prodotti energetici</i>	8	2.491	0,3	0,7
<i>Chimica, farmaceutica, fibre artificiali e sintetiche</i>	159	44.645	5,3	13,3
<i>Prodotti in gomma e plastica</i>	35	4.214	1,2	1,3
<i>Materiali da costruzione, vetro e ceramica</i>	31	7.340	1,0	2,2
<i>Metallurgia e prodotti in metallo</i>	55	6.110	1,8	1,8
<i>Macchine e apparecchiature meccaniche</i>	126	17.639	4,2	5,2
<i>Prodotti elettrici ed elettronici</i>	110	44.011	3,7	13,1
<i>Mezzi di trasporto e componenti</i>	15	2.972	0,5	0,9
<i>Altre industrie manifatturiere</i>	13	1.051	0,4	0,3
Energia elettrica, gas e acqua	16	4.383	0,5	1,3
Costruzioni	29	6.739	1,0	2,0
Commercio all'ingrosso	1.400	61.901	46,7	18,4
Logistica e trasporti	117	13.849	3,9	4,1
Servizi di informatica e telecomunicazioni	312	58.034	10,4	17,3
Altri servizi professionali	436	31.493	14,6	9,4
TOTALE	2.996	336.300	100,0	100,0

Fonte: Banca dati Reprint - Politecnico di Milano - ICE



## Economico

Milano e la Lombardia sembrano avere i requisiti migliori per attrarre questi capitali in considerazione di diversi fattori quali il livello di industrializzazione, la presenza di importanti e diversificate strutture di formazione superiore, la rete di infrastrutture per la circolazione delle informazioni, delle persone e dei prodotti, la concentrazione di grandi e medie aziende dell'industria e del terziario avanzato.

A dispetto di queste potenzialità il marketing territoriale manifesta una difficoltà oggettiva ad accrescere la presenza delle imprese straniere nella nostra Regione sia riguardo alle nuove iniziative che alle acquisizioni.

Rispetto ad altre grandi aree regionali dell'Europa la Lombardia perde nella capacità di attrarre investimenti stranieri e l'indagine "Milano Produttiva 2006" evidenzia come le nuove iniziative nei settori avanzati del comparto terziario tendano a privilegiare altre aree metropolitane d'Italia, dove sono stati attivati importanti centri di ricerca.

L'interesse degli investitori stranieri per Milano e il suo hinterland è rivolto alle attività focalizzate sul mercato, che beneficiano della posizione privilegiata che il capoluogo lombardo riveste per numero di centri direzionali delle reti di vendita nazionali, mentre appare indebolita la presenza di strutture specializzate nella creazione di nuovi prodotti e nuovi processi.

Questo aspetto critico traspare anche dalla dinamica delle partecipazioni estere in imprese industriali lombarde rispetto allo stesso dato su scala nazionale: nel 1986 il 48,8% di tali partecipazioni era concentrato nella nostra Regione, mentre tale quota è scesa al 41,7% nel 2005.

A fronte di questa debolezza nell'attrazione di capitali e tecnologia dall'estero rimane evidente il contributo che le partecipazioni straniere assumono in provincia di Milano nell'indu-

stria e in alcuni comparti del terziario.

Su un complesso di 2 milioni circa di addetti in provincia di Milano 336.300 operano all'interno di imprese a partecipazione straniera, il 16,8% del totale.

Questa componente internazionale è concentrata per il 47,5% nell'industria manifatturiera, per il 18,4% nella distribuzione intermedia e per il 17,3% nei servizi di informatica e telecomunicazioni.

All'interno del comparto produttivo l'apporto maggiore si registra nella chimica farmaceutica (13,3%) e nei prodotti elettrici ed elettronici (13,1%).

L'opportunità di sbloccare all'interno della città una porzione rilevante di territorio, fino ad oggi inutilizzato (aree demaniali e aree industriali dismesse), e di offrirla sul mercato deve essere colta nella prospettiva di stimolare la competitività dell'economia lombarda, privilegiando gli investimenti in tecnologia, ricerca e attività orientate all'esportazione di beni e servizi.

Questo obiettivo richiede una strategia di marketing territoriale nuova e ampiamente diffusa tra i Soggetti, privati e pubblici, che intervengono nella pianificazione urbanistica.


I gruppi immobiliari e le amministrazioni locali, Regione, provincia, comuni dell'area metropolitana devono programmare e investire nell'attività di ricerca e selezione dei partner stranieri al fine di colmare la carenza di offerta, di tecnologia e capitali che caratterizza il sistema economico locale.

Una sistematica attività di promozione delle occasioni di investimento non può che migliorare l'efficienza complessiva del mercato immobiliare stesso, scongiurando il rischio di soluzioni dannose per l'intera collettività in quanto focalizzate su format che hanno ormai saturato la domanda potenziale.

# L'Informatore

marzo 2008

**Economia**



Economico

# L'Informatore

marzo 2008

## Indicatori statistici


### Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 1995 = 100 da gennaio 2005 all'ultimo mese disponibile

#### NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 1995 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var
Gennaio 2005	121,2	153,7	128,0	133,9	121,0	119,5	126,0	84,8	118,6	130,4	134,1	127,5	123,9	1,6	1,20
Febbraio	121,6	153,7	128,1	134,1	121,5	119,9	126,7	83,9	118,3	130,4	134,5	128,3	124,3	1,6	1,20
Marzo	121,7	153,7	128,3	134,6	121,5	119,9	128,0	83,8	118,3	130,4	135,1	128,5	124,5	1,6	1,20
Aprile	121,9	153,9	128,5	135,8	121,5	120,0	128,8	83,1	118,6	130,4	136,0	128,6	124,9	1,7	1,28
Maggio	122,1	154,0	128,6	135,8	122,0	120,2	129,5	82,7	118,5	130,4	136,3	129,0	125,1	1,7	1,28
Giugno	122,1	154,0	128,8	136,2	122,1	120,2	129,5	82,3	118,5	130,4	136,7	129,0	125,3	1,6	1,20
Luglio	121,7	157,5	128,8	137,3	122,1	120,2	131,2	82,2	118,7	130,5	136,9	129,2	125,6	1,8	1,35
Agosto	121,5	157,7	128,8	137,7	122,3	120,1	131,6	82,1	119,4	130,5	137,5	129,4	125,8	1,8	1,35
Settembre	121,6	157,7	128,9	138,1	122,3	120,0	131,7	81,7	119,4	132,4	137,6	129,6	125,9	1,9	1,43
Ottobre	121,6	157,8	129,4	139,5	122,3	120,0	132,2	81,6	118,9	134,0	137,1	129,7	126,1	2,0	1,50
Novembre	121,7	157,8	129,7	139,5	122,9	121,7	131,4	81,4	119,0	134,0	136,4	130,1	126,1	1,8	1,35
Dicembre	122,1	158,0	129,7	139,4	122,9	121,7	131,3	81,2	118,9	134,0	136,4	130,4	126,3	1,9	1,43
Media anno	121,7	155,8	128,8	136,8	122,0	120,3	129,8	82,6	118,8	131,5	136,2	129,1	125,3	1,7	1,28
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Aprile	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50
Maggio	123,4	162,4	130,2	143,2	123,9	121,1	134,6	79,7	119,3	134,4	138,9	132,7	127,8	2,2	1,65
Luglio	123,9	166,2	130,3	145,3	123,9	120,1	135,6	78,8	119,9	134,4	139,3	133,0	128,2	2,1	1,58
Agosto	124,2	166,2	130,3	145,4	124,3	120,1	136,2	78,2	120,7	134,4	139,5	133,1	128,4	2,1	1,58
Settembre	124,5	166,2	130,6	145,4	124,3	120,1	134,5	78,4	120,9	135,1	140,1	133,3	128,4	2,0	1,50
Ottobre	124,8	166,4	131,1	145,8	124,4	118,7	132,9	78,8	120,2	136,9	140,2	133,4	128,2	1,7	1,28
Novembre	125,2	166,4	131,5	145,8	124,7	118,9	133,3	77,2	120,2	137,1	139,8	133,8	128,3	1,7	1,28
Dicembre	125,4	166,4	131,5	146,0	124,9	118,9	133,5	76,5	120,7	137,1	139,8	133,9	128,4	1,7	1,28
Media anno	123,9	164,0	130,4	143,9	124,0	118,8	133,7	79,2	119,9	135,1	138,9	132,6	127,8	2,0	1,50
Gennaio 2007	125,7	166,4	131,5	146,6	124,9	118,9	133,4	76,9	120,6	137,2	140,1	133,9	128,5	1,5	1,13
Febbraio	125,8	169,8	131,6	147,0	125,7	120,0	133,4	76,4	121,1	137,2	140,4	134,5	128,8	1,5	1,13
Marzo	125,9	169,9	131,8	147,0	125,8	120,4	134,7	71,8	121,1	137,2	141,0	134,6	129,0	1,5	1,13
Aprile	126,4	170,1	131,9	146,8	125,9	120,4	135,2	72,1	120,7	137,2	141,9	135,1	129,2	1,4	1,05
Maggio	126,7	170,1	132,0	146,8	126,9	120,4	136,4	72,1	120,3	137,2	142,5	135,7	129,6	1,4	1,05
Giugno	126,9	170,2	132,1	147,0	126,9	120,2	137,5	71,2	120,5	137,2	142,7	135,9	129,9	1,6	1,20
Luglio	126,9	170,2	132,0	147,4	127,0	120,2	138,4	71,5	120,9	137,2	143,3	136,0	130,2	1,6	1,20
Agosto	127,2	170,3	132,1	147,5	127,4	120,3	138,2	71,5	121,7	137,2	143,7	136,2	130,4	1,6	1,20
Settembre	128,2	170,5	132,5	147,7	127,5	120,3	137,1	71,3	121,2	139,4	143,4	136,5	130,4	1,6	1,20
Ottobre	129,2	170,5	133,1	148,9	127,6	120,0	137,6	70,6	121,1	140,2	143,9	136,7	130,8	2,0	1,50
Novembre	129,9	170,6	133,4	149,7	128,2	120,0	138,6	70,9	121,2	140,3	143,4	137,5	131,3	2,3	1,73
Dicembre	130,6	170,7	133,5	149,9	128,3	120,0	139,9	70,8	121,7	140,3	143,5	137,6	131,8	2,6	1,95
Media anno	127,5	169,9	132,3	147,7	126,8	120,1	136,7	72,3	121,0	138,2	142,5	135,9	130,0	1,7	1,28

ECONOMICO



Economico

# 'Informatore

marzo 2008

## Indicatori statistici

### INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (2000=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI

Media annua e indici mensili da gennaio 2005 all'ultimo dato disponibile

#### CLASSI DI ADDETTI ALLE IMPRESE

Base 2000=100	Piccole e medie imprese			Grandi imprese		Totale generale
	Imprese con 1 o 2 addetti	Imprese con addetti da 3 a 5	Imprese con addetti da 6 a 9	Imprese con addetti da 10 a 19	Imprese con almeno 20 addetti	
<b>2005</b>	98,9	101,9	107,9	105,6	120,6	107,3
Gennaio	80,7	85,0	110,1	94,5	111,2	95,0
Febbraio	83,6	85,8	94,5	91,4	115,6	95,1
Marzo	90,4	96,2	110,3	102,3	122,0	104,0
Aprile	94,6	98,7	109,3	105,0	115,9	104,2
Maggio	110,8	110,1	104,9	102,5	108,1	108,3
Giugno	91,6	100,4	109,1	105,9	123,5	105,9
Luglio	98,6	97,7	105,8	108,3	107,8	102,9
Agosto	79,1	75,8	79,2	91,2	103,9	86,6
Settembre	98,7	98,1	97,2	102,6	113,8	103,0
Ottobre	102,4	109,7	116,0	108,3	128,7	113,4
Novembre	109,4	116,1	113,0	102,5	118,4	112,9
Dicembre	146,6	149,1	145,7	152,3	177,7	156,2
<b>2006</b>	99,3	102,6	109,8	106,8	123,0	108,6
Gennaio	81,5	86,4	116,6	95,2	113,1	96,9
Febbraio	83,3	85,6	99,1	91,5	119,5	96,5
Marzo	87,9	93,7	109,8	100,3	120,5	102,1
Aprile	95,9	100,9	113,1	106,3	120,7	107,0
Maggio	111,9	111,3	107,1	104,2	110,3	109,9
Giugno	91,6	101,1	110,4	107,5	126,8	107,3
Luglio	98,3	98,2	107,3	110,5	110,3	104,0
Agosto	80,1	76,7	80,1	93,5	107,1	88,3
Settembre	99,6	99,5	99,5	105,4	116,7	104,9
Ottobre	102,0	111,9	115,3	108,3	129,0	113,8
Novembre	111,2	117,0	113,1	105,1	121,5	114,8
Dicembre	148,5	148,7	146,5	154,0	179,9	157,6
<b>2007</b>						
Gennaio	81,2	86,9	116,7	96,6	112,3	96,9
Febbraio	83,4	86,2	99,2	91,7	120,0	96,9
Marzo	90,1	94,7	113,1	103,5	124,8	104,8
Aprile	95,9	101,3	112,5	105,4	119,8	106,6
Maggio	111,4	110,9	106,8	103,9	112,0	110,1
Giugno	92,5	99,3	110,8	108,1	129,3	108,0
Luglio	98,4	98,8	107,0	110,1	110,3	104,1
Agosto	80,5	76,2	79,9	93,8	111,1	89,5
Settembre	98,8	96,8	98,7	104,4	117,9	104,3
Ottobre	103,7	113,4	117,9	111,1	133,4	116,4
Novembre	109,8	116,0	112,7	105,0	125,0	115,1